



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 11 aprile 2001

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1, - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

pag. 4076

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2001, n. 12

Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale

pag. 4084

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 marzo 2001, n. 077/Pres. (Estratto).

Approvazione del Piano territoriale infraregionale della XI zona industriale di interesse regionale posta sui territori dei Comuni consorziati di Civi-

le del Friuli e Moimacco.

pag. 4094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 marzo 2001, n. 083/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 46 e 79, legge regionale 6/1997, articolo 9. Specificazione dettagliata delle singole particelle catastali dei beni di proprietà regionale ricadenti all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata assegnate in gestione all'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali.

pag. 4094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 marzo 2001, n. 088/Pres.

Legge regionale 24/1999, articolo 16, comma 4. Regolamento del Fondo Sociale dell'A.T.E.R. di Trieste. Approvazione.

pag. 4099

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 marzo 2001, n. 089/Pres.

Legge regionale 24/1999, articolo 16, comma 4. Regolamento del fondo sociale dell'A.T.E.R. di Pordenone. Approvazione.

pag. 4100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 marzo 2001, n. 090/Pres.

Legge regionale 3/1996. Articolo 12 C.C. - Consorzio di Comunioni Familiari: Comunella Jus - Vicinia Srenja di Contovello - Kontovel, con sede in Trieste, Contovello, 153. Riconoscimento personalità giuridica.

pag. 4101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 marzo 2001, n. 092/Pres.

Legge regionale 13/1998, articoli 127 e 128. Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza sindacale. Sostituzione componente.

pag. 4107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 marzo 2001, n. 094/Pres.

Fissazione della data delle elezioni per il rinnovo degli Organi delle Amministrazioni comunali e provinciali della Regione.

pag. 4107

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 febbraio 2001, n. EST. 43-D/ESP/4412. (Estratto).

Rettifica del decreto n. EST. 1373-D/ESP/4412 del 14.11.2000 con il quale si è determinata l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Varmo, per la realizzazione del P.I.P. comunale.

pag. 4108

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 marzo 2001, n. EST. 188-D/ESP/4447. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione di nuove

opere di viabilità e manutenzione rete viaria comunale, aree site in Comune di Moimacco.

pag. 4108

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 marzo 2001, n. EST. 189-D/ESP/3659. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione della condotta fognaria Ponteaacco-Biarzo, aree site Comune di San Pietro al Natisone.

pag. 4109

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 19 marzo 2001, n. 20/SASM.

Legge regionale 31 dicembre 1996, n. 675, articolo 22, comma 3 bis; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, articolo 5, comma 3. Individuazione dei tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e le operazioni eseguibili da parte del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

pag. 4109

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di approvazione del Regolamento applicativo della misura f - misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia.

pag. 4110

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA
E DEI SERVIZI TECNICI
Servizio Espropriazioni

Tabella dei valori agricoli medi validi per l'anno 2001 rilevati dalle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio, secondo i criteri dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

pag. 4111

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Arba. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4117

Comune di Azzano Decimo. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4117

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4117

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4117

Comune di Gorizia. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4117

Comune di Grimacco. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 30/2000.

pag. 4117

Comune di Montenars. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 39/1998 e n. 26/2000.

pag. 4118

Comune di Pagnacco. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4118

Comune di Pasián di Prato. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4118

Comune di Pasián di Prato. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4118

Comune di Pontebba. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4119

Comune di Pozzuolo del Friuli. Variante generale n. 30 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 135/2000.

pag. 4119

Comune di Villa Vicentina. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 4119

DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITA'
E DEI TRASPORTI

Legge 366/1998 recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica. Modalità per la presentazione delle domande di inserimento nel Piano regionale propedeutico al riparto dei fondi aggiuntivi stanziati dalla legge 388/2000 (finanziaria 2001).

pag. 4119

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Segreteria Generale

Elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del II semestre 2000.

pag. 4121

 PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 55
del 7 marzo 2001)*

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione Civile

ORDINANZA 1 marzo 2001

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di set-
tembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di
protezione civile. (Ordinanza n. 3110). Comunicato.**

pag. 4124

 PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Agenzia regionale per l'impiego - Trieste:

Decreto del Direttore 16 novembre 2000, n. 215.
Termine dei procedimenti dell'Agenzia regionale per
l'impiego.

pag. 4124

**Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo
dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia - ERSA -
Gorizia:**

Decreto del Direttore sostituto del Servizio della
Sperimentazione Agraria 19 febbraio 2001, n. 1. Bando
di concorso pubblico per laureati in Scienze Agrarie,
scienze Ambientali o Scienze Geologiche per il perfe-
zionamento nel settore della pedologia.

pag. 4137

Decreto del Direttore sostituto del Servizio della
Sperimentazione Agraria 19 febbraio 2001, n. 2. Bando
di concorso pubblico per laureati in Scienze Agrarie per
il perfezionamento nel settore della viticoltura.

pag. 4141

Decreto del Direttore sostituto del Servizio della
Sperimentazione Agraria 19 febbraio 2001, n. 3. Bando
di concorso pubblico per laureati in Scienze Agrarie per

il perfezionamento nel settore dell'orticoltura.

pag. 4145

**Amministrazione B.F. di Pesariis - Prato Carnico
(Udine):**

Estratto del bando di gara ufficiosa per l'affitto
dell'Azienda «Albergo di Pradibosco».

pag. 4149

Comune di Trieste:

Bando di gara per l'affidamento del servizio di inse-
rimento dati (data entry) presso l'ufficio contravvenzio-
ni del Corpo della Polizia Municipale.

pag. 4149

Bando di gara mediante licitazione privata per la
fornitura di arredi per il palazzo Zois.

pag. 4150

Avviso di gara esperita per i lavori di riqualificazio-
ne e ripavimentazione in pietra di Piazza della Repub-
blica, via Dante e via S. Caterina nonché verifica e
rinnovo dei servizi in sottosuolo in via Ponchielli.

pag. 4151

**Poste Italiane S.p.A. - Zona Immobiliare Friuli Ve-
nezia Giulia - Trieste:**

Avviso di appalto aggiudicato relativo ai lavori di
ristrutturazione delle agenzie postali di Trieste 2, Mon-
falcone 2, Trieste 4, Udine 6 e San Giorgio di Nogaro.

pag. 4152

Provincia di Trieste:

Bando di gara a licitazione privata per il servizio di
pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario presso
gli uffici e gli stabili provinciali.

pag. 4152

**AGEMONT S.p.A. - Agenzia per lo Sviluppo Econo-
mico della Montagna - Amaro (Udine):**

Avviso di convocazione assemblea straordinaria.

pag. 4154

Comune di Aviano (Pordenone):

Deliberazione della Giunta comunale 13 marzo 2001, n. 78 (Estratto). Classificazione della struttura ricettiva denominata «Albergo Desirée».

pag. 4154

Comune di Castions di Strada (Udine):

Avviso di deposito degli atti relativi alla variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato «Dorigo».

pag. 4154

Comune di Santa Maria La Longa (Udine):

Avviso di adozione e di deposito degli atti relativi alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «D2 -H2» in località Crosada.

pag. 4155

Comune di San Vito di Fagagna (Udine):

Modifiche di alcuni articoli in adeguamento alla legge n. 127/1997 e legge n. 265/1999.

pag. 4155

Comune di Trasaghis (Udine):

Avviso di deposito degli atti relativi al procedimento espropriativo per la costruzione di un campetto polivalente in frazione di Peonis.

pag. 4158

Avviso di deposito degli atti relativi al procedimento espropriativo per il completamento del campo sportivo comunale di Trasaghis capoluogo.

pag. 4158

Consorzio Acquedotto Poiana - Cividale del Friuli (Udine):

Tariffe di fornitura acqua in vigore dall'1 gennaio 2001.

pag. 4159

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell'Aussa-Corno - Udine:

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al Piano Regolatore di Porto Nogaro.

pag. 4159

Azienda di Promozione Turistica Piancavallo-Cellina-Livenza - Aviano (Pordenone):

Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità nella qualifica funzionale di funzionario professionale giuridico-amministrativo-legale.

pag. 4159

Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» - Trieste:

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico (ex I° livello) in disciplina «neurochirurgia».

pag. 4173

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - Gorizia:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico (ex I° livello) di nefrologia.

pag. 4173

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Palmanova (Udine):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 20 posti di operatore professionale sanitario - infermiere, cat. C.

pag. 4181

Comune di Rigolato (Udine):

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di «collaboratore professionale terminalista-area amministrativa-settore segreteria», V q.f.

pag. 4187

Provincia di Gorizia:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1 posto di Istruttore direttivo tecnico professionale, VII q.f.

pag. 4187

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1 posto di Istruttore direttivo, VII q.f.

pag. 4187

Provincia di Pordenone:

Bandi di concorsi pubblici, per esami, per diverse qualifiche.

pag. 4187

 PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2001, n. 11

Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150:

a) promuove la comunicazione istituzionale delle proprie attività al fine di garantire un qualificato rapporto di informazione e di partecipazione tra cittadini e istituzioni regionali;

b) favorisce la più completa espressione delle esigenze e delle istanze della comunità regionale, promuovendo il massimo pluralismo nell'accesso ai mezzi di informazione, la valorizzazione delle imprese di comunicazione radiotelevisiva locale aventi sede nel territorio regionale, nonché la qualificazione degli operatori della comunicazione;

c) istituisce il Comitato regionale per le comunicazioni, di seguito denominato Co.Re.Com..

CAPO II

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Art. 2

(Obiettivi)

1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dai principi deontologici, sono considerate attività d'informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero, volte a conseguire:

a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale, gli strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e ad altri enti, attraverso ogni modalità tecnica e organizzativa;

c) la promozione dell'immagine della Regione in Italia e all'estero;

d) la massima comunicazione interna realizzata nell'ambito del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

2. Le attività d'informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

a) illustrare e favorire la conoscenza delle leggi e dei regolamenti regionali, al fine di facilitarne l'applicazione, nonché degli atti amministrativi generali;

b) illustrare l'organizzazione, l'attività e il funzionamento della Regione, favorendo l'accesso ai servizi forniti;

c) promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale.

Art. 3

(Strutture competenti e modalità)

1. Le attività d'informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione editoriale, le strutture informatiche, le strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali, gli sportelli per le imprese, gli uffici per le relazioni con il pubblico, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali, nonché le emittenti e le testate pubbliche e private d'informazione locale che operano sul territorio regionale. Esse si esplicano anche attraverso la pubblicità, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, definiscono le azioni idonee a perseguire i fini e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, e organizzano i relativi uffici.

Art. 4

(Portavoce)

1. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per tutta la durata del suo incarico, di un portavoce con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi d'informazione.

2. Il portavoce, scelto anche tra persone esterne all'Amministrazione regionale, non può esercitare per tutta la durata dell'incarico altra attività professionale, autonoma o dipendente, salvo apposita autorizzazione regionale.

3. L'incarico di portavoce è regolato con contratto di diritto privato, con il quale sono definiti la durata del medesimo, per un periodo di tempo comunque non superiore alla durata in carica del Presidente, nonché il trattamento economico che è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con gli incarichi direzionali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla Giunta regionale alla specifica qualificazione professionale tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il conferimento dell'incarico a dipendenti del ruolo unico regionale determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 5

(Programmi radiotelevisivi della Regione)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono affidare la realizzazione di programmi e servizi radiotelevisivi, anche riferiti alla trasmissione in diretta dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari, sulla base di convenzioni, alle emittenti radiotelevisive private locali, che producono e diffondono programmi e servizi giornalistici anche di carattere locale, individuate secondo modalità e criteri definiti con regolamento regionale, sentito il parere del Co.Re.Com..

2. La Giunta regionale può disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico, per la realizzazione di programmi e servizi d'interesse regionale, anche di carattere transfrontaliero, sentito il parere del Co.Re.Com. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La Giunta regionale e il Consiglio regionale, sentito il parere del Co.Re.Com., possono disporre la stipulazione di convenzioni con il servizio radiotelevisivo pubblico e le emittenti radiotelevisive private locali per la realizzazione di programmi e servizi in sloveno, friulano, tedesco e altre lingue ammesse a tutela dalla legge, presenti nel territorio regionale, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, che prevede espressamente la stipulazione delle convenzioni di cui sopra nelle regioni che vedono la presenza delle lingue minoritarie ammesse a tutela.

CAPO III

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI (CO.RE.COM.)

Art. 6

(Istituzione del Co.Re.Com.)

1. E' istituito il Co.Re.Com. quale organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità, nonché organo di consulenza della Regione in materia di comunicazioni.

2. Il Co.Re.Com. ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 7

(Funzioni del Co.Re.Com.)

1. Il Co.Re.Com. esercita le seguenti funzioni:

a) di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non

pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legislazione nazionale e regionale;

b) le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.

2. Le funzioni di competenza dell'Autorità sono delegate mediante convenzioni, con le quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Co.Re.Com..

3. Il Co.Re.Com. provvede al monitoraggio di ogni forma di comunicazione politico-istituzionale d'interesse regionale.

4. Il Co.Re.Com. può svolgere attività di studio, ricerca e monitoraggio, su materie attinenti alle comunicazioni, per istituzioni pubbliche del Friuli-Venezia Giulia, sulla base di apposite convenzioni, ed esprime pareri sugli atti della Regione e degli Enti regionali in materia di comunicazione.

5. Il Co.Re.Com. nell'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi, mediante convenzioni, di soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza in materia di comunicazione.

6. Il Co.Re.Com. subentra nella titolarità dell'esercizio delle funzioni già conferite dalla legislazione regionale al Co.Re.Rat..

Art. 8

(Composizione e durata)

1. Il Co.Re.Com. è composto dal Presidente e da quattro componenti, scelti fra soggetti in possesso di provata competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, sotto il profilo culturale, giuridico, economico e tecnologico.

2. Il Presidente del Co.Re.Com. è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della medesima, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e sentito il parere della Giunta per le nomine del Consiglio regionale.

3. I quattro componenti del Co.Re.Com. sono eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due. Qualora il Consiglio regionale non provveda nei termini indicati al comma 5 e all'articolo 21, i componenti sono

designati dal Presidente del Consiglio regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza, tra i candidati che hanno ottenuto parere favorevole dalla Giunta per le nomine. I componenti eletti o designati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. I decreti di nomina del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono comunicati all'Autorità.

5. Il Co.Re.Com. rimane in carica cinque anni; qualora tale termine rientri nell'ultimo semestre della legislatura regionale, il Co.Re.Com. rimane in carica sino al novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio regionale. Al rinnovo del Co.Re.Com. si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

6. In sede di prima applicazione il Co.Re.Com. rimane in carica sino alla scadenza della legislatura in corso. Al rinnovo del Co.Re.Com. provvederà il Consiglio regionale così come previsto al comma 5.

7. In caso di dimissioni, decadenza o decesso si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste ai commi 2, 3 e 4.

8. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 9

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza del Co.Re.Com.;

b) convoca il Co.Re.Com., determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, sottoscrive i verbali e le deliberazioni adottate;

c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con ogni altro soggetto esterno.

Art. 10

(Vicepresidente)

1. Il Co.Re.Com., nella definizione del regolamento di cui all'articolo 14, individua i criteri che disciplinano le modalità di nomina e le funzioni del Vicepresidente.

Art. 11

(Programmazione delle attività)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Co.Re.Com. sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per

l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. Il programma è comunicato al Presidente della Giunta regionale e all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Co.Re.Com. presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, alla Giunta regionale e all'Autorità una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie, sia per quella relativa alle funzioni delegate.

3. La Regione rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2.

Art. 12

(Dotazione finanziaria e autonomia gestionale)

1. Il Co.Re.Com. dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie.

2. Resta acquisita al bilancio regionale l'assegnazione disposta dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate in conformità a quanto previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 7.

3. Al fine della realizzazione del programma di attività e dell'utilizzo della dotazione finanziaria, il Co.Re.Com. ha piena autonomia gestionale e operativa.

4. Il Co.Re.Com. si avvale di mezzi e strutture adeguati, messi a disposizione dal Consiglio regionale.

Art. 13

(Forme di consultazione)

1. Il Co.Re.Com. attua idonee forme di consultazione sulle materie di propria competenza con la sede regionale del servizio radiotelevisivo pubblico, con le emittenti radiotelevisive private e le loro associazioni, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con il Tutore dei minori, con il Difensore civico, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione della stampa del Friuli-Venezia Giulia, con gli organi dell'Amministrazione scolastica, con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

2. Il Co.Re.Com., anche in collaborazione con la Regione, può organizzare convegni e conferenze sull'informazione, sulla comunicazione e sui temi connessi.

Art. 14

(Regolamento interno)

1. Il Co.Re.Com. adotta, entro tre mesi dalla sua costituzione, un regolamento per il proprio funzionamento, l'elezione del Vicepresidente e l'organizzazione dei lavori, con il quale sono definiti il codice etico di comportamento dei componenti e dei consulenti, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 15

(Cause di incompatibilità)

1. Il Presidente e i componenti del Co.Re.Com. sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e comunali, Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente o direttore di enti pubblici ed enti pubblici economici, nominati dal Parlamento, dal Governo, dai Consigli o dalle Giunte regionali, provinciali e comunali, detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza di partiti e movimenti politici;

b) amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria, anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione a livello sia nazionale che locale, dipendente regionale, titolare di rapporti di collaborazione o di consulenza con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

2. L'incompatibilità, anche nel caso in cui essa sia sopravvenuta, è contestata dal Presidente del Consiglio regionale all'interessato, il quale, entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione, può eliminare la causa di incompatibilità o formulare osservazioni.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio regionale, qualora la causa di incompatibilità persista, dichiara la decadenza, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 16

(Assenze del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com.)

1. In caso di assenza non giustificata alle sedute del Co.Re.Com. è applicata, per ogni assenza, una trattenu-

ta del cinque per cento sull'indennità mensile.

2. L'assenza non giustificata a tre sedute consecutive del Co.Re.Com. comporta la decadenza dalla carica. Costituisce in ogni caso causa di decadenza dalla carica l'assenza alle sedute protrattasi per oltre sei mesi.

3. E' considerata giustificata l'assenza documentata per motivi di salute, per forza maggiore o per motivi di servizio relativi all'attività del Co.Re.Com..

4. La decadenza di cui al comma 2 è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale, su segnalazione del Presidente del Co.Re.Com., o del Vicepresidente, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 17

(Dimissioni)

1. Le dimissioni del Presidente e dei componenti del Co.Re.Com. sono presentate al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Art. 18

(Permessi)

1. Al Presidente e agli altri componenti del Co.Re.Com., qualora dipendenti di ente locale della Regione Friuli-Venezia Giulia, è riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per l'espletamento della funzione del mandato e per partecipare alle riunioni del Co.Re.Com., secondo le vigenti disposizioni di legge previste per i dipendenti regionali.

Art. 19

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle indennità, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare permanente per gli affari della Presidenza.

2. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai componenti del Co.Re.Com. che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Co.Re.Com., si recano in località diverse da quelle di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, il cui ammontare è stabilito con le modalità di cui al comma 1.

Art. 20

(Struttura)

1. Il Co.Re.Com., per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da una struttura definita ai sensi dell'articolo 1, lettera B), numero 4), della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, n. 52, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, e costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, ai sensi della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8.

2. La dotazione organica della struttura, individuata ai sensi del comma 1, può essere coperta anche applicando le procedure, ove compatibili, previste dall'articolo 1, comma 14, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tramite personale con contratto a termine, secondo la vigente normativa regionale.

Art. 21

(Norma transitoria)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono nominati il Presidente e i componenti del Co.Re.Com., il quale si insedia entro quindici giorni dalla data di emanazione dei decreti di nomina di cui all'articolo 8.

2. Sino all'insediamento del Co.Re.Com., le funzioni del medesimo sono esercitate dal Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22.

3. Sino all'adozione del Regolamento di cui all'articolo 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 22/1991.

CAPO IV

QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE E PARERE SUL PIANO D'ASSEGNAZIONE DELLE RADIOFREQUENZE

Art. 22

(Qualificazione e formazione professionale)

1. L'Amministrazione regionale può prevedere nell'ambito della programmazione regionale in materia di formazione professionale, in collaborazione con le Università, con particolare riguardo ai corsi di laurea in scienze della comunicazione o materie assimilate, e con gli Enti di formazione regionali, la realizzazione di appositi corsi di qualificazione e aggiornamento per gli operatori della comunicazione esterni alla Regione, con particolare riferimento al fabbisogno e alle caratteristiche professionali rilevate dal Co.Re.Com..

Art. 23

(Parere sul piano d'assegnazione delle radiofrequenze)

1. La Giunta regionale, sentito il Co.Re.Com., esprime il parere sul piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 223/1990 e successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione al Consiglio regionale.

CAPO V

NORME FINALI

Art. 24

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5, relativamente agli interventi promossi dalla Giunta regionale, fanno carico all'unità previsionale di base 3.3.3.1.53 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 400 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così modificata: le parole «per informazioni radio-televisive» sono sostituite dalle seguenti: «per informazioni, programmi e servizi radio-televisivi»; inoltre dopo le parole «materiale fotocinematografico» sono inserite le seguenti: «, nonché per la trasmissione di notizie tramite strutture informatiche, funzioni di sportello, uffici per le relazioni con il pubblico, iniziative di comunicazione integrata e sistemi telematici multimediali».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 20 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- 52.2.4.1.1, con riferimento al capitolo 550;
- 52.2.8.1.659, con riferimento ai capitoli 9630 e 9631;
- 52.5.8.1.687, con riferimento al capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, relativamente agli interventi promossi dal Consiglio regionale, e, in relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 1, gli oneri derivanti dagli articoli 7, 13, comma 2, e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.1.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 99 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. In relazione al disposto di cui all'articolo 12, comma 2, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al Titolo III - Categoria 3.4, è istituita «per memoria» l'unità previsionale di base 3.4.2100, con la denominazione «Assegnazioni per l'esercizio delle funzioni delegate del Co.Re.Com.» con riferimento al capitolo 1010 (3.4.7) che si istituisce «per memoria» nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 1 - Servizio Affari generali - con la denominazione «Assegnazioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sulla base delle convenzioni previste dall'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997, per l'esercizio da parte del Co.Re.Com. delle funzioni ad esso delegate».

5. Gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione dell'articolo 22 fanno carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5807 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Art. 25

(Abrogazione)

1. Sono abrogati in particolare:

- a) la legge regionale 22/1991;
- b) la legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20;
- c) l'articolo 10 della legge regionale 15 luglio 1997, n. 24.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 aprile 2001

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 («Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»), è il seguente:

Art. 1

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

(omissis)

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempimento le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

(omissis)

- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ("Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421"), è il seguente:

Art. 47

(Articolazione della dirigenza)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica funzionale e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della qualifica funzionale di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

a) Direttore regionale;

b) Direttore di Servizio, Direttore di Servizio autonomo o di struttura equiparata a Servizio, Dirigente con funzioni di ricerca, studio ed elaborazione di notevole complessità, Dirigente con funzioni ispettive.

3. L'incarico di Direttore regionale comporta la preposizione ad una direzione regionale o struttura ad essa equiparata o l'affidamento dei particolari compiti previsti all'articolo 249 della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 19 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ("Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"), è il seguente:

Art. 7

(Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi)

1. Ogni Consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale è organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresì formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.

2. La concessione di cui all'articolo 2, comma 2, prevede forme di collaborazione con le realtà culturali e informative delle regioni e fissa i

criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni tra le sedi periferiche della concessionaria pubblica, le Regioni e i concessionari privati in ambito locale. Il comitato regionale per servizi radiotelevisivi definisce i contenuti di tali collaborazioni e convenzioni e ne coordina l'attuazione per conto della Regione.

3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformità alle disposizioni del presente articolo.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il Garante possono avvalersi dei comitati regionali e dei comitati provinciali di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle loro funzioni.

6. È abrogato l'articolo 5, legge 14 aprile 1975, n. 103.

- La legge 15 dicembre 1999, n. 482, reca: "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".

Note all'articolo 7

- Per il testo dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997, vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione 28 aprile 1999, n. 53 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ("Regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, è il seguente:

(omissis)

Art. 5

(Funzioni delegabili)

1. Sono delegabili ai comitati, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legge n. 249 del 1997.

2. In particolare sono delegabili:

a) funzioni consultive, in materia di:

- adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5;

- definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7;

- emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2;

- adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12;

- predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

- tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5;

- monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

- esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3;

- rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8;

- rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15;

- conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono

forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1;

- verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
- modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3;

- rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4;

- rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6;

- rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7;

- rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nullaosta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);

- rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12;

- rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

- controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9;

- controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 8, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)"), è il seguente:

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

(omissis)

62. La misura delle indennità che competono ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ad altri organi monocratici, ai membri degli organi di Amministrazione nonché a quelli dei Collegi sindacali o dei Collegi dei Revisori dei conti, in tutti i casi in cui la nomina dell'organo spetti alla Giunta regionale o al Consiglio regionale, è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare per gli affari della Presidenza.

(omissis)

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 1, lettera B) della deliberazione 28 aprile 1999, n. 52 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ("Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999, è il seguente:

(omissis)

Art. 1

(omissis)

B) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai modi organizzativi e di finanziamento, sono i seguenti:

1) i comitati, nella fase iniziale della propria attività, si dotino di un regolamento interno che, tra le altre norme organizzative, disciplini anche le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione;

2) entro il 15 settembre di ogni anno i comitati presentino, al consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno i comitati predispongano una relazione, sia agli organi regionali sia all'Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno pre-

cedente e tali documenti siano resi pubblici a cura del consiglio regionale stesso;

3) al finanziamento dei comitati provvedano in parte le regioni, per l'esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e in parte l'Autorità, per l'esercizio delle funzioni delegate. Per quanto riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale, sembra opportuno che la relativa definizione sia affidata alla legge regionale;

4) i comitati siano assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, i cui organici siano determinati in sede regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorità.

(omissis)

- La legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, reca: "Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale".

Nota all'articolo 21

- La legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, reca: "Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi".

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 3, commi 14 e 15, della legge 223/1990 è il seguente:

Art. 3

(Pianificazione delle radiofrequenze)

(omissis)

14. Nel rispetto degli obiettivi indicati nei commi dal 7 all'11, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, redige lo schema di piano di assegnazione con l'indicazione del numero e delle caratteristiche dei bacini d'utenza, e la sottopone al parere delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

15. Le Regioni e le Province autonome, nell'esprimere il parere sullo schema di piano di assegnazione, possono proporre ipotesi diverse di bacini, in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali. Esse possono, altresì, d'intesa tra loro, proporre bacini di utenza comprendenti territori confinanti. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano, senza che sia pervenuto il parere, esso si intende reso in senso favorevole.

(omissis)

Note all'articolo 25

- Per il titolo della legge 22/1991, vedi nota all'articolo 21.

- La legge regionale 27 dicembre 1994, n. 20, reca: Modifiche della legge regionale 10 giugno 1991, n. 22 «Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi».

- La legge regionale 15 luglio 1997, n. 24, reca: "Norme per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico-industriale della Regione Friuli-Venezia Giulia e modifica alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 22, recante norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 164

- presentato al Consiglio regionale in data 21 settembre 2000;
- assegnato alla V Commissione permanente, con parere della II e della IV Commissione permanente, in data 28 settembre 2000;
- acquisito il parere della II Commissione permanente, espresso nella seduta dell'8 novembre 2000;
- acquisito il parere della IV Commissione perma-

nente, espresso nella seduta del 19 novembre 2000;

- esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 9 novembre 2000, 23 novembre 2000, nonché nella seduta del 17 gennaio 2001 e approvato, in tale ultima seduta, dalla Commissione stessa, a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Dal Mas e, di minoranza, dei consiglieri Alzetta e Puiatti;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 22 febbraio 2001, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 28 febbraio 2001, nonché nella seduta antimeridiana dell' 1 marzo 2001 e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio medesimo in tale ultima seduta;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario di Governo di data 29 marzo 2001, prot. n. 19/2-340/2011 Gab.

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2001, n. 12

Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

CAPO I

**DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 1/1998)

1. All'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2 bis. La Regione promuove l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato in conformità ai principi della legge 12 marzo 1999, n. 68.»

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 1/1998)

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 1/1998, è inserito il seguente:

«articolo 12 bis

(Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili)

1. L'Agenzia concede gli incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili previsti dall'articolo 14, comma 4, della legge 68/1999, in conformità al Programma e al relativo regolamento di attuazione.

2. Gli incentivi di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono finalizzati a facilitare l'inserimento lavorativo dei disabili per mezzo della riduzione del divario di produttività del lavoratore disabile rispetto alla produttività media del lavoratore normodotato.

3. In particolare l'Agenzia può concedere ai datori di lavoro di cui all'articolo 7:

a) contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite massimo di lire venti milioni a fronte di spese per la realizzazione e l'adeguamento di ciascun posto di lavoro per soggetti disabili assunti a tempo indeterminato ai sensi della vigente legislazione sul collocamento obbligatorio;

b) contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite massimo di cinquanta milioni a fronte di spese per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa dei disabili e di spese per l'applicazione di segnaletiche tattili e acustiche atte a favorire la mobilità autonoma dei minorati visivi;

c) contributi nella percentuale del 50 per cento ed entro il limite massimo di cento milioni a fronte di spese per progetti pilota che prevedano l'inserimento lavorativo di disabili nelle varie fasi del processo di produzione di beni o di prestazione di servizi ovvero l'inserimento in impresa i cui dipendenti siano costituiti in prevalenza da disabili.

4. Le somme assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 13 della legge 68/1999 sono erogate dall'Agenzia nei limiti previsti dall'articolo medesimo, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento.

5. Le funzioni relative all'amministrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge 68/1999 sono esercitate dall'Agenzia in conformità al proprio ordinamento.

6. Per le finalità di cui al comma 5 l'Agenzia provvede, in conformità al proprio ordinamento contabile, all'istituzione nel proprio bilancio di apposite poste vincolate di entrata e di spesa, alle quali rispettivamente fare affluire gli introiti ed imputare le spese relative agli

interventi per l'inserimento lavorativo dei disabili definiti dal Programma e dal relativo regolamento di attuazione.

7. Con regolamento dell'Agenzia, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, sono determinate le modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia delle somme relative ai contributi esonerativi di cui all'articolo 5 della legge 68/1999 e degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 68/1999, anche a seguito di recupero coattivo delle somme dovute.».

Art. 3

(Modifiche e integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 1/1998)

1. All'articolo 13 della legge regionale 1/1998, nella rubrica le parole «Assunzione di invalidi» sono sostituite dalle parole «Assunzione di disabili».

2. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 1/1998, le parole «soggetti qualificati invalidi» sono sostituite dalle parole «soggetti qualificati disabili».

3. All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 1/1998, le parole «soggetti invalidi» sono sostituite dalle parole «soggetti disabili».

4. All'articolo 13 della legge regionale 1/1998, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3 bis. L'Agenzia promuove e attua l'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 68/1999, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario anche avvalendosi, per il miglior esito dell'inserimento e secondo il profilo di ciascun caso, della consulenza e dell'accompagnamento dei servizi per l'inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17.

3 ter. L'Amministrazione regionale provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 nel Bollettino Ufficiale della Regione e su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e all'assistenza, a emanare atti di indirizzo affinché per le finalità della presente legge i servizi per l'inserimento lavorativo operino in stretta integrazione con i dipartimenti di salute mentale.».

Art. 4

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 1/1998)

1. All'articolo 26 della legge regionale 1/1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, ha sede in Trieste ed è articolata in strutture

centrali e periferiche. Queste ultime sono denominate Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego, di seguito in forma abbreviata Uffici, ed è tramite questi ultimi che vengono erogati i servizi al pubblico.».

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 1/1998)

1. L'articolo 38 della legge regionale 1/1998 è sostituito dal seguente:

«articolo 38

(Commissione per il diritto al lavoro dei disabili)

1. E' istituita presso l'Agenzia la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominata Commissione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente.

2. La Commissione esprime il proprio parere sul progetto relativo ai disabili contenuto nel Programma, viene sentita ai fini della stipulazione delle convenzioni volte a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 68/1999, propone l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 11 e svolge ogni altro compito alla stessa attribuito dalla legge 68/1999.

3. La Commissione dura in carica quattro anni ed è composta:

a) dal direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, con funzioni di presidente;

b) da un dirigente della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali;

c) da quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio regionale dei disabili fisici e sensoriali e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative sul territorio regionale dei disabili psichici, designati dalle associazioni interessate, tenendo conto della specificità delle minorazioni e dell'articolazione territoriale;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati dalle organizzazioni interessate;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul territorio regionale, designati dalle organizzazioni interessate;

f) da un rappresentante per provincia dei servizi per l'inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 17/1994.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia avente qualifica non inferiore a segretario.».

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 1/1998)

1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 1/1998, come sostituito dall'articolo 5, è inserito il seguente:

«articolo 38 bis

(Comitati tecnici per il diritto al lavoro dei disabili)

1. E' istituito un Comitato tecnico per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato Comitato tecnico, presso gli Uffici dell'Agenzia, aventi sede nei Comuni capoluogo di Provincia e posti alle dipendenze del Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro.

2. Il Comitato tecnico esercita funzioni relative alla materia dell'inabilità, collabora con la Commissione per il diritto al lavoro dei disabili e provvede in particolare alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione delle prestazioni e degli strumenti atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

3. Il Comitato tecnico, ove necessario, esprime altresì la valutazione sulla ripetibilità per lo stesso soggetto delle convenzioni previste dall'articolo 12 della legge 68/1999 e svolge ogni altro compito ad esso espressamente attribuito dalla medesima legge 68/1999.

4. Il Comitato tecnico è composto da un medico, un psicologo, un assistente sociale, un operatore dei servizi territoriali previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 17/1994 e un operatore dei dipartimenti di salute mentale in applicazione dei principi di cui all'articolo 13 comma 3 ter; dura in carica quattro anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente.

5. Il Comitato tecnico nomina il presidente tra i suoi componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Alle sedute partecipa il coordinatore dell'ufficio.

6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Agenzia con qualifica non inferiore a segretario.».

Art. 7

(Norma transitoria)

1. I disabili che al momento della entrata in vigore della presente legge stanno effettuando tirocini/borse lavoro presso enti pubblici vengono proposti per la convenzione e l'avviamento al lavoro ai sensi della legge 68/1999 con priorità sui soggetti che in quel momento non godono di tale requisito.

Art. 8

(Consulta regionale delle associazioni dei disabili)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la «Consulta regionale delle associazioni dei disabili» quale organismo di consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle persone disabili nella società.

2. La Consulta formula pareri nell'ambito della competenza regionale in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare riferimento a:

a) redazione di progetti per la promozione e la tutela dei diritti della persona disabile;

b) realizzazione di attività socio-sanitarie e riabilitative erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o accreditata;

c) promozione dell'inserimento lavorativo;

d) attività assistenziali svolte a domicilio e a supporto delle famiglie con disabili gravi;

e) abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;

f) realizzazione di attività sportive e ricreative.

3. La Consulta viene sentita, con riguardo alle azioni di cui al comma 2, nei processi di verifica della qualità dei servizi e dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie.

4. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 e provvede al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai suoi componenti, fino ad un massimo di 10 unità, per le riunioni della Consulta connesse all'esercizio delle predette attribuzioni, secondo le vigenti disposizioni regionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TELELAVORO,
IN MATERIA PREVIDENZIALE,
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
1/1998 E ALLA LEGGE REGIONALE 20/1999

Art. 9

*(Inserimento dell'articolo 16 bis
nella legge regionale 1/1998)*

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 1/1998, è inserito il seguente:

«articolo 16 bis
(Telelavoro)

1. L'Agenzia concede incentivi per investimenti a Province, Comuni e datori di lavoro che realizzano progetti di telelavoro, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.

2. Gli incentivi sono concessi nei confronti delle imprese secondo la regola del "de minimis".

3. Gli incentivi sono concessi in conformità al Programma e al relativo regolamento.».

Art. 10

(Abrogazione)

1. L'articolo 40 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è abrogato.

Art. 11

(Telelavoro presso l'Amministrazione regionale)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l'impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione.».

2. Le modalità e i termini di applicazione del telelavoro nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono definiti con i contratti collettivi di lavoro del personale regionale.

Art. 12

*(Modifica all'articolo 20 della legge
regionale 1/1998)*

1. All'articolo 20 della legge regionale 1/1998, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In conformità all'articolo 15, comma 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come integrato dall'articolo 81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i soggetti presso i quali è svolta l'esperienza lavorativa corrispondono direttamente l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza dell'Agenzia. Le somme anticipate sono conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, sono rimborsate all'INPS da parte dell'Agenzia.».

Art. 13

*(Modifica all'articolo 32 della legge
regionale 1/1998)*

1. All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 1/1998, la lettera g) è abrogata.

Art. 14

*(Modifiche all'articolo 41 della legge
regionale 1/1998)*

1. All'articolo 41, comma 1, della legge regionale 1/1998, sono aggiunte, in fine, le parole «e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute».

2. All'articolo 41 della legge regionale 1/1998, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2 bis. Al presidente e ai componenti del Comitato di cui all'articolo 38 bis spettano i compensi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 45/1988 e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute.».

3. All'articolo 41, comma 3, della legge regionale 1/1998 sono aggiunte, in fine, le parole «e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute».

Art. 15

*(Modificazioni all'articolo 16 della legge
regionale 20/1999)*

1. All'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, le parole «di presentazione della domanda di contributo» sono sostituite dalle parole «di assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo».

2. All'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale 20/1999, le parole «di presentazione della domanda di contributo» sono sostituite dalle parole «di assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo».

3. All'articolo 16, comma 3, della legge regionale 20/1999, le parole «di presentazione della domanda di contributo» sono sostituite dalle parole «di assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo».

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione per le domande di contributo presentate in data successiva all'1 gennaio 2001.

CAPO III

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 16

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 dell'articolo 8 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 21.1.63.2.345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8525 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, relativamente alla dotazione e gestione delle attrezzature necessarie all'applicazione del telelavoro, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
- b) UPB 52.3.1.2.666 - capitolo 180;
- c) UPB 52.3.9.1.669 - capitolo 1455;
- d) UPB 52.3.9.1.669 - capitolo 1474;
- e) UPB 52.3.9.2.679 - capitolo 1495.

Art. 17

(Effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea)

1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 mag-

gio 1998, n. 9 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della predetta legge, sono sospesi, salvo quanto previsto al comma 2, sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione dell'Unione europea.

2. Nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 2 della presente legge sono concessi secondo la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Art. 18

(Testo unico)

1. La legge regionale 1/1998 viene ripubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione così come modificata ed integrata dalle norme emanate successivamente alla data della sua originaria pubblicazione fino alla data di pubblicazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti da osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 aprile 2001

ANTONIONE

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 («Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4

(Collocamento e servizi all'impiego)

1. Al fine di realizzare un organico sistema di politica regionale del lavoro le funzioni amministrative delegate in materia di collocamento ed avviamento al lavoro sono esercitate in stretta connessione con le attività di erogazione di servizi all'impiego.

2. I servizi all'impiego sono servizi di informazione, orientamento e di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2 bis. La Regione promuove l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato in conformità ai principi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

- La legge 12 marzo 1999, n. 68, reca: «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».

Note all'articolo 2

- Per il titolo della legge regionale 1/1998, vedi nota all'articolo 1.
- Il testo degli articoli 14 e 13 della legge 68/1999 è il seguente:

Art. 14*(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)*

1. Le Regioni istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato "Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento e gli organi amministrativi del Fondo sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

- a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
- b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
- c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

Art. 13*(Agevolazioni per le assunzioni)*

1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; la medesima fiscalizzazione viene concessa in relazione ai lavoratori con handicap intellettuale e psichico, assunti in base alla presente legge, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, previa definizione da parte delle regioni di criteri generali che consentano di contenere gli oneri a tale titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro competenza a valere sulle risorse annue di cui al comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo delle risorse eventualmente non impiegate;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero

del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata, sono indicati i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni di cui al comma 1.

9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 68/1999, come modificato dall'articolo 2 bis del decreto legge 20 dicembre 1999, n. 484, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27/2000, è il seguente:

Art. 5*(Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza unificata, sono individuate le mansioni che, in relazione all'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore del trasporto pubblico aereo, marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3. Sono altresì esentati dal predetto obbligo i datori di lavoro pubblici e privati del solo settore degli impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto. Per consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso modalità di servizio più evolute e competitive e per favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale di mezzi, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, i datori di lavoro pubblici e privati che operano nel settore dell'autotrasporto non sono tenuti, per quanto concerne il personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3.

3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l'intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la Conferenza unificata e sentite altresì le Commissioni parlamentari competenti per materia, che esprimono il loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che avviene solo in presenza di adeguata motivazione.

5. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La

riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 7.

6. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata.

7. Le Regioni, entro centoventi giorni dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di cui al presente articolo.

8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima Regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.

- Il testo dell'articolo 15 della legge 68/1999 è il seguente:

Art. 15

(Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dalle direzioni provinciali del lavoro e i relativi introiti sono destinati al Fondo di cui all'articolo 14.

3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche amministrazioni alle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle norme sul pubblico impiego.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo 14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 1/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13

(Assunzione di disabili e di condannati ammessi a misure alternative alla detenzione)

1. L'assunzione, al di fuori delle ipotesi previste dalla vigente legislazione sul collocamento obbligatorio, di *soggetti qualificati disabili* dalla normativa statale, nonché di soggetti condannati, ammessi alle misure alternative alla detenzione, può essere oggetto di intervento finanziario dell'Agenzia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 5, contributi nella misura prevista dal comma 4 dell'articolo 7 medesimo.

3. Per l'adeguamento del posto di lavoro dei *soggetti disabili* di cui al comma 1 assunti a tempo indeterminato sono concessi ai datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 5, contributi nella misura massima di lire venti milioni.

3 bis. *L'Agenzia promuove e attua l'inserimento lavorativo dei disabili di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 68/1999, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario anche avvalendosi, per il miglior esito dell'inserimento e secondo il profilo di ciascun caso, della consulenza e dell'accompagnamento dei servizi per l'inserimento lavorativo di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17.*

3 ter. *L'Amministrazione regionale provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 10 aprile 2001, n. 12 nel Bollettino*

Ufficiale della Regione e su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e all'assistenza, a emanare atti di indirizzo affinché per le finalità della presente legge i servizi per l'inserimento lavorativo operino in stretta integrazione con i dipartimenti di salute mentale.

- Il testo dell'articolo 11 della legge 68/1999 è il seguente:

Art. 11

(Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 ("Interventi per l'integrazione lavorativa delle persone handicappate"), è il seguente:

Art. 2

(Modalità attuative)

1. L'analisi della domanda e l'attivazione delle iniziative di cui alla presente legge competono ai Comuni singoli o associati negli ambiti del servizio sociale di base; a tal fine essi si avvalgono dei servizi di cui al comma 2 per la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti di inserimento lavorativo secondo le tipologie previste dal Capo II.

2. Gli inserimenti lavorativi sono seguiti da servizi territoriali costituiti da équipes di operatori specializzati operanti a livello sovracomunale; la

Giunta regionale con propria deliberazione provvede alla ricognizione dei soggetti istituzionali gestori dei servizi predetti, definisce gli standard minimi cui debbono soddisfare i servizi per l'inserimento lavorativo e definisce altresì, con apposito progetto obiettivo, le modalità organizzative e di svolgimento delle iniziative di inserimento.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 1/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 26

(Denominazione)

1. L'Agenzia del lavoro istituita con legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, assume la denominazione di Agenzia regionale per l'impiego, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica, ha sede in Trieste ed è articolata in strutture centrali e periferiche. Queste ultime sono denominate Uffici dell'Agenzia regionale per l'impiego, di seguito in forma abbreviata Uffici, ed è tramite questi ultimi che vengono erogati i servizi al pubblico.

Note all'articolo 5

- Per il titolo della legge regionale 1/1998, vedi nota all'articolo 1.

- Per il testo dell'articolo 11 della legge 68/1999, vedi nota all'articolo 3.

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17/1994, vedi nota all'articolo 3.

Note all'articolo 6

- Per il titolo della legge regionale 1/1998, vedi nota all'articolo 1.

- Il testo dell'articolo 12 della legge 68/1999 è il seguente:

Art. 12

(Cooperative sociali)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero professionista di cui al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.

- Per il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17/1994, vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 7

- Per il titolo della legge regionale 68/1999, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 9

- Per il titolo della legge regionale 1/1998, vedi nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 10

- La legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, reca: "Disposizioni varie in materia di competenza regionale".

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 ("Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali"), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3

1. L'organizzazione amministrativa della Regione, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, per assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'azione regionale, si ispira, a sua volta, ai seguenti principi e criteri fondamentali:

a) flessibilità ed integrazione delle strutture organizzative anche attraverso idonee verifiche procedurali;

b) omogeneità e complementarietà delle funzioni e delle materie.

2. Allo stesso fine, l'organizzazione del lavoro deve valorizzare e consentire:

a) la più ampia partecipazione del personale ai vari livelli funzionali di operatività e la responsabilizzazione dello stesso, in relazione ai compiti affidati;

b) il metodo della collegialità;

c) la qualificazione professionale, anche attraverso il costante svolgimento di programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;

d) la mobilità e la rotazione del personale;

e) l'adozione delle più moderne tecniche operative, anche attraverso il progressivo sviluppo dei sistemi informatici per l'automazione delle procedure;

e bis) il ricorso al telelavoro al fine di realizzare l'impiego flessibile delle risorse umane, nonché economie di gestione.

Note all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 1/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 20

(Progetti per l'attuazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione)

1. I progetti previsti dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono presentati all'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'articolo 26 dalle associazioni dei datori di lavoro, dagli ordini e dai collegi professionali e sono approvati dalla Commissione prevista dall'articolo 33.

2. In conformità all'articolo 15, comma 4, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come integrato dall'articolo 81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i soggetti presso i quali è svolta l'esperienza lavorativa corrispondono direttamente l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza dell'Agenzia. Le somme anticipate sono conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, sono rimborsate all'INPS da parte dell'Agenzia.

3. Gli interventi previsti per la realizzazione dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi da parte del Comitato di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali"), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 451/1994, e da ultimo modificato dall'articolo 81, comma 8, della legge 448/1998, è il seguente:

Art. 15

(Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione)

1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 14. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.

4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.

5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti.

6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.

7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.

8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di

cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 1/1998, come modificato dall'articolo 9, comma 7, della legge regionale 13/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32

(Competenze del Comitato)

1. Il Comitato adotta le deliberazioni concernenti:

a) il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo;

b) il Programma e i regolamenti di attuazione;

c) gli atti previsti dal combinato disposto dell'articolo 6 e dell'articolo 66 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

d) i regolamenti interni;

e) l'autorizzazione, anche in via permanente, alla stipulazione di contratti;

f) gli atti di indirizzo già attribuiti alla soppressa Commissione regionale per l'impiego;

f bis) le proposte per l'esercizio delle funzioni attribuite in materia di formazione professionale ai fini del loro inserimento nel piano regionale per la formazione professionale;

g) *(abrogata)*

h) le liti attive e passive, rinunce e transazioni.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 1/1998, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 41

(Compensi)

1. Al Vicepresidente dell'Agenzia, ai componenti il Comitato, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori effettivi competono i compensi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come modificato dall'articolo 85 della presente legge, e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute.

2. Per il trattamento di missione dei componenti del Comitato e dei revisori dei conti si fa riferimento alla misura prevista dalle norme vigenti per il personale regionale.

2 bis. Al presidente e ai componenti del Comitato di cui all'articolo 38 bis spettano i compensi di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 45/1988 e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute.

3. Ai componenti delle Commissioni di cui agli articoli 33, 34, 37 e 38 spetta un gettone di presenza nella misura stabilita per i componenti degli organi collegiali regionali ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 13, e il rimborso delle spese sostenute ai fini della partecipazione alle sedute.

- Per il testo dell'articolo 38 bis della legge regionale 1/1998, vedi articolo 6.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45 ("Disciplina delle indennità di carica e di presenza dovute dagli Enti regionali, dalle Aziende di promozione turistica, dagli Enti gestori di parchi naturali regionali, dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dal Consorzio per l'acquedotto del Friuli centrale, nonché modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1981, n. 12, ed alla legge regionale 8 gennaio 1987, n. 1"), come modificato dall'articolo 85 della legge regionale 1/1998, è il seguente:

Art. 6

(Agenzia regionale per l'impiego)

1. Al Vicepresidente dell'Agenzia regionale per l'impiego compete un'indennità mensile di carica di lire 3.800.000 lorde.

2. Ai componenti il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza

giornaliero nella misura di lire 70.000 lorde.

3. Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai soli revisori effettivi compete un'indennità annuale di carica rispettivamente di lire 3.000.000 lorde e di lire 2.500.000 lorde.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 ("Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi"), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16

(Incentivi all'occupazione)

1. Al fine di sviluppare l'occupazione mediante la creazione di posti aggiuntivi di lavoro, la Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, è autorizzata a concedere contributi alle piccole e medie imprese che effettuino assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da meno di 24 mesi o di soggetti in cerca di prima occupazione, con le priorità, stabilite dal regolamento di cui al comma 7, per residenti in Regione da almeno due anni.

2. Ai fini di cui al comma 1 si intendono posti aggiuntivi di lavoro quelli che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) eccedono l'incremento annuale medio degli occupati a tempo indeterminato nell'impresa nel triennio antecedente rispetto all'anno di *assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo*.

b) determinano un aumento degli occupati a tempo indeterminato nell'impresa rispetto al numero degli stessi alla fine dell'anno antecedente a quello di *assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo*.

3. Qualora l'impresa sia iscritta al registro delle imprese da meno di tre anni, si tiene conto dell'incremento medio degli occupati nel periodo antecedente rispetto all'anno di *assunzione del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo*, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 2.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi entro il limite massimo di lire dieci milioni per unità lavorativa.

5. I contributi sono revocati qualora i dipendenti non permangano alle dipendenze dell'impresa per almeno diciotto mesi.

6. L'Agenzia regionale per l'impiego è autorizzata a concedere ed erogare i contributi previsti dal comma 1 anche in via anticipata, a fronte della presentazione di domande corredate di fidejussione bancaria o assicurativa, prestata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3.

7. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi e, in particolare, i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione e le ipotesi di revoca dei benefici concessi, nonché le modalità di prestazione delle fidejussioni ed i contenuti delle medesime sono disciplinati da apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge regionale 14 gennaio 1998 n. 1.

8. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo la regola del «de minimis».

9. L'Agenzia regionale per l'impiego è autorizzata, anche ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge regionale 1/1998, ad avvalersi del proprio Tesoriere, o di altro soggetto esterno specializzato, per l'escussione dei soggetti che hanno prestato fidejussione.

Note all'articolo 17

- Per il testo dell'articolo 12 bis della legge regionale 1/1998, vedi articolo 2.

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, è il seguente:

Articolo 88 (ex articolo 93)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o

mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

- Il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 ("Disciplina degli adempimenti regionali per l'attuazione dell'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea"), è il seguente:

Art. 1

(Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE)

(omissis)

3. Qualora il bilancio regionale, la legge finanziaria e le leggi di assestamento e di variazione del bilancio contengano disposizioni concernenti aiuti soggette all'obbligo di notificazione, tali disposizioni sono notificate immediatamente dopo l'approvazione finale del progetto di legge. In tali casi è inserita nel testo legislativo apposita disposizione con la quale sono sospesi gli effetti delle singole disposizioni notificate sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea. Ad avvenuto ricevimento della comunicazione di tale esito positivo, l'avviso è pubblicato tempestivamente.

(omissis)

- Il Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") è pubblicato nella GUCE n. L 10 del 13 gennaio 2001.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 133

- presentato al Consiglio regionale in data 23 maggio 2000;
- assegnato alla II Commissione permanente, in data 30 maggio 2000;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute n. 77 del 18 ottobre 2000, n. 79 dell'8 novembre 2000, n. 80 del 21 novembre 2000 e approvato, all'unanimità, con modifiche, nella seduta n. 83 del 14 febbraio 2001, con relazioni dei consiglieri Moretton e Vanin;
- esaminato dal Consiglio regionale nel testo propo-

sto dalla Commissione nella seduta pomeridiana dell'1 marzo 2001 e approvato, a maggioranza, con modifiche, nella seduta medesima;

- legge dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto speciale;
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso ed il consenso all'urgenza con nota del Commissario del Governo di data 5 aprile 2001, prot. n. 19/2-359/2001 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
19 marzo 2001, n. 077/Pres. (Estratto).

Approvazione del Piano territoriale infraregionale della XI zona industriale di interesse regionale posta sui territori dei Comuni consorziati di Cividale del Friuli e Moimacco.

Con decreto del Presidente della Regione n. 077/Pres. di data 19 marzo 2001 é stato approvato il Piano territoriale infraregionale della XI zona industriale di interesse regionale posta sui territori dei Comuni consorziati di Cividale del Friuli e Moimacco, adottato dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Orientale.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici del Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Orientale e dei Comuni interessati.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 marzo 2001, n. 083/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 46 e 79, legge regionale 6/1997, articolo 9. Specificazione dettagliata delle singole particelle catastali dei beni di proprietà regionale ricadenti all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata assegnate in gestione all'Azienda dei Parchi e delle Foreste regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed in particolare:

- l'articolo 46 con il quale è istituita la Riserva naturale regionale della Val Cavanata ed i relativi beni di proprietà regionale affidati alla gestione diretta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali,

- l'articolo 79, comma 1, come modificato ed integrato dall'articolo 9 della legge regionale n. 6/1997, che prevede la definizione - con decreto del Presidente

della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze - dei beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 giugno 1997, n. 0199/Pres. con il quale sono stati definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e tra i quali risulta una parte dei Beni ex E.N.T.V. Az. Agr. Vittoria in Fossilon di Grado per una superficie di 145,8647 ettari;

PRESO ATTO che con il citato decreto non sono stati specificatamente elencati i singoli mappali del territorio della Riserva naturale regionale da attribuire alla gestione dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

CONSTATATA l'opportunità di evidenziare con chiarezza il territorio e quindi i relativi mappali del patrimonio regionale interni alla Riserva naturale regionale della Valle Cavanata da assegnare alla gestione dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

VISTA la legge regionale 14 agosto 1987 n. 21 e la legge regionale 13 settembre 1999 n. 25 articolo 16 commi 9 e 14, come modificato dalla legge regionale 3 luglio 2000 n. 13, con la quale si prevede di alienare in particolare gli immobili in affitto dell'Azienda Agricola Vittoria di Fossilon di Grado;

RITENUTO che gli immobili in affitto individuati da mappali parzialmente esterni alla Riserva naturale regionale possano essere alienati in quanto non completamente interessati da valori naturalistici o comunque non interessati dalle finalità di gestione dell'area protetta e che pertanto gli stessi rimangano in gestione all'ERSA;

PRESO ATTO che i mappali elencati a suo tempo dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali comprendevano anche terreni in affitto parzialmente esterni alla Riserva;

VISTO il nuovo elenco dettagliato dei mappali (allegato A) relativo ai terreni del patrimonio regionale interni alla Riserva naturale regionale della Valle Cavanata non soggetti a locazioni od affitti con terzi individuato concordemente dall'ERSA e dall'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;


SU conforme deliberazione della Giunta regionale n. 715 del 9 marzo 2001;

DECRETA


Art. 1

Per il perseguimento dei compiti ed il raggiungimen-


Allegato A



Allegato A



Allegato A



I

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 marzo 2001, n. 088/Pres.

**Legge regionale 24/1999, articolo 16, comma 4.
Regolamento del Fondo Sociale dell'A.T.E.R. di Trieste.
Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 che, al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna A.T.E.R., ha istituito un apposito Fondo Sociale;

VISTO il 4° comma del succitato articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 che espressamente dispone che: «Le modalità di utilizzazione del Fondo Sociale di cui al comma 1°, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R., sentiti i Comuni nei quali opera l'A.T.E.R. medesima, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima».

VISTA la deliberazione punto 9) ordine del giorno - P.V. 605 di data 28 novembre 2000, trasmessa con nota n. 18033 del 28 novembre 2000 e pervenuta l'11 dicembre 2000, con la quale l'A.T.E.R. di Trieste ha provveduto ad adottare il Regolamento del Fondo Sociale, di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 24/1999, nel testo allegato alla medesima deliberazione;

RITENUTO di dover provvedere, per quanto di competenza e ai sensi del 4° comma del succitato articolo 16 della legge regionale n. 24/1999, all'approvazione di detto Regolamento dell'A.T.E.R. di Trieste;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 722 del 9 marzo 2001;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il «Regolamento del Fondo Sociale dell'A.T.E.R. di Trieste» di cui all'articolo 16, 4° comma della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Trieste, lì 22 marzo 2001

ANTONIONE

REGOLAMENTO del FONDO SOCIALE dell'A.T.E.R. di TRIESTE (Legge regionale 27 agosto 1999 - articolo 16)

Art. 1 (Costituzione)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 è costituito il Fondo Sociale per la Provincia di Trieste.

Art. 2 (Risorse)

1. Il Fondo Sociale è alimentato con finanziamenti periodicamente stanziati dai seguenti soggetti:

- L'A.T.E.R. della Provincia di Trieste;
- I Comuni della Provincia di Trieste in cui sono ubicati alloggi di edilizia sovvenzionata in proprietà od in gestione dell'A.T.E.R.;
- La Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Di norma l'assegnazione delle risorse, quantificata su base annua, da parte dei vari soggetti ha periodicità biennale, coincidente con quella del Piano Finanziario di cui all'articolo 65, comma 5°, della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 23 della legge regionale n. 24/1999, mentre l'erogazione e l'utilizzo avviene per ciascun esercizio.

3. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti assegnano risorse, su base annua, non inferiori al 10% dell'importo per ICI pagato dall'A.T.E.R. nell'ultimo periodo utile d'imposta. Per i Comuni in cui l'A.T.E.R. non ha alloggi in proprietà, le risorse in argomento sono assegnate dall'Amministrazione comunale.

4. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti assegnano risorse concordando l'importo con l'A.T.E.R..

5. L'A.T.E.R. assegna risorse, su base annua, non inferiori al 50% di quelle assegnate dai Comuni nel medesimo periodo.

6. La Regione provvede con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel proprio bilancio, così come previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 24/1999.

Art. 3 (Utilizzo)

1. Le risorse provenienti dalla Regione vengono utilizzate dall'A.T.E.R. per le finalità di cui all'articolo 65, comma 1°, lettera c), della legge regionale n. 75/1982 e quindi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nell'ambito delle predette finalità, la Regione dispone in ordine alla destinazione delle risorse

se in questione con il provvedimento di concessione del finanziamento.

2. Le risorse provenienti da ciascun Comune e la proporzionale quota dell'A.T.E.R. sono utilizzate a favore di utenti di edilizia sovvenzionata residenti nel corrispondente Comune per il pagamento totale o parziale di quanto dovuto all'A.T.E.R. per canoni di locazione e rimborso spese reversibili, comprese eventuali morosità pregresse.

3. L'individuazione dei soggetti beneficiari e la quantificazione del beneficio, entro le risorse disponibili per ciascun Comune, avvengono a cura delle singole Amministrazioni Comunali in base a motivate situazioni di difficoltà socio-economica. Non possono in alcun caso essere ammessi ai benefici soggetti che fruiscono di reddito, con riferimento all'ultimo periodo di imposta, superiore al limite di cui all'articolo 61, comma 1°, lettera e) della legge regionale n. 75/1982 o che siano in situazione di revoca per le motivazioni di cui all'articolo 61, comma 1°, lettere a), c) ed f), della medesima legge regionale n. 75/1982.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 marzo 2001, n. 089/Pres.

**Legge regionale 24/1999, articolo 16, comma 4.
Regolamento del fondo sociale dell'A.T.E.R. di Pordenone. Approvazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 che, al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna A.T.E.R., ha istituito un apposito Fondo Sociale;

VISTO il 4° comma del succitato articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 che espressamente dispone che: «Le modalità di utilizzazione del Fondo Sociale di cui al comma 1°, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.T.E.R., sentiti i Comuni nei quali opera l'A.T.E.R. medesima, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima».

PRESO ATTO che, ai sensi del succitato 4° comma, l'A.T.E.R. di Pordenone, prima di provvedere all'adozione del Regolamento in oggetto, ha provveduto a trasmettere a tutte le Amministrazioni Comunali interessate della Provincia di Pordenone, con nota n. 10802 di data 10 novembre 2000, tale proposta di Regolamen-

to, per consentire di formulare eventuali osservazioni e suggerimenti sulla medesima;

VISTA la deliberazione n. 5949 di data 19 dicembre 2000, trasmessa con nota n. 12997 di data 22 dicembre 2000 e ritrasmessa successivamente con nota n. 104 di data 5 gennaio 2001, con la quale l'ATER di Pordenone ha provveduto ad adottare il Regolamento del Fondo Sociale, di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 24/1999, nel testo allegato alla medesima deliberazione;

RITENUTO di dover provvedere, per quanto di competenza e ai sensi del 4° comma del succitato articolo 16 della Legge Regionale n. 24/1999, all'approvazione di detto Regolamento dell'A.T.E.R. di Pordenone;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 721 del 9 marzo 2001;

DECRETA

Art. 1

E' approvato il «Regolamento del Fondo Sociale dell'A.T.E.R. di Pordenone», di cui all'art. 16, 4° comma della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Trieste, lì 22 marzo 2001

ANTONIONE

**REGOLAMENTO del FONDO SOCIALE
dell'A.T.E.R. di PORDENONE
(Legge regionale 27 agosto 1999 - articolo 16)**

Art. 1
(Costituzione)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 16 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 è costituito il Fondo Sociale per la Provincia di Pordenone.

Art. 2
(Risorse)

1. Il Fondo Sociale è alimentato con fondi periodicamente stanziati dai seguenti soggetti:

- L'A.T.E.R. della Provincia di Pordenone;

- I Comuni della Provincia di Pordenone in cui sono ubicati alloggi di edilizia sovvenzionata in proprietà od in gestione dell'A.T.E.R.;

- La Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Di norma l'assegnazione delle risorse, quantificata su base annua, da parte dei vari soggetti ha peri-

odicità biennale, coincidente con quella del Piano Finanziario di cui all'articolo 65, comma 5°, della legge regionale n. 75/1982, come modificato dall'articolo 23 della legge regionale n. 24/1999, mentre l'erogazione e l'utilizzo avviene per ciascun esercizio.

3. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti assegnano risorse, su base annua, non inferiori al 10% dell'importo per ICI pagato dall'A.T.E.R. nell'ultimo periodo utile d'imposta. Per i comuni in cui l'A.T.E.R. non ha alloggi in proprietà, le risorse in argomento sono assegnate dall'Amministrazione comunale.

4. I comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti assegnano risorse concordando l'importo con l'A.T.E.R.

5. L'A.T.E.R. assegna risorse, su base annua, non inferiori al 50% di quelle assegnate dai Comuni nel medesimo periodo.

6. La Regione provvede con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel proprio bilancio, così come previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 24/1999.

Art. 3
(Utilizzo)

1. Le risorse provenienti dalla Regione vengono utilizzate dall'A.T.E.R. per le finalità di cui all'articolo 65, comma 1°, lettera c), della legge regionale n. 75/1982 e quindi per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ovvero per l'ammortamento di finanziamenti destinati alla costruzione od al recupero di alloggi. Nell'ambito delle predette finalità, la Regione dispone in ordine alla destinazione delle risorse in questione con il provvedimento di concessione del finanziamento.

2. Le risorse provenienti da ciascun Comune e la proporzionale quota proveniente dall'A.T.E.R. sono utilizzate, secondo linee concertate tra i suddetti Enti, per permettere interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o per la realizzazione di strutture in favore di utenti di edilizia sovvenzionata nel corrispondente Comune.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
22 marzo 2001, n. 090/Pres.

Legge regionale 3/1996. Articolo 12 C.C. - Consorzio di Comunioni Familiari: Comunella Jus - Vicinia Srenja di Contovello - Kontovel, con sede in Trieste, Contovello, 153. Riconoscimento personalità giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 5 gennaio 1996, n. 3;

VISTA la domanda del 6 maggio 1999 del Presidente della Comunella Jus - Vicinia Srenja di Contovello - Kontovel, con sede in Trieste, Contovello, 153, diretta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica del consorzio;

VISTO l'atto di ricognizione del 23 ottobre 1998 Rep. n. 85773, racc. n. 6440 rogito dal notaio dott. Roberto Comisso;

VISTO lo statuto attualmente in vigore, allegato all'atto di ricognizione del 23 ottobre 1998 di cui sopra;

VISTO che in prima istanza, la Direzione regionale delle foreste riteneva, anche sulla base delle considerazioni espresse con la circolare prot. 1898/1.9.60/2 del 12 maggio 1999 della Direzione regionale delle autonomie locali - Servizio usi civici, di non accogliere la domanda presentata dalla Comunella Jus - Vicinia Srenja di Contovello - Kontovel;

VISTO il ricorso presentato in data 22 ottobre 1999, dalle Comunelle nella Provincia di Trieste: Jus - Vicinie - Srenje di Santa Croce - Kríz, Opicina - Općine, Contovello - Kontovel e Rupingrande - Repen, per l'annullamento del diniego di riconoscimento della personalità giuridica comunicato con la nota direzionale di cui sopra;

VISTO che con sentenza n. 369/2000 del 24 marzo 2000, il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso affermando il diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sentenza de qua;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

CONSTATATO che il consorzio in esame possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge regionale 3/1996;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge dell'atto costitutivo e dello statuto della Comunella Jus - Vicinia Srenja di Contovello - Kontovel;

RITENUTO che, le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificano la Comunella Jus - Vicinia Srenja di Contovello - Kontovel, con sede in Trieste, Contovello, 153 come Consorzio di Comunioni familiari;

VISTI gli articoli 12 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni d'attuazione;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116, articolo 1;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 700 del 9 marzo 2001;

DECRETA

- E' riconosciuta la personalità giuridica alla Comunella Jus - Vicinia Srenja di Contovello - Kontovel, con sede in Trieste, Contovello, 153.

- E' approvato lo statuto della Comunella Jus - Vicinia Srenja di Contovello - Kontovel, con sede in Trieste, Contovello, 153, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

-Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 22 marzo 2001

ANTONIONE

STATUTO - STATUT DELLA COMUNELLA JUS - VICINIA SRENJA DI CONTOVELLO - KONTOVEL

Art. 1

Natura

La Comunella Jus - Vicinia Srenja di Contovello - Kontovel è una comunione familiare di diritto privato, costituita dai Capifamiglia dei Comunisti (in seguito detti Consorti) di antico insediamento che si succedono per eredità secondo le tradizioni, e che esercitano in comune il diritto di proprietà sull'antico patrimonio agro-silvo-pastorale e sui beni e servizi connessi o successivamente acquistati.

Art. 2

Sede, denominazione

La Comunella Jus - Vicinia Srenja di Contovello - Kontovel ha la sua sede in località Contovello - Kontovel n. 153 nel Comune Trieste - Občina Trst.

La denominazione ufficiale della Comunella Jus - Vicinia Srenja di Contovello - Kontovel è «Comunella Jus - Vicinia Srenja - Contovello - Kontovel».

Art. 3

Finalità

La Comunella Jus - Vicinia Srenja si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di assoluta proprietà e di organizzare, in comune e a favore dei Consorti, l'esercizio di attività volte alla cura, alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune, in base alle consuetudini e alle tradizioni.

La Comunella Jus - Vicinia Srenja può inoltre promuovere autonomamente o favorire le iniziative di altre organizzazioni, dirette alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale nell'ambito del Comune censuario di appartenenza, purché non contrastanti con le finalità primarie di cui al capoverso precedente.

Art. 4

Beni della Comunella Jus - Vicinia Srenja

Il patrimonio antico è costituito dai beni pervenuti in proprietà in base all'iscrizione nei libri tavolari, o per usucapione, nella loro intera consistenza e descrizione quali apparenti dal libro tavolare PT 1821, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2927 del C.C. di Contovello e sono iscritti ai nomi di:

a) La Comune di Contovello

I beni della Comunella Jus - Vicinia Srenja, chiamati tradizionalmente «proprietà assoluta» sono costituiti:

a) dai beni allodiali (tramandati da padre a figlio) appresi per decreto dell'Autorità statale o comunque acquistati a qualsiasi titolo in data anteriore al 31 dicembre 1952.

Detti beni, costituenti il patrimonio antico della Comunella Jus - Vicinia Srenja, sono indivisibili, inalienabili e indisponibili, in quanto soggetti a vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali.

b) dai beni acquistati successivamente al 31 dicembre 1952, chiamati «nuovo patrimonio», i quali possono formare oggetto di libera contrattazione e quindi non soggetti a vincoli imposti al bene antico.

L'utilizzazione del bene comune avviene in conformità alla sua destinazione in modo indiviso, cioè per quote.

Art. 5

Occasioni di lavoro

Con la conservazione e il miglioramento del patrimonio comune, la Comunella Jus - Vicinia Srenja promuove occasioni di lavoro per le famiglie dei Consorti ed attività di interesse per la Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Art. 6

Soggetti

I Soggetti sono i Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja portatori dell'interesse familiare, riuniti nella Comunella Jus - Vicinia Srenja e costituiscono comunione di persone e di beni in base allo statuto ed alle consuetudini. Essi esercitano in comune, da tempo immemorabile, il diritto di proprietà sul patrimonio della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Art. 7

Acquisto dello Stato di Consorte della Comunella Jus - Vicinia Srenja

In conformità alle antiche consuetudini, sempre osservate per l'acquisizione del titolo di Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja hanno diritto di chiedere l'iscrizione nel libro catastale quei cittadini che:

a) per donazione o alla morte dei propri ascendenti legittimi risultino legittimi discendenti di un Consorte.

Alla morte di un Consorte pertanto, tutti i suoi figli, conviventi o non, cioè Capifamiglia, possono chiedere l'iscrizione nel libro catastale.

Il regolamento può prescrivere il pagamento di una tassa d'iscrizione e ritardare fino ad un anno l'esercizio dei diritti di Consorte, quando i figli siano più di uno e tutti Capifamiglia.

I figli naturali riconosciuti e quelli adottivi sono equiparati ai figli legittimi, purché residenti nella Provincia di Trieste.

Per i figli minorenni la domanda è proposta da chi esercita la patria potestà; eccezionalmente l'iscrizione può essere disposta d'ufficio dal Consiglio Direttivo della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

b) hanno acquisito tale diritto, adempiendo alle condizioni di tempo, di modo, di contributi in denaro o lavoro, da stabilirsi caso per caso in forza di apposita deliberazione dell'Assemblea della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Art. 8

Sospensione dall'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja

Vengono sospesi dall'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja i Consorti che:

a) non risultano residenti nella Provincia di Trieste la sospensione opera automaticamente, tuttavia decade dopo sei mesi di stabile residenza nella Provincia di Trieste;

b) palesemente danneggiano o pregiudicano la conservazione del patrimonio della Comunella Jus - Vicinia Srenja;

c) contravvengono alle disposizioni del presente Statuto o alle consuetudini.

Le sospensioni di cui alle lettere b) e c) vengono deliberate dall'Assemblea della Comunella Jus - Vicinia Srenja, con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione; l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Art. 9

Perdita dell'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja

Perdono il diritto all'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja i Consorti che:

a) per 20 anni consecutivi non abbiano esercitato alcuno dei diritti ed adempiuto ad alcuno dei doveri a loro spettanti, presumendosi la loro rinuncia;

b) omettono di presentare la domanda di iscrizione nel libro del Catasto nei 5 anni successivi alla morte di un Consorte, del quale risultano essere legittimi discendenti.

La perdita dei diritti di cui sopra viene deliberata dall'Assemblea della Comunella Jus - Vicinia Srenja, a maggioranza di due terzi dei partecipanti e comporta la cancellazione dal libro del Catasto. Contro tale deliberazione, che deve essere notificata al destinatario entro 30 giorni dall'approvazione, l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni dalla notificazione, al Collegio dei Sindaci.

Non perde lo stato di Consorte chi dopo l'iscrizione nel libro del Catasto venga adottato da persona non appartenente alla Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Art. 10

Catasto della Comunella Jus - Vicinia Srenja

Per Catasto o libro dei soci della Comunella Jus - Vicinia Srenja si intende il ruolo dei Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja con l'indicazione del titolo di appartenenza alla Comunella Jus - Vicinia Srenja.

L'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja spetta soltanto agli iscritti nel libro del catasto, a decorrere dal momento dell'iscrizione stessa.

Il libro del Catasto della Comunella Jus - Vicinia Srenja è depositato presso la sede della Comunella Jus - Vicinia Srenja o presso il Presidente in carica e ogni Consorte può prenderne visione o chiederne copia a proprie spese.

L'Assemblea procede alla revisione generale del libro del Catasto almeno ogni dieci anni, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Diritti e doveri dei consorti

I Consorti della Comunella Jus - Vicinia Srenja che non siano decaduti o sospesi, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo all'interno della Comunella Jus - Vicinia Srenja e alla partecipazione attiva alle adunanze dell'Assemblea generale, nonché al godimento dei beni

della Comunella Jus - Vicinia Srenja, ai sensi delle determinazioni degli organi sociali e nel rispetto delle norme statutarie e consuetudinarie.

I Consorti hanno il dovere di ottemperare alle norme del presente Statuto, alle regole consuetudinarie e alle decisioni degli organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja, nonché di partecipare attivamente a tutte le iniziative promosse dagli stessi, con particolare riguardo a quelle dirette alla conservazione e allo sviluppo del patrimonio comune.

CAPITOLO II
ORDINAMENTO INTERNO E
RAPPRESENTANZA DELLA
COMUNELLA JUS - VICINIA SRENJA

CAPO PRIMO
DEFINIZIONE

Art. 12

Organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja

Gli organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja sono:

- a) l'Assemblea generale della Comunella Jus - Vicinia Srenja;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

CAPO SECONDO
ASSEMBLEA GENERALE

Art. 13

Competenze

All'Assemblea Generale, costituita da tutti i Consorti sono attribuite le seguenti competenze:

- a) approvazione dello Statuto e delle relative modifiche;
- b) approvazione delle variazioni al libro del Catasto;
- c) approvazione del conto consuntivo dell'esercizio annuale e della relazione sullo stato della Comunella Jus - Vicinia Srenja (in seduta ordinaria);
- d) approvazione dei regolamenti di attuazione dello Statuto e delle relative modifiche;
- e) surrogazione dei Consiglieri e dei Sindaci che siano venuti a mancare per qualsiasi causa;
- f) accordi di tipo associativo con altre organizzazioni della medesima natura;
- g) trattazione e decisione degli altri argomenti posti all'Ordine del giorno.

Ogni 4 anni l'Assemblea, costituita in seggio elettorale, procede all'elezione per alzata di mano o a scrutinio segreto del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci.

L'Assemblea può inoltre sostituire in ogni momento l'intero Consiglio, quando i suoi componenti elettivi siano ridotti a tre oppure in base a deliberazione motivata da gravi violazioni statutarie.

Art. 14
Funzionamento

L'Assemblea generale si riunisce in seduta ordinaria una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per gli adempimenti di cui alla lettera c) dell'articolo precedente, e in seduta ordinaria o straordinaria su eventuale richiesta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Consorti iscritti nel libro del Catasto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale - indicante luogo, ora e Ordine del giorno della seduta - viene redatto dal Consiglio direttivo ed affisso all'Albo della Comunella Jus - Vicinia Srenja almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le assemblee ordinarie e straordinarie regolarmente convocate deliberano validamente, qualunque sia il numero degli intervenuti, su tutti gli argomenti all'Ordine del giorno, fatta eccezione per le maggioranze previste in materie specifiche.

Lo Statuto e le sue modificazioni sono deliberati con la presenza - anche a mezzo delega - di almeno la maggioranza dei Consorti e con il voto favorevole di due terzi dei partecipanti.

Le deliberazioni in materia statutaria devono essere verbalizzate da un notaio: tutte le altre dal Segretario della Comunella Jus - Vicinia Srenja, con la controfirma del Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Segretario, il Presidente nomina un sostituto scegliendolo tra i membri del Consiglio Direttivo.

Le sedute dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Art. 15

Partecipazione alle sedute

Ciascun Consorte ha diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea generale, di intervenire nella discussione e di formulare proposte sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Il minore ed il Consorte che si trovi nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può essere rappresentato, in base a delega scritta, da altro Consorte non componente il Consiglio.

Nessun Consorte può avere più di quattro deleghe.

Il Consorte che senza motivo giustificato non partecipi, direttamente o per delega, per 3 anni consecutivi alle riunioni, perde il diritto al godimento del patrimonio comune.

CAPO TERZO CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16

Composizione e competenze

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 8 Consiglieri, eletti dall'Assemblea Generale, tra i quali vengono ripartite, in base alle norme del presente Statuto, le funzioni di Presidente, Vice - Presidente, Segretario e Tesoriere della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione del patrimonio comune. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli che per Statuto sono di esclusiva competenza degli altri organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, in particolare, per:

- a) proporre, all'unanimità, le variazioni al libro del Catasto;
- b) eleggere il Presidente ed il vice Presidente, fissandone i relativi onorari;
- c) assumere e licenziare il personale;
- d) provvedere a tutti gli affari correnti, nonché alle liti attive e passive;
- e) approvare eventuali piani o progetti pluriennali;
- f) deliberare, previa pubblicazione all'Albo della Comunella Jus - Vicinia Srenja, in materia di patrimonio disponibile, con particolare riguardo alle compravendite, agli atti ed ai contratti di qualsiasi natura;
- g) redigere il rendiconto dell'esercizio annuale con la relazione sullo stato della Comunella Jus - Vicinia Srenja;
- h) deliberare in ordine ai rapporti con altri Enti pubblici e privati;
- i) convocare le Assemblee, determinandone l'Ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla raccolta, conservazione e pubblicazione delle consuetudini e delle tradizioni.

Art. 17

Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con avviso recapitato al domicilio almeno 3 giorni prima con la precisazione dell'Ordine del giorno:

- a) almeno ogni quattro mesi;
- b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- c) su richiesta di almeno 3 Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente, con la presenza di almeno 3 Consiglieri, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente; le deliberazioni di straordinaria amministrazione sono adottate con la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, mentre quelle di ordinaria amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il verbale delle riunioni viene redatto dal Segretario e controfirmato dal Presidente.

Art. 18

Partecipazione alle sedute

Decade dall'incarico il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive: trascorso un mese dalla notifica della decadenza, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente coopta un Consorte fino alla prima Assemblea dei Consorti.

Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano i soli Consiglieri ed in via eccezionale le persone ammesse dal Consiglio stesso per esprimere pareri su singole questioni, senza diritto di voto.

Alle sedute del Consiglio possono, per deliberazioni non riservate, presenziare senza diritto di voto e di parola tutti i Consorti.

CAPO QUARTO PRESIDENTE

Art. 19

Competenze

Il Presidente è il legale rappresentante della Comunella Jus - Vicinia Srenja. Accettando l'incarico s'impegna solennemente a difendere i diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja e dei Consorti ed a promuoverne gli interessi mediante la tempestiva convocazione ed il regolare funzionamento del Consiglio Direttivo, curando la sollecita attuazione delle relative deliberazioni anche nelle procedure tavolari e di tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti; vigilando sulla conservazione del patrimonio, sull'andamento dei lavori e sull'attività dei dipendenti, sull'aggiornamento dell'archivio e del libro del Catasto.

Il Presidente è inoltre competente a nominare il Segretario e il Tesoriere della Comunella Jus - Vicinia Srenja, scegliendoli tra i Consiglieri, e a fissarne i relativi onorari.

Art. 20

Durata in carica, sostituzione

Il Presidente dura in carica quattro anni e non è immediatamente rieleggibile per più di due volte.

In caso d'impedimento lo sostituisce il Vice Presidente, con l'obbligo di assumere lo stesso impegno e la stessa responsabilità.

CAPO QUINTO COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 21

Composizione e competenze

Il Collegio dei Sindaci è composto da 1 Presidente, 2 membri effettivi e 2 membri supplenti.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'attività degli organi della Comunella Jus - Vicinia Srenja e le relative deliberazioni, soprattutto per verificarne la compatibilità con lo Statuto, con i regolamenti e con le regole consuetudinarie, partecipa alle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, e può chiederne la convocazione ogni qualvolta dall'esame dei libri sociali o comunque dall'esercizio della sua attività di controllo risultasse necessario proporre particolari provvedimenti.

Il Collegio dei Sindaci può inoltre fungere da Collegio Arbitrale, con compiti di composizione delle eventuali controversie nella interpretazione e nella applicazione dello Statuto, delle consuetudini e di liti comunque relative all'esercizio dei diritti della Comunella Jus - Vicinia Srenja.

CAPO SESTO DISPOSIZIONI VARIE

Art. 22

Incompatibilità con le cariche sociali

Non può essere eletto Presidente, Consigliere o Sindaco e se già eletto decade, chi abbia rapporti di lite o di lavoro dipendente fisso con la Comunella Jus - Vicinia Srenja.

Non può essere eletto come Presidente chi già riveste tale carica in altre Vicinie - Srenje-Comunelle.

Art. 23

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni approvate dagli organi della Comu-

nella Jus - Vicinia Srenja sono pubblicate all'Albo della Comunella Jus - Vicinia Srenja per 7 giorni consecutivi e diventano esecutive al termine della pubblicazione e una copia è trasmessa alla Comunanza Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Ciascun organo della Comunella Jus - Vicinia Srenja può in caso di urgenza e con separata votazione dichiarare l'immediata eseguibilità delle proprie deliberazioni.

CAPITOLO III

RAPPORTI DELLA COMUNELLA JUS - VICINIA SRENJA CON LA COMUNANZA - AGRARNA SKUPNOST DELLE COMUNELLE JUS VICINIE SRENJE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Art. 24

Associazione

Ferma la propria autonomia, della singola Comunella Jus - Vicinia Srenja è associata alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della Provincia di Trieste.

Il Presidente della Comunella Jus - Vicinia Srenja fa parte del Consiglio della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenja della Provincia di Trieste.

Art. 25

Finalità

La Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje della provincia di Trieste si propone di coordinare le iniziative e le attività delle Comunelle - Jus Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste, sia in via generale che per materie dalle stesse definite di comune interesse.

Una copia di ciascuna deliberazione approvata dagli organi collegiali della Comunella Jus - Vicinia Srenja viene, a tal fine, trasmessa per approvazione alla Comunanza - Agrarna Skupnost.

I rapporti della Comunella Jus - Vicinia Srenja con la Regione, la Provincia, il Comune di appartenenza e con la Comunità Montana sono instaurati attraverso la Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje.

Art. 26

Conferimento di compiti specifici

La Comunella Jus - Vicinia Srenja può conferire alla Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, in forza di apposita deliberazione, i

seguenti compiti:

- a) la ricognizione dello Statuto, la sua redazione o rielaborazione, in base alle proprie consuetudini;
- b) la ricognizione e l'aggiornamento periodico del Catasto della Comunella Jus - Vicinia Srenja;
- c) la ricognizione generale del patrimonio, indicando la consistenza, ove possibile l'origine e la destinazione.

Art. 27

*Esercizio del pascolo
su beni di altre comunelle e vicinie
su quelli della comunanza - Agrarna Skupnost*

La Comunella Jus - Vicinia Srenja può assumere, in tutto o in parte, l'organizzazione e la gestione del pascolo non più esercitato da altre Comunelle - Jus o Vicinie - Srenje della Provincia di Trieste sui beni propri e su quelli della Comunanza - Agrarna Skupnost delle Comunelle Jus - Vicinie Srenje, secondo le tradizioni e il presente Statuto.

Art. 28

Norma finale

Per tutto quanto non è regolato o previsto nel presente Statuto valgono le regole consuetudinarie, le norme del Codice Civile e le altre norme legislative e regolamentari applicabili alle organizzazioni di questo tipo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
26 marzo 2001, n. 092/Pres.

Legge regionale 13/1998, articoli 127 e 128. Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza sindacale. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0202/Pres. del 24 giugno 1999 con il quale è stato nominato, ai sensi dell'articolo 128, comma 3, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, il Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il dott. Andrea Polacco, quale componente designato dalla Giunta regionale;

VISTA la deliberazione n. 447 del 16 febbraio 2001 con la quale, la Giunta regionale ha preso atto delle dimissioni rassegnate, a far tempo dal 20 gennaio 2001, dal dott. Andrea Polacco da detto incarico ed ha designato, in sua sostituzione, l'avv. Pierpaolo Safret;

RITENUTO di provvedere in conformità;

DECRETA

L'avv. Pierpaolo Safret è nominato componente del Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale, di cui all'articolo 128, comma 3, della legge regionale 13/1998, in sostituzione del dott. Andrea Polacco, dimissionario.

Trieste, lì 26 marzo 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
29 marzo 2001, n. 094/Pres.

Fissazione della data delle elezioni per il rinnovo degli Organi delle Amministrazioni comunali e provinciali della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

CONSIDERATO che nell'anno 2001 devono essere rinnovati gli organi di trentatré comuni della Regione, nonché delle province di Gorizia, Trieste e Udine;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 18, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, la Regione esercita, a far data dal 1° gennaio 1998, tutte le funzioni collegate al procedimento di elezione negli enti locali, compresa la fissazione della data per lo svolgimento delle elezioni e la convocazione dei comizi elettorali;

CONSIDERATO, infine, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14», dette elezioni si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno;

RITENUTO di fissare per la giornata di domenica 10 giugno 2001 la data dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi dei Comuni e delle Province;

CONSIDERATO quindi che l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci avrà luogo nella giornata di domenica 24 giugno 2001;

VISTI gli articoli 7 e 18 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

VISTO l'articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 21 aprile 1999, n. 10;

VISTA la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9;

DECRETA

Le elezioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali della Regione che devono tenersi nel turno unico annuale compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno sono fissate per la giornata di domenica 10 giugno 2001.

L'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Presidenti delle province avrà luogo nella giornata di domenica 24 giugno 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 29 marzo 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 febbraio 2001, n. EST. 43-D/ESP/4412. (Estratto).

Rettifica del decreto n. EST. 1373-D/ESP/4412 del 14.11.2000 con il quale si è determinata l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte del Comune di Varmo, per la realizzazione del P.I.P. comunale.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

I punti 1, 2 e 3 del decreto n. EST. 1373-D/ESP/4412 del 14 novembre 2000 sono stralciati.

Art. 2

L'articolo 1 del decreto n. EST. 1375-D/ESP/4412 del 14 novembre 2000 è integrato con l'aggiunta dei seguenti punti:

3) P.ta 3576, foglio 22, mappale 792 di mq. 800, superficie da espropriare: mq. 800
 R.D. a mq. L. 195 R.D. x 10 = L. 1.950,
 indennità: L. 18.000 + L. 1.950/2 = L. 9.098,
 L. 9.098 x mq. 800 = L. 7.278.400,
 L. 7.278.400 - 40% = L. 4.367.040

4) P.ta 3576, foglio 22, mappale 319 di mq. 400, superficie da espropriare: mq. 400

R.D. a mq. L. 195 R.D. x 10 = L. 1.950,
 indennità: L. 18.000 + L. 1.950/2 = L. 9.098,
 L. 9.098 x mq. 400 = L. 3.639.200,
 L. 3.639.200 - 40% = L. 2.183.520

5) P.ta 3576, foglio 22, mappale 791 di mq. 19.110, superficie da espropriare: mq. 5.729
 R.D. a mq. L. 195 R.D. x 10 = L. 1.950,
 indennità: L. 18.000 + L. 1.950/2 = L. 9.098,
 L. 9.098 x mq. 5.729 = L. 52.122.442,
 L. 52.122.442 - 40% = L. 31.273.465

Ditta catastale: Parussini Dario nato a Udine il 24 dicembre 1943.

Trieste, 19 febbraio 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 marzo 2001, n. EST. 188-D/ESP/4447. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione di nuove opere di viabilità e manutenzione rete viaria comunale, aree site in Comune di Moimacco.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Moimacco è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Moimacco

1) Partita catastale 342, foglio 6, mappale 555, superficie da espropriare: mq. 19,
 R.D.: L. mq. 0
 indennità: 57.000 + 0/2 = L. 28.500,
 28.500 x mq. 19 = L. 541.500,
 L. 541.500 - 40% = L. 324.900 (euro 167,80)

Ditta intestata: Pausa Leopoldo nato il 13 ottobre 1923, Zanuttini Etta nata il 2 luglio 1932.

2) Partita catastale 140, foglio 6, mappale 582, superficie da espropriare: mq. 45,

R.D.: L.mq. 0
 indennità: $57.000 + 0/2 = L. 28.500$,
 $L. 28.500 \times \text{mq. } 45 = L. 1.282.500$,
 $L. 1.282.500 - 40\% = L. 769.500$ (euro 397,41)

Ditta intestata: Zanuttini Amedeo nato il 1 aprile 1936.

3) Partita catastale, 89, foglio 6, mappale 536, superficie da espropriare: mq. 8,
 R.D.: L. mq. 0
 indennità: $57.000 + 0/2 = L. 28.500$,
 $L. 28.500 \times \text{mq. } 8 = L. 228.000$,
 $L. 228.000 - 40\% = L. 136.800$ (euro 70,65)

Ditta intestata: Pirioni Dorotea nata il 23 gennaio 1909.

4) Partita catastale 144, foglio 6, mappale 762 (ex 336/b) di mq. 150, superficie da espropriare: mq. 150,
 R.D.: L. mq. 0
 indennità: $57.000 + 0/2 = L. 28.500$,
 $L. 28.500 \times \text{mq. } 150 = L. 4.275.000$,
 $L. 4.275.000 - 40\% = L. 2.565.000$ (euro 1324,71)

Ditta intestata: Saccavini Maria-Vanda nata il 17 gennaio 1917, Diplotti Elvio nato il 14 luglio 1938.

Artt. 2 - 5

(omissis)

Trieste, 19 marzo 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 19 marzo 2001, n. EST. 189-D/ESP/3659. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione della condotta fognaria Ponteacco-Biarzo, aree site Comune di San Pietro al Natisone.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

E' determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di San Pietro al Natisone è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie

degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di San Pietro al Natisone

1) Partita catastale 3936, foglio 9, mappale 27, di mq. 2.870, superficie da espropriare: mq. 219, in natura: seminativo,
 indennità: $L. 3.000 \times \text{mq. } 219 = L. 657.000$ (euro 339,31)

Ditta: Massera Augusta nata il 28 agosto 1923, propr. per 1/2; Massera Emilio nato il 28 aprile 1925, propr. per 1/2.

2) Partita catastale 3639, foglio 9, mappale 30, di mq. 2.360, superficie da espropriare: mq. 693, in natura: seminativo,
 indennità: $L. 3.000 \times \text{mq. } 693 = L. 2.079.000$ (euro 1073,71)

Ditta: Massera Isidoro nato il 23 marzo 1943.

3) Partita catastale 2045, foglio 9, mappale 343, di mq. 710, superficie da espropriare: mq. 258, in natura: seminativo,
 indennità: $L. 3.000 \times \text{mq. } 258 = L. 774.000$ (euro 399,74)

Ditta: Paludgnach Emilio nato il 23 marzo 1943.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 19 marzo 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA 19 marzo 2001, n. 20/SASM.

Legge regionale 31 dicembre 1996, n. 675, articolo 22, comma 3 bis; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, articolo 5, comma 3. Individuazione dei tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e le operazioni eseguibili da parte del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO DELLA MONTAGNA

VISTA la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni recante norme di tutela della persona e di altri soggetti rispetto al tratta-

mento di dati personali;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, con il quale sono state introdotte specifiche disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici;

VISTO l'articolo 99 sexies della legge regionale 1 marzo 1988 n. 7, introdotto dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 con il quale viene istituito il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna;

VISTO l'articolo 46 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 che attribuisce ai dirigenti la responsabilità di gestione del personale loro assegnato;

ATTESO che l'esercizio delle funzioni di direzione del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, esercitata ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, comporta la necessità inderogabile di procedere al trattamento di dati personali sensibili ai sensi della disposizione definitoria dell'articolo 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativi alla gestione delle presenze del personale assegnato al Servizio, trattamento che viene peraltro posto in essere sulla base delle istruzioni impartite dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, al fine esclusivo di perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dall'articolo 9 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

VISTO l'articolo 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, ai sensi del quale nei casi in cui è specificata a norma del comma 3 dell'articolo 22 della legge citata, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente;

VISTE le istruzioni per l'attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 impartite dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta con circolare n. 17/1999 del 27 dicembre 1999;

RITENUTO di dover procedere all'individuazione specifica dei tipi di dati sensibili e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 46 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22, comma 3 bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come inserito dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, sono di seguito individuati i tipi di dati sensibili oggetto di trattamento e le operazioni eseguibili nell'esercizio delle funzioni assegnate dall'articolo 46 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico indicate nell'articolo 9 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

1. dati personali idonei a rivelare lo stato di salute del personale assegnato, nonché dei familiari del personale medesimo, risultanti da certificati medici;
2. dati personali idonei a rivelare la convinzione religiosa del personale assegnato al Servizio, risultanti dalla richiesta di congedo per festività religiose;
3. dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti del personale assegnato al Servizio;
4. dati personali idonei a rivelare l'adesione a sindacati o organismi sindacali del personale assegnato al Servizio;

I dati di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, vengono raccolti, conservati in archivi cartacei, registrati in archivi automatizzati e trasmessi alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Udine, 19 marzo 2001

BORTOTTO

DIREZIONE REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di approvazione del Regolamento applicativo della misura f - misure agroambientali del Piano di sviluppo rurale del Friuli-Venezia Giulia.

L'Amministrazione regionale ha provveduto a disciplinare l'applicazione della misura «f - Misure agroambientali» prevista dal Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con decisione della Commissione delle Comunità Europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, definendo le condizioni alle quali si concedono gli aiuti.

Il Regolamento applicativo è stato approvato con delibera della Giunta regionale del 6 aprile 2001, n. 1060 e dopo la registrazione alla Corte dei Conti sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento le domande di aiuto per l'anno 2001 devono essere inoltrate, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. del Regolamento medesimo, agli Ispettorati provinciali

dell'agricoltura competenti per territorio secondo le modalità previste dall'articolo 38 e con la documentazione di cui all'articolo 39.

Gli interessati che intendessero assumere gli impegni agroambientali mediante la presentazione della domanda di aiuto prima della formale pubblicazione sul B.U.R. del regolamento possono recarsi presso gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, dove sono disponibili i modelli delle domande e della documentazione da allegare, nonché il testo del Regolamento.

Il testo integrale del Regolamento e il fac-simile della documentazione da presentare sono inoltre consultabili presso il sito Internet della Regione all'indirizzo: <http://www.regione.fvg.it>, alla voce «Agricoltura».

Udine, 6 aprile 2001

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Luigino Maravai

DIREZIONE REGIONALE DELL'EDILIZIA
E DEI SERVIZI TECNICI
Servizio Espropriazioni

Tabella dei valori agricoli medi validi per l'anno 2001 rilevati dalle Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio, secondo i criteri dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 come modificato dall'articolo 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

Reg. agr.	Provincia.		Coltura più redditizia
1	UD	Ampezzo, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, bosco Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Villa Santina	alto fusto
2	UD	Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Ligosullo, Paluzza, Paularo, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio	bosco alto fusto
3	UD	Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Venzona	bosco alto fusto
4	UD	Malborghetto, Valbruna, Tarvisio	bosco alto fusto
5a	PN	Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto Erto e Casso, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio	bosco alto fusto
5b	UD	Bordano, Forgaria del Friuli, Trasaghis	prato
6	UD	Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, San Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana	bosco alto fusto

7	PN	Arba, Aviano, Budoia, Caneva, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago (compreso il nuovo com. di Vajont), Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio	seminativo
8	UD	Buia, Cassacco, Colloredo di M.Albano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Osoppo, Pagnacco, Ragnano, Rive d'Arcano, S.Daniele del Friuli, Treppo Grande, Tricesimo	seminativo arborato
9	UD	Artegna, Attimis, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Montenars, Nimis, Prepotto, S. Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano	vigneto D.O.C.
10	PN	Azzano Decimo, Brugnera, Chions, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravidomini, Roveredo in Piano, Sacile, S.Quirino, Zoppola	vigneto
11	PN	Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, S.Giorgio della Richinvelda, S.Martino al Tagliamento, S.Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro	vigneto D.O.C.
12	UD	Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, S.Vito di Fagagna, Sedegliano	seminativo arborato
13	UD	Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Manzano, Martignacco, Moimacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Roiale, Remanzacco, S.Giovanni al Natisone, S.Maria La Longa, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine	vigneto
14	UD	Bagnaria Arsa, Bertiole, Castions di Strada, Chiopris, Viscone, Gonars, Palmanova, Pocenia, Porpetto, Rivignano, Ronchis, S.Vito al Torre, Talmassons, Teor, Varmo, Visco	vigneto

15	UD	Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Ruda, S.Giorgio di Nogaro, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Lignano Sabbiadoro	vigneto
16	GO	Gorizia, S.Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo	vigneto D.O.C.
17	GO	Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, S. Lorenzo Isontino, Villesse	vigneto D.O.C.
18	GO	Fogliano-Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, S.Canzian d'Isonzo, S.Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco	vigneto D.O.C.
19	TS	Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, S.Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.	vigneto

REGIONI AGRARIE										
Colture più redditizie	Seminativo arborato	Vigneto D.O.C.	Vigneto	Vigneto D.O.C.	Seminativo arborato	Vigneto	Vigneto D.O.C.	Vigneto	Vigneto	Vigneto
	8	9	10	11	12	13	14			
Colture										
1 Seminativo	30.000.000	30.000.000	50.000.000	44.000.000	32.000.000	32.000.000	36.000.000			
2 Seminativo arborato	30.000.000	30.000.000	50.000.000	44.000.000	32.000.000	32.000.000	36.000.000			
3 Seminativo irriguo	30.000.000	30.000.000	55.000.000	50.000.000	36.000.000	36.000.000	39.000.000			
4 Seminativo arborato irriguo	30.000.000	30.000.000	55.000.000	50.000.000	36.000.000	36.000.000	39.000.000			
5 Prato	17.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	17.000.000	17.000.000	20.000.000			
6 Prato arborato	17.000.000	15.000.000	25.000.000	20.000.000	17.000.000	17.000.000	20.000.000			
7 Prato irriguo	18.000.000	16.000.000	25.000.000	20.000.000	17.000.000	17.000.000	20.000.000			
8 Prato a marcita	36.000.000	40.000.000	60.000.000	60.000.000	39.000.000	39.000.000	39.000.000			
9 Vigneto	42.000.000	42.000.000	65.000.000	65.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000			
10 Gelseso	42.000.000	42.000.000	65.000.000	65.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000			
11 Orto	42.000.000	42.000.000	65.000.000	65.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000			
12 Pascolo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000			
13 Pascolo cesp.	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000			
14 Incolto produttivo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000			
15 Bosco alto fusto	10.000.000	10.000.000	18.000.000	18.000.000	8.500.000	8.500.000	10.000.000			
16 Bosco ceduo	7.000.000	7.000.000	18.000.000	18.000.000	8.500.000	8.500.000	10.000.000			
17 Bosco misto	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000			
18 Frutteto	39.000.000	40.000.000	65.000.000	65.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000			
19 Bosco	10.000.000	10.000.000	65.000.000	65.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000			
20 Vigneto DOC	40.000.000	63.000.000	75.000.000	75.000.000	46.000.000	60.000.000	46.000.000			
21 Alpe	27.000.000	27.000.000	40.000.000	40.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000			
22 Pioppeto	27.000.000	27.000.000	40.000.000	40.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000			
23 Bosco spontaneo	4.000.000	4.000.000	55.000.000	55.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000			
24 Golenale incolto	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			
25 Florovivaistica	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			
26 Oliveto	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			
27 Incolto non coltivabile	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			
28 Incolto coltivabile	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			

Colture più redditizie	REGIONI AGRARIE				Vigneto
	15	16	17	18	
Colture	15	16	17	18	19
1 Seminativo	36.000.000	22.000.000	25.000.000	25.000.000	70.000.000
2 Seminativo arborato	36.000.000	***	***	***	***
3 Seminativo irriguo	39.000.000	***	***	***	***
4 Seminativo arborato irriguo	39.000.000	***	***	***	***
5 Prato	20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	47.000.000
6 Prato arborato	***	***	***	***	***
7 Prato irriguo	***	***	***	***	***
8 Prato a marcita	***	***	***	***	***
9 Vigneto	39.000.000	40.000.000	40.000.000	30.000.000	140.000.000
10 Gelseto	***	***	***	***	***
11 Orto	43.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	190.000.000
12 Pascolo	***	5.000.000	5.000.000	5.000.000	35.000.000
13 Pascolo cesp.	***	***	***	***	***
14 Incolto produttivo	***	***	***	***	***
15 Bosco alto fusto	***	***	***	***	***
16 Bosco ceduo	10.000.000	***	***	***	***
17 Bosco misto	***	***	***	***	***
18 Frutteto	45.000.000	***	***	***	***
19 Bosco	12.000.000	11.000.000	11.000.000	10.000.000	40.000.000
20 Vigneto DOC	46.000.000	85.000.000	65.000.000	55.000.000	170.000.000
21 Alpe	***	***	***	***	***
22 Pioppeto	27.000.000	***	***	***	***
23 Bosco spontaneo	***	***	***	***	***
24 Golenale incolto	4.000.000	***	***	***	***
25 Florovivaistica	50.000.000	***	***	***	75.000.000
26 Oliveto	***	***	***	***	19.000.000
27 Incolto non coltivabile	***	***	***	***	***
28 Incolto coltivabile	***	***	***	***	35.000.000

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Arba. Avviso di adozione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 14 del 12 marzo 2001 il comune di Arba ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Azzano Decimo. Avviso di adozione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 15 del 2 marzo 2001 il Comune di Azzano Decimo ha adottato la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 11 del 28 gennaio 2000 il Comune di Campoformido ha preso atto che, in

ordine alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Campoformido. Avviso di approvazione della variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 27 del 31 marzo 2000 il Comune di Campoformido ha preso atto che, in ordine alla variante n. 17 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gorizia. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 2 del 19 febbraio 2001 il comune di Gorizia ha adottato, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Grimacco. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 30/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con decreto n. 078/Pres. del 19 marzo 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 30 del 28 luglio 2000, con cui il Comune di

Grimacco ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al Piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 2467 del 28 agosto 1998.

Il piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Montenars. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 39/1998 e n. 26/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con decreto n. 079/Pres. del 19 marzo 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività delle deliberazioni consiliari n. 39 del 16 luglio 1998 e n. 26 del 28 luglio 2000, con cui il Comune di Montenars ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel Piano stesso, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 547 del 26 febbraio 1999.

Il Piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Pagnacco. Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 4 del 21 febbraio 2001 il Comune di Pagnacco ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 7 del 26 febbraio 2001 il Comune di Pasian di Prato ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pasian di Prato. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 8 del 26 febbraio 2001 il Comune di Pasian di Prato ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pontebba. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 13 del 9 febbraio 2001 il Comune di Pontebba ha adottato la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pozzuolo del Friuli. Variante generale n. 30 al Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 135/2000.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 082/Pres. del 22 marzo 2001, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 135 del 20 dicembre 2000, con cui il Comune di Pozzuolo del Friuli ha approvato la variante generale n. 30 al Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nella variante stessa, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine alla variante medesima con deliberazione della Giunta regionale n. 1565 del 2 giugno 2000.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Villa Vicentina. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 2 del 26 febbraio 2001 il Comune di Villa Vicentina ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la va-

riante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

**DIREZIONE REGIONALE DELLA VIABILITÀ
E DEI TRASPORTI**

Legge 366/1998 recante norme per il finanziamento della mobilità ciclistica. Modalità per la presentazione delle domande di inserimento nel Piano regionale propedeutico al riparto dei fondi aggiuntivi stanziati dalla legge 388/2000 (finanziaria 2001).

Come previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0310 del 23 agosto 2000, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 dell'8 novembre 2000, le Amministrazioni provinciali e comunali dotate del Piano Locale della Viabilità e del Trasporto Ciclistico e del Piano del Traffico, come previsti dall'articolo 3 della legge regionale 14/1993, possono presentare domanda di inserimento nel Piano regionale di riparto di cui all'articolo 2 della legge 366/1998.

La suddetta richiesta dovrà essere relativa all'itinerario ciclabile che l'Amministrazione ritiene prioritario al fine dello sviluppo della mobilità ciclistica sul territorio di propria competenza.

Per tale intervento dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- a) la delibera esecutiva di Giunta provinciale/comunale di approvazione del progetto preliminare della pista ciclabile;
- b) la relazione tecnico-illustrativa con relativo quadro economico suddiviso in lavori principali e somme a disposizione;
- c) la planimetria della pista ciclabile, nella quale:
 - verranno evidenziati i centri di servizi, le frazioni e le zone artigianali e industriali collegate dalla pista ciclabile;
 - verranno individuate con due colori diversi le due tipologie esecutive della pista ciclabile:
 - i tronchi di pista da realizzarsi su sedimi esistenti con sole opere di segnaletica ed adeguamenti minimi del sedime (colore giallo);
 - i tronchi di pista da realizzarsi su sedime nuovo o con opere civili rilevanti (colore azzurro);

d) la scheda riassuntiva redatta secondo lo schema allegato al presente avviso;

e) la planimetria del Piano Locale della Viabilità e del Trasporto ciclistico (se non già agli atti della Direzione regionale della viabilità e dei trasporti).

Le domande ed i relativi allegati dovranno essere inviati, entro il 25 maggio 2001, tramite raccomandata

con avviso di ricevimento, alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Via Giulia 75/1, Trieste.

Trieste, 29 marzo 2001

IL DIRETTORE REGIONALE
dott. Vittorio Zollia

ALLEGATO

OGGETTO: L. 366/98. Valorizzazione e sviluppo della mobilità ciclistica.
Domanda di inserimento dell'itinerario ciclabile prioritario nel Piano regionale di riparto di cui all'art. 2 della Legge 366/1998.

PROVINCIA/COMUNE di

DOMANDA prot. n. **dd.**

- 1 Progetto di pista ciclabile bidirezionale da a denominata
- 2 Delibera esecutiva del Consiglio comunale di adozione del Piano del traffico n. dd.
- 3 Delibera esecutiva del Consiglio provinciale/comunale di adozione del Piano locale della viabilità e del trasporto ciclistico n. dd.
- 4 Parere dell'Amministrazione provinciale sul Piano comunale della viabilità e del trasporto ciclistico (solo per Comuni) n. dd.
- 5 Delibera esecutiva della Giunta provinciale/comunale di approvazione del progetto preliminare dell'itinerario ciclabile prioritario n. dd.
- 6 Costo totale per l'opera (comprese le somme a disposizione) Lire
- 7 Lunghezza totale della pista bidirezionale * metri
- 7.1 Lunghezza del tratto di pista bidirezionale da realizzarsi su sedime esistente con opere di segnaletica e adeguamenti minimi del sedime metri
- 7.2 Lunghezza del tratto di pista bidirezionale da realizzarsi su sedime nuovo o con opere civili rilevanti metri
8. Fondi propri che l'Amministrazione locale si impegna a riservare per la realizzazione dell'intervento (minimo 25% del costo totale per l'opera) Lire

Data

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'AMMINISTRAZIONE**

.....

**IL SEGRETARIO
COMUNALE/PROVINCIALE**

.....

* La pista ciclabile bidirezionale può essere costituita anche da due piste ciclabili monodirezionali

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
Segreteria Generale

Elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del II semestre 2000.

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Sulla base dei dati forniti dagli uffici regionali, si pubblica l'elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza che i medesimi uffici hanno comunicato di aver conferito a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del II semestre 2000.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE	SOGGETTO INCARICATO	OGGETTO DELL'INCARICO	DURATA	ONERE COMPLESSIVO IN LIRE
Ufficio di piano	rag. Maria Stella MINNITI C.F. MNNMST43C43L483B	atto aggiuntivo al contratto di consulenza per la gestione dei contratti di lavoro del personale appartenente al settore del "commercio"	indefinita	525.000 + IVA
Ufficio di piano	dott. Livio DORIGO C.F. DRGLVI30H17G778D	ricerca per l'individuazione dei terreni carsici utilizzabili a fini agro silvo pastorali	10 mesi	25.000.000 + IVA
Ufficio di piano	dott.ssa Maurizia SIGURA C.F. SGRMRZ66E56L483A	atto integrativo al contratto concernente un incarico di collaborazione e consulenza per l'impostazione e l'attuazione di programmi comunitari	indefinita	11.000.000 + IVA
Ufficio di piano	dott. Franco SERGO C.F. SRGFNC62M06L483A	collaborazione e consulenza in materia di programmi comunitari con particolare riguardo alla collaborazione transfrontaliera e interregionale e alla cooperazione internazionale	24 mesi	196.000.000 + IVA
Ufficio di piano	dott.ssa Flavia DUCA C.F. DCUFLV64M67C556U	atto aggiuntivo al contratto concernente un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'impostazione e l'attuazione di programmi comunitari	indefinita	17.000.000
Ufficio di piano	arch. Gianfranco FOTI C.F. FTOGFR53E16L424V	studio propedeutico alla redazione di un progetto di legge in materia di riqualificazione urbana	12 mesi	44.452.000 + IVA

Ufficio di piano	dott. Sandro SILLANI C.F. SLLSDR55T30A700T prof. Piero SUSMEL C.F. SSMPRI44L27D612J dott. Mauro SPANGHERO C.F. SPNMRA58B09M034E dott. Giuseppe STRADAIOLI C.F. STRGPP64B16L483D prof. Cesare GOTTARDO C.F. GTTCR42B06A001G dott. Mario PORTOLAN C.F. PRTMRA50T08G888W	studio nel settore dell'allevamento	3 mesi	96.000.000 + IVA
Ufficio di piano	dott. Romano CIMAROSTI C.F. CMRRMN33P15L424B	collaborazione coordinata e continuativa in materia di programmazione delle risorse finanziarie regionali	12 mesi	72.000.000
Direzione regionale delle foreste	dott. Roberto NEVINI C.F. NVNRR50C14D612B	digitalizzazione della Carta di localizzazione dei probabili rischi da valanga di alcuni Comuni	12 mesi	49.481.600
Direzione regionale delle foreste	Bruno DEL REGNO C.F. DLRBRN30T17D718X Claudio PASQUALIN C.F. PSQCLD57L02G888N Fausto DOMINI C.F. DMNFST55B07I464M Edoardo POHAR C.F. PHRRDR38C10Z118V Silvio LINOSSI C.F. LNSSLV42D16F266H Tomaso KEIL C.F. KLETMS58C07E846G Alessandro MITRI C.F. MTRLSN48D20L483N Renzo DEL FABBRO C.F. DLFRNZ59M11H002R	Servizio rilevazione neve e valanghe	5 mesi	66.255.245

	Società PROMOTUR P.I. 00690090329 Scuola di Alpinismo e Scialpinismo FVG P.I. 01951260304			
Azienda parchi e foreste regionali	dott. Roberto RIAVEZ P.I. 00932220320	medico competente per sorveglianza sanitaria operai impegnati in lavori di economia	2 mesi	6.750.000
Azienda parchi e foreste regionali	dott. Carlo GUZZON C.F. GZZCRL56H21L483B	continuazione svolgimento corsi di preparazione del personale CFR per l'avvio dell'inventario faunistico	12 mesi	11.044.575
Azienda parchi e foreste regionali	dott. Kaietan KRAVOS C.F. KRVKTN64A10Z118I	continuazione svolgimento corsi di preparazione del personale CFR per l'avvio dell'inventario faunistico	12 mesi	11.044.575
Azienda parchi e foreste regionali	dott. Roberto PARODI C.F. PRDRRT47R16L736B	continuazione svolgimento corsi di preparazione del personale CFR per l'avvio dell'inventario faunistico	12 mesi	11.044.575
Azienda parchi e foreste regionali	arch. Andrea CRULCI C.F. CRLNDR67C07L424I arch. Evelina BETTE e arch. Mauro TRANI P.I. 00900790320	incarico aggiuntivo per progettazione e direzione lavori relativo a Primi interventi per la fruizione naturalistica della riserva naturale regionale della Val Cavanata in Comune di Grado	18 mesi	48.294.144

Trieste, li 28 marzo 2001

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Giovanni Bellarosa

 PARTE SECONDA

 LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO
 STATO E PROVVEDIMENTI DELLE
 COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 55
del 7 marzo 2001)

PRESIDENZA
 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Dipartimento della Protezione Civile

ORDINANZA 1° marzo 2001

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile. (Ordinanza n. 3110). Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stata pubblicata l'ordinanza 1° marzo 2001 del Ministero dell'Interno Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile con la quale si dispone l'ulteriore assegnazione di risorse finanziarie, tra le altre, alla Regione Friuli-Venezia Giulia per la copertura delle spese sostenute per la copertura dei fabbisogni finanziari previsti dai piani-stralcio degli interventi infrastrutturali urgenti per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico, nonché per il proseguimento delle erogazioni dei primi contributi previsti a favore dei privati e delle attività produttive danneggiate ai sensi dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni, e per non interrompere il processo di superamento dell'emergenza nelle aree alluvionate, per l'avvio degli interventi prioritari più urgenti contenuti nei piani generali straordinari degli interventi urgenti per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico è concesso, inoltre, un finanziamento nella misura del 10% degli importi della sezione prioritaria dei predetti piani, per un totale di lire 42 miliardi.

 PARTE TERZA

 CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
 TRIESTE

Decreto del Direttore 16 novembre 2000, n. 215. Termine dei procedimenti dell'Agazia regionale per l'impiego.

IL DIRETTORE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, recante norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso»;

VISTO, in particolare, l'articolo 5, comma 1, della citata legge regionale 7/2000 che sostituisce gli articoli 5 e 6, comma 1, della legge regionale n. 29/1992 attribuendo ai Direttori regionali, di Enti regionali e di Servizi autonomi la competenza a stabilire i termini entro i quali ciascun procedimento deve concludersi (qualora ciò non sia disposto per legge o regolamento);

VISTI gli articoli 6 e 7 della medesima legge regionale con la quale vengono stabilite la decorrenza, la scadenza e l'eventuale sospensione del termine del procedimento;

VISTA la Circolare n. 7 regionale di data 12 aprile 2000 della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale con la quale vengono impartite direttive sull'applicazione della legge regionale 7/9000;

VISTO il proprio Decreto n. 112 di data 21 giugno 2000, concernente la conferma dei termini dei procedimenti e la fissazione dei termini di ulteriori fattispecie procedurali;

ATTESO che, per quanto concerne i termini previsti per la conclusione dei procedimenti relativi al programmi pluriennali di politica attiva del lavoro 1994-1996, 1995-1997, 1996-1998 e 1997-1999 risultano da definire solo alcune domande per le quali, in particolare, sono stati adottati provvedimenti di sospensione o sono state formulate istanze di variazione dei programmi, per cui l'allegato 4 al decreto sopra citato deve essere modificato come sotto specificato:

PROGRAMMA 1994-1996

- Concessione contributi (dalla data di presentazione della domanda fino alla delibera di accoglimento): 480
- Erogazione dei contributi (dalla data di presentazione della documentazione prescritta): 270

PROGRAMMA 1997-1999

- Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative Imprenditoriali: articolo 7 legge regionale 32/1985. Erogazione dei contributi: 240
- Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso l'attivazione di azioni integrate e/o mirate: intervento a): articoli 4 e 5 legge regionale 32/1985. Concessione ed erogazione della prima tranche dei contributi: 240

- Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso l'attivazione di azioni integrate e/o mirate intervento a): articoli 4 e 5 legge regionale 32/1985. Erogazioni successive: 240

CONSIDERATO che l'evolversi nella normativa in materia di lavoro ha reso indispensabile modificare ed integrare l'elenco dei procedimenti con i relativi termini di conclusione assegnati, in particolare, al Direttore del Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro ed al Direttore dei Conflitti del lavoro e ricompresi nell'elenco 1 allegato al citato Decreto n. 112 di data 21 giugno 2000;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad una modificazione ed integrazione del decreto sopra citato, apportandovi le seguenti modifiche:

ALLEGATO 1 (Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro):

- il punto 5 (Iscrizione di aziende nel registro dei committenti di lavoro a domicilio) viene sdoppiato nel modo seguente:
 - 5 Richiesta di verifica alla Direzione Provinciale del lavoro per l'iscrizione di aziende nel registro dei committenti di lavoro a domicilio.
 - 5bis Iscrizione di aziende nel registro dei committenti di lavoro a domicilio.
- il punto 14 (Definizione delle sanzioni amministrative da irrogare alle imprese che non osservano gli obblighi stabiliti dalla normativa sul collocamento obbligatorio) è modificato nel modo seguente:
 - 14 Segnalazione alla Direzione Provinciale del lavoro delle inadempienze delle imprese delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.
- il punto 24 (Esame delle istanze per la riattribuzione delle indennità di mobilità) viene soppresso

ALLEGATO 1 (Servizio dei conflitti del lavoro):

- Il punto 3 (Concessione delle autorizzazioni al lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari residenti all'estero) viene così articolato:
 - 3 Concessione delle autorizzazioni al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all'estero, rilasciate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 286/1998.
 - 3bis Concessione delle autorizzazioni al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all'estero, rilasciate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 286/1998.
 - 3ter Concessione delle autorizzazioni al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all'estero, rilasciate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 286/1998.

Vengono soppressi:

- il punto 4 (Attivazione della D.P.L., competente per territorio, e delle organizzazioni sindacali di categoria, ai fini della concessione delle autorizzazioni al lavoro a cittadini stranieri, a seguito di appalti con imprese non comunitarie);
- il punto 5 (Rilascio dell'autorizzazione al lavoro a cittadini extracomunitari per appalti con imprese non comunitarie);

RITENUTO, altresì, necessario integrare il punto 2 del predetto decreto n. 112/2000 con la precisazione che, per i procedimenti che comportano l'utilizzazione di somme assegnate dallo Stato, i termini previsti cominciano a decorrere a partire dal giorno in cui le somme stesse possono essere impegnate da parte dell'Ente.

DECRETA

1. Per quanto specificato in premessa di modificare l'allegato 4 del decreto n. 112 di data 21 giugno 2000 sostituendolo con il presente:

ALLEGATO 4 (Termini di conclusione dei procedimenti ancora non conclusi relativi ai programmi di politica attiva del lavoro 1994-1996, 1997-1999)

PROGRAMMA 1994-1996

- Concessione contributi dalla data di presentazione della domanda fino alla delibera di accoglimento): 480
- Erogazione dei contributi dalla data di presentazione della documentazione prescritta): 270

PROGRAMMA 1997-1999

- Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative Imprenditoriali: articolo 7 legge regionale 32/1985. Erogazione dei contributi: 240
- Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso l'attivazione di azioni integrate e/o mirate: intervento a): articoli 4 e 5 legge regionale 32/1985. Concessione ed erogazione della prima tranche dei contributi: 240
- Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso l'attivazione di azioni integrate e/o mirate intervento a): articoli 4 e 5 legge regionale 32/1985. Erogazioni successive: 240

2. Per i motivi esposti in premessa di modificare ed integrare l'elenco 1 allegato al decreto n. 112 di data 21 giugno 2000, nella parte relativa ai procedimenti assegnati al Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro ed al servizio dei conflitti del lavoro nel modo seguente:

ALLEGATO 1 (Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro):

- il punto 5 (Iscrizione di aziende nel registro dei committenti di lavoro a domicilio) viene sdoppiato nel modo seguente:

5 Richiesta di verifica alla Direzione Provinciale del lavoro per l'iscrizione di aziende nel registro dei committenti di lavoro a domicilio.

5bis Iscrizione di aziende nel registro dei committenti di lavoro a domicilio.

- il punto 14 (Definizione delle sanzioni amministrative da irrogare alle imprese che non osservano gli obblighi stabiliti dalla normativa sul collocamento obbligatorio) è modificato nel modo seguente:

14 Segnalazione alla Direzione Provinciale del lavoro delle inadempienze delle imprese delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.

- il punto 24 (Esame delle istanze per la riattribuzione delle indennità di mobilità) viene soppresso

ALLEGATO 1 (Servizio dei conflitti del lavoro):

- Il punto 3 (Concessione delle autorizzazioni al lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari residenti all'estero) viene così articolato:

3 Concessione delle autorizzazioni al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all'estero, rilasciate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 286/1998.

3bis Concessione delle autorizzazioni al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all'estero, rilasciate ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 286/1998.

3ter Concessione delle autorizzazioni al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all'estero, rilasciate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 286/1998.

Vengono soppressi:

- il punto 4 (Attivazione della D.P.L., competente per territorio, e delle organizzazioni sindacali di categoria, ai fini della concessione delle autorizzazioni al lavoro a cittadini stranieri, a seguito di appalti con imprese non comunitarie);
- il punto 5 (Rilascio dell'autorizzazione al lavoro a cittadini extracomunitari per appalti con imprese non comunitarie);

3. Per i motivi esposti in premessa, al punto 2 del decreto n. 112 del 21 giugno 2000, dopo il punto e virgola viene aggiunta la seguente frase: «Per i procedimenti che comportano l'utilizzazione di somme assegnate dallo Stato, i termini previsti cominciano a correre a partire dal giorno in cui le somme stesse possono

essere impegnate da parte dell'Ente».

4. In conseguenza delle modifiche ed integrazioni sopra indicate l'elenco dei procedimenti (ed i termini di conclusione dei medesimi) di competenza di ciascun Servizio è quello risultante dall'allegato A del presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

5. Ai sensi dell'articolo 65 della legge regionale n. 7 di data 20 marzo 2000, il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 16 novembre 2000

IL DIRETTORE:
dott. Giuseppe Capurso

ALLEGATO A

SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

PROCEDIMENTI		TERMINI DI CONCLUSIONE
1.	Attivazione della Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista :	120 giorni dalla richiesta dell'interessato corredata dalla relativa documentazione
2.	Iscrizione nell'albo dei soggetti privi di vista:	30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli esiti della prova d'esame
3.	Iscrizione d'ufficio in apposito albo dei soggetti non vedenti già occupati:	30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Direzione provinciale del lavoro
4.	Iscrizione di lavoratori all'albo dei terapisti della riabilitazione non vedenti:	30 giorni dalla richiesta dell'interessato corredata dalla relativa documentazione
5.	Richiesta di verifica alla Direzione Provinciale del Lavoro per l'iscrizione di aziende nel registro dei committenti lavoro a domicilio:	30 giorni dalla richiesta dell'azienda corredata dalla relativa documentazione
5.	Bis Iscrizione di aziende nel registro dei committenti lavoro a domicilio:	30 giorni dalla verifica della Direzione provinciale del lavoro
6.	Determinazione delle tariffe minime relative ai lavori di facchinaggio:	90 giorni dalla richiesta delle parti
7.	Determinazione delle tariffe di cottimo pieno:	90 giorni dalla richiesta dell'azienda corredata dalla relativa documentazione
8.	Iscrizione nelle liste di collocamento:	8 giorni dalla richiesta dell'interessato
9.	Controllo dello stato di disoccupazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni di disoccupazione indennizzata da parte delle competenti sedi dell'INPS agli aventi diritto:	15 giorni dalla richiesta dell'INPS
10.	Iscrizione dei soggetti tutelati dalla normativa che disciplina le assunzioni obbligatorie ed inserimento negli appositi elenchi speciali:	30 giorni dalla richiesta dell'interessato corredata dalla relativa documentazione
11.	Calcolo della percentuale di scoperture di soggetti appartenenti alle c.d. "categorie protette" negli organici delle imprese e delle strutture pubbliche che occupano più di 35 dipendenti:	60 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la denuncia annuale da parte delle imprese e delle strutture pubbliche personale in forza prefissato dalla legge al 31 gennaio di ogni anno
12.	Concessione alle imprese dell'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta per legge, assumendo in sostituzione di questi ultimi	240 giorni dalla richiesta dell'impresa corredata dalla relativa documentazione

orfani e vedove:

- | | | |
|--|-----|---|
| 13. Autorizzazione alla compensazione territoriale delle imprese che svolgono attività in più di una provincia per quanto concerne l'assunzione delle c.d. "categorie protette", assumendo in una o più province un numero di lavoratori superiore a quello previsto : | 180 | giorni dalla richiesta dell'impresa |
| 14. Segnalazione alla Direzione provinciale del lavoro delle inadempienze delle aziende per quanto riguarda le norme per il diritto al lavoro dei disabili : | 30 | giorni da quando viene riscontrata l'inadempienza |
| 15. Iscrizione dei soggetti tutelati dalla normativa che disciplina il collocamento obbligatorio, che intendono essere avviati a selezione presso le strutture pubbliche, previo inserimento nell'apposita graduatoria: | 30 | giorni dalla richiesta dell'interessato corredata dalla relativa documentazione |
| 16. Formulazione della graduatoria annuale dei soggetti tutelati dalla normativa sul collocamento obbligatorio, finalizzata all'avviamento a selezione presso le strutture pubbliche: | | entro il 31 marzo di ogni anno |
| 17. Avviamento a selezione dei soggetti tutelati dalla normativa sul collocamento obbligatorio ed inseriti nell'apposita graduatoria: | 15 | giorni dalla richiesta di avviamento a selezione presentata dalla struttura pubblica interessata |
| 18. Concessione di una temporanea sospensione dagli obblighi occupazionali ad imprese soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio che versano in gravi difficoltà: | 90 | giorni dalla richiesta dell'impresa corredata dalla relativa documentazione |
| 19. Formulazione della graduatoria annuale dei soggetti che intendono essere avviati a selezione presso le strutture pubbliche: | | entro il 31 marzo di ogni anno |
| 20. Avviamento a selezione dei soggetti inseriti nell'apposita graduatoria presso le strutture pubbliche a livello locale o periferico: | 15 | giorni dalla richiesta di avviamento a selezione da parte della struttura pubblica con circoscrizione amministrativa compresa in quella di competenza di un solo ufficio ovvero di più uffici |
| 21. Istruttoria dei progetti per assunzioni con contratti di formazione lavoro: | 30 | giorni dalla presentazione del progetto e della relativa documentazione |
| 22. Istruttoria dei progetti per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione: | 60 | giorni dalla presentazione del progetto e della relativa documentazione |
| 23. Istruttoria per l'inserimento in lista di mobilità: | 60 | giorni dalla richiesta dell'impresa ovvero del lavoratore a seconda della diversa disciplina in materia di mobilità |

24. Convalida della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	30	giorni dalla comunicazione dell'impresa dell'intervenuto accordo tra le parti
25. Convalida delle dimissioni per matrimonio:	30	giorni dalla comunicazione delle dimissioni
26. Costituzione degli organi collegiali:		
• Comitati provinciali istituiti presso le sedi dell'INPS		
• Commissioni provinciali per il trattamento sostitutivo della retribuzione agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato temporaneamente sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o altre cause imputabili al datore di lavoro ovvero ai lavoratori	45	giorni dalla data di scadenza dei singoli organismi
• Commissioni provinciali della cassa integrazione guadagni ordinaria		
• Commissioni provinciali della cassa integrazione guadagni dell'edilizia		
27. Concessione delle indennità ai lavoratori autonomi volontari del CAI:	120	giorni dall'acquisizione della documentazione completa e dell'emanazione del decreto ministeriale che fissa annualmente l'entità dell'indennità
28. Richiesta da parte dell'ufficio dell'Agenzia regionale per l'impiego ad un centro di formazione professionale legittimato di sottoporre ad una prova teorico-pratica il lavoratore che non è in grado di dimostrare la professionalità dichiarata, ai fini dell'accertamento della stessa:	30	giorni dall'iscrizione del lavoratore nelle liste dei disoccupati con la qualifica di generico
29. Attribuzione al lavoratore della qualifica professionale dichiarata a seguito degli esiti della prova effettuata da un centro di formazione a ciò legittimato:	30	giorni dalla comunicazione da parte del centro di formazione professionale degli esiti della prova teorico-pratica cui è stato sottoposto il lavoratore
30. Rilascio di certificazione varie:	15	giorni dalla richiesta da parte dei soggetti interessati
31. Convenzioni mirate alla promozione di attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti cessati dal lavoro:	90	giorni dall'acquisizione della documentazione completa
32. Istruttoria delle domande di ammissione ai benefici previsti per l'assunzione di dirigenti da parte delle imprese:	60	giorni dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione

33. Rilascio di una autorizzazione specifica ad istituzioni formative private non aventi scopo di lucro che promuovono tirocini formativi e di orientamento(art.2, comma 2 del decreto 25.3.1998, n.142): 30 giorni dall'acquisizione della documentazione completa
34. Contributi a sostegno degli Enti locali e delle imprese che intendono effettuare progetti di telelavoro (articolo 40 della L.R. 20 aprile 1999 n. 9):
- Concessione ed erogazione dei contributi per il tramite degli Enti local: 365 giorni dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione.
36. Contributi alle piccole e medie imprese che creano posti aggiuntivi di lavoro (articolo 16 della L.R. 6 luglio 1999 n. 20):
- Ammissibilità al contributo: 240 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda e della relativa documentazione.
 - Concessione ed erogazione del contributo posticipata: 180 giorni dalla presentazione della documentazione.
 - Concessione ed erogazione in via anticipata del contributo: 180 giorni dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione.
37. Elenchi del personale risultato eccedente nella Pubblica Amministrazione e collocato in disponibilità:
- Iscrizione negli appositi elenchi: 60 giorni della presentazione della domanda.
38. Convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della L.R. 12 marzo 1999, n.68:
- Ammissibilità agli incentivi di cui all'art. 13, comma 1, della L.68/99 o reiezione delle istanze : 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande corredate da tutta la documentazione prescritta
 - Stipula delle convenzioni con incentivi: 15 giorni dalla comunicazione di invito alla stipulazione
 - Stipula delle Convenzioni senza incentivi: 90 giorni dalla presentazione delle domande corredate da tutta la documentazione prescritta
39. Reiezione di domande o progetti non ammissibili: 365 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.
40. Revoca di contributi già concessi: 210 giorni.
41. Sospensione dell'erogazione dei contributi (dalla data della comunicazione fino al relativo provvedimento): 150 giorni.

SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

(Procedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei Programmi di politica attiva del lavoro)

PROCEDIMENTI

TERMINI DI CONCLUSIONE

Programma 1994 - 1996

- | | |
|---|-----|
| 1. Concessione contributi (dalla data di presentazione della domanda fino alla delibera di accoglimento): | 480 |
| 2. Erogazione dei contributi (dalla data di presentazione della documentazione prescritta): | 270 |

Programma 1997 - 1999

- | | |
|---|-----|
| 3. Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali: art.7 L.R. 32/85. Erogazione dei contributi | 240 |
| 4. Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso l'attivazione di azioni integrate e/o mirate: intervento a): artt. 4 e 5 L.R.32/85. Concessione ed erogazione della prima tranche dei contributi | 240 |
| 5. Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso l'attivazione di azioni integrate e/o mirate: intervento a): artt. 4 e 5 L.R.32/85. Erogazioni successive : | 240 |

Programma 1998

- | | |
|---|-----|
| 6. Interventi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione: artt. 7 e 8 della L.R.1/98. Concessione ed erogazione dei contributi: | 365 |
| 7. Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali: art.9 L.R. 1/98. Ammissione ai contributi: | 240 |
| 8. Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali: art.9 L.R. 1/98. Concessione ed erogazione prima tranche dei contributi: | 240 |
| 9. Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali: art.9 | |

L.R. 1/98. Erogazione del saldo dei contributi:	240
10. Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali: art.18 della L.R.1/98. Approvazione dei progetti:	270
11. Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali: art.18 della L.R.1/98. Concessione ed erogazione della prima tranche di contributi:	240
12. Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali: art.18 della L.R.1/98. Erogazioni successive:	240
13. Interventi per borse di studio a sostegno della qualificazione/riqualificazione dei lavoratori:art.11 della L.R.1/98. Assegnazione delle borse di studio:	210
14. Interventi per borse di studio a sostegno della qualificazione/riqualificazione dei lavoratori:art.11 della L.R.1/98. Erogazione delle borse di studio:	210
15. Provvedimenti di reiezione di domande o progetti non ammissibili:	365
16. Provvedimenti di revoca di contributi già concessi:	210
17. Provvedimenti di sospensione dell'erogazione dei contributi (dalla data della comunicazione fino al relativo provvedimento):	150
Programma 1999	
18. Interventi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente ed in cooperazione: artt. 7 e 8 della L.R.1/98. Concessione ed erogazione dei contributi:	365
19. Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali: art.9 L.R. 1/98. Ammissione ai contributi:	240
20. Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali: art.9 L.R. 1/98. Concessione ed erogazione prima tranche dei contributi:	240
21. Interventi per l'autoccupazione nell'area delle nuove iniziative imprenditoriali: art.9 L.R. 1/98. Erogazione del saldo dei contributi:	240
22. Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali:	

art.18 della L.R.1/98. Approvazione dei progetti:	270
23. Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali: art.18 della L.R.1/98. Concessione ed erogazione della prima tranche di contributi:	240
24. Interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali: art.18 della L.R.1/98. Erogazioni successive:	240
25. Interventi per borse di studio a sostegno della qualificazione/riqualificazione dei lavoratori:art.11 della L.R.1/98. Assegnazione delle borse di studio:	210
26. Interventi per borse di studio a sostegno della qualificazione/riqualificazione dei lavoratori:art.11 della L.R.1/98. Erogazione delle borse di studio:	210
27. Provvedimenti di reiezione di domande o progetti non ammissibili:	365
28. Provvedimenti di revoca di contributi già concessi:	210
29. Provvedimenti di sospensione dell'erogazione dei contributi (dalla data della comunicazione fino al relativo provvedimento):	150
30. Interventi per azioni positive volte ad eliminare le disparità di cui sono oggetto le donne nel mondo del lavoro (articolo 14 della L.R. 14 gennaio 1998 n. 1):	
- Approvazione dei progetti (dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda):	120
- Concessione ed erogazione dei contributi (dalla presentazione della documentazione completa):	120

SERVIZIO DEI CONFLITTI DEL LAVORO

PROCEDIMENTI		TERMINI DI CONCLUSIONE
1. Iscrizione nelle liste di collocamento per i lavoratori italiani all'estero:	8	giorni dalla richiesta del lavoratore corredata dalla relativa documentazione
2. Concessione dei nulla-osta all'avviamento dei lavoratori italiani all'estero:	30	giorni dalla richiesta dell'azienda corredata dalla relativa documentazione
3. Concessione delle autorizzazioni al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all'estero, rilasciate ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 286/98:	20	giorni dalla richiesta del datore di lavoro, corredata dalla relativa documentazione, se vi è disponibilità di quote
3bis Concessione delle autorizzazioni al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all'estero, rilasciate ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs.286/98:	20	giorni dalla richiesta del datore di lavoro corredata dalla relativa documentazione (art.30,comma 4 ,e art.40, comma 1, del D.P.R. 394/99
3ter Concessione delle autorizzazioni al lavoro per i cittadini extracomunitari residenti all'estero, rilasciate ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.286/98:	15	giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro, se vi è disponibilità di quote
4. Rilascio dell'attestazione di deposito dei contratti integrativi aziendali e di secondo livello:	30	giorni dal deposito dei contratti
5. Istruttoria dei ricorsi indirizzati alla Commissione bilaterale per l'impiego:	90	giorni dalla ricezione del ricorso
6. Conclusioni di accordi in materia di messa in mobilità del personale:	30	giorni dalla comunicazione del mancato accordo tra aziende ed organizzazioni sindacali ridotti a 15 se i lavoratori sono meno di 10
7. Formulazione dei pareri sulle domande di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà ex art.5, comma 5 e segg. Della L.236/93:	30	giorni dalla richiesta dell'azienda corredata dalla relativa documentazione
8. Verifica dell'autenticità, per il successivo deposito presso le competenti Preture, di accordi di conciliazione in sede sindacale:	30	giorni dal deposito degli accordi
9. Autorizzazione all'esercizio della facoltà prevista per i lavoratori titolari del trattamento pensionistico di anzianità di accedere ad un rapporto di lavoro a tempo parziale presso l'azienda privata o la struttura pubblica di appartenenza:	45	giorni dalla richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione
10. Nomina del Presidente e costituzione del	30	giorni dalla richiesta di costituzione del

collegio di conciliazione ed arbitrato, qualora il Presidente sia un soggetto privato:		Collegio da parte del lavoratore interessato
11. Richiesta all'amministrazione pubblica di autorizzare un proprio dipendente ad assumere l'incarico di Presidente del collegio di conciliazione ed arbitrato:	30	giorni dalla richiesta di costituzione del Collegio da parte del lavoratore interessato
12. Nomina del presidente e costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato, qualora il presidente sia un dipendente pubblico:	30	giorni dalla ricezione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione pubblica il cui dipendente deve essere nominato presidente del collegio, ovvero dallo spirare del 30° giorno dalla richiesta di autorizzazione da parte dell'interessato all'amministrazione di appartenenza
13. Costituzione del comitato dei garanti:	20	giorni dalla ricezione del ricorso
14. Pronuncia del Comitato dei garanti avverso le decisioni assunte dalle Commissioni elettorali per la elezione delle R.S.U.:	10	giorni dalla costituzione del Comitato dei garanti
15. Conclusione della procedura di consultazione delle parti attivata dalla richiesta di esame congiunto ai fini della domanda di CIGS (art.2 D.P.R.218/2000):	25	giorni dalla data della richiesta, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti
16. Comunicazione ai richiedenti dell'esito delle indagini sulla rappresentatività delle OO.SS. in ambito regionale:	30	giorni dalla richiesta

**PROCEDIMENTI CHE POSSONO ESSERE ESPERITI DAI QUATTRO SERVIZI IN CUI
SI ARTICOLA L'AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO AI FINI DELLA
CONCLUSIONE DI CONTRATTI INERENTI LE ATTIVITA' DI OGNI SINGOLO
SERVIZIO**

PROCEDIMENTI	TERMINI DI CONCLUSIONE
1. Asta pubblica per la fornitura di beni o servizi:	270 giorni dall'inizio della procedura
2. Appalto concorso per la fornitura di beni o servizi:	270 giorni dall'inizio della procedura
3. Licitazione privata per la fornitura di beni o servizi:	270 giorni dall'inizio della procedura
4. Trattativa privata per la fornitura di beni o servizi:	90 giorni dall'inizio della procedura
5. Gara europea per la fornitura di beni o servizi:	365 giorni dall'inizio della procedura

PROCEDIMENTI DEL SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

PROCEDIMENTI	TERMINI DI CONCLUSIONE
6. Emissione di mandati di pagamento:	90 giorni dal ricevimento del provvedimento di liquidazione
7. Liquidazione dei gettoni di presenza e delle altre indennità spettanti ai componenti di organismi collegiali:	90 giorni dal ricevimento della documentazione completa

ENTE REGIONALE PER LA PROMOZIONE
E LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA DEL
FRIULI - VENEZIA GIULIA - ERSA
GORIZIA

Decreto del Direttore sostituto del Servizio della Sperimentazione Agraria 19 febbraio 2001, n. 1. Bando di concorso pubblico per laureati in Scienze Agrarie, scienze Ambientali o Scienze Geologiche per il perfezionamento nel settore della pedologia.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO
DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA

Vista la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000;

Richiamate:

- la deliberazione n. 172/2000 avente per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003, approvata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 37 del 10 gennaio 2001;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 174/2000 del 19 dicembre 2000, avente per oggetto l'adozione dell'atto programmatico dell'Ente per l'anno 2001, approvata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 38 del 10 gennaio 2001;

Visto il decreto del Direttore dell'Ente n. 52 del 15 febbraio 2001 di adozione del progetto «Ufficio del Suolo», il quale prevede l'istituzione di tre borse di studio per il perfezionamento nel settore della pedologia;

Ritenuto in conformità al suddetto progetto, di emanare il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio predette nel testo di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che l'atto programmatico prevede la pubblicazione del bando stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa,

- è emanato il bando di concorso pubblico ad tre borse di studio per il perfezionamento della pedologia, nel testo di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

- il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

dott. Francesco DEL ZAN

Allegato A

Bando di concorso per titoli ed esame per n. 3 borse di studio biennali per laureati in possesso di diploma di laurea in Scienze Agrarie, Scienze Ambientali o Scienze Geologiche per il perfezionamento nel settore della pedologia.

Art. 1

E' indetta una selezione per l'assegnazione di n. 3 borse di studio dell'importo di L. 22.000.000.- (ventiduemilioni) (pari a Euro 11.362,05) annue lorde ciascuna a laureati in possesso del diploma in Scienze Agrarie, Scienze Ambientali o Scienze Geologiche per il perfezionamento nel settore della pedologia da effettuarsi presso la sede di Pozzuolo del Friuli dell'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA).

La borsa di studio - della durata di 2 anni - sarà corrisposta in rate mensili posticipate, previa dichiarazione del responsabile del Servizio della sperimentazione agraria dalla quale risulti che l'assegnatario ha svolto nel periodo considerato, con il dovuto profitto, i compiti assegnatigli.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio né con analoghi assegni a carattere continuativo né con rapporto di impiego pubblico o privato.

Art. 2

Detta borsa di studio sarà attribuita a cittadini italiani, laureati in Scienze agrarie, Scienze Ambientali o Scienze Geologiche, che abbiano conseguito in una Università italiana, prima della scadenza del termine della domanda, la laurea con voto finale non inferiore a 90/110.

Art. 3

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il facsimile allegato, dovranno essere presentate all'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura - via Montesanto 15/6 - 34170 Gorizia - nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00) oppure inoltrate per mezzo del servizio postale entro il 21° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il termine di presentazione coincidesse con il giorno di chiusura degli uffici, la data si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile qualora spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché pervengano all'Ente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1. Il cognome e nome, il luogo e la data di nascita;
2. di essere cittadino italiano;
3. il titolo di studio conseguito, la data ed il luogo di conseguimento;
4. le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea;
5. di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato, e di non aver carichi penali pendenti;
6. se usufruisce di altre borse di studio o di addestramento da parte di altre istituzioni e per quale durata;
7. la posizione rispetto agli obblighi di leva;
8. il codice fiscale;
9. l'indirizzo al quale desidera gli siano fatte pervenire ad ogni effetto le comunicazioni relative alla selezione.

In luogo della dichiarazione di cui al punto 4 sopracitato, il candidato potrà presentare fotocopia del certificato di laurea, in cui siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Nella domanda, inoltre, i candidati potranno indicare l'eventuale conoscenza di lingue straniere (inglese, francese, tedesco), specificandone il grado.

Art. 4

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Il candidato potrà inoltre presentare copia della tesi di laurea, lavori a stampa o qualsiasi altro titolo che ritenga sottoporre, nel suo interesse, all'esame della Commissione di selezione.

Non si terrà conto dei titoli e documenti presentati o pervenuti dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande.

I predetti titoli, i documenti e le pubblicazioni non saranno restituiti.

Art. 5

I candidati saranno invitati all'esame - colloquio per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno sette giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso.

Art. 6

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata con Decreto del Direttore dell'ERSA.

In via preliminare la Commissione esaminerà le domande presentate e verificherà la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Gli esami consisteranno in un colloquio inerente: geomorfologia, geologia del Quaternario, fotointerpretazione, genesi e classificazione dei suoli, rilevamento e cartografia dei suoli, valutazione della potenzialità agronomica e vocazione colturale specifica del territorio.

La Commissione dispone, complessivamente di 60 punti, così ripartiti:

- A. 20 punti per i titoli;
- B. 40 punti per il colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

1. curriculum formativo e professionale: 6 punti;
2. pubblicazioni e titoli scientifici: 5 punti;
3. tesi di laurea: 4 punti;
4. conoscenza lingue straniere (inglese, francese, tedesco): 3 punti;
5. punteggio di laurea: 2 punti.

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione sarà inferiore a 28/40.

Art. 7

Al termine dei suoi lavori la Commissione redigerà la graduatoria unica degli idonei. Le borse di studio saranno conferite, secondo l'ordine della graduatoria suddetta, previa approvazione della stessa da parte del Direttore dell'ERSA.

La validità della graduatoria è fissata in anni due.

La graduatoria resterà affissa per 10 giorni all'Albo delle sedi di Gorizia, Pozzuolo del Friuli, Udine e Tolmezzo dell'ERSA affinché i candidati ne possano prendere visione.

In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, la borsa di studio potrà essere assegnata a candidato idoneo secondo la graduatoria approvata.

Qualora nessun candidato risultasse idoneo, il Direttore del Servizio della sperimentazione agraria, con proprio provvedimento, mantenendo inalterati i contenuti del presente bando di concorso, potrà riaprire i termini di presentazione delle domande.

L'assegnatario, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare che non usufruirà, per tutto il periodo di durata della borsa, di analoghi assegni a carattere continuato e che non percepirà stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

L'ERSA si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 8

Alla fine della ricerca sarà presentata da parte dell'assegnatario stesso una relazione sull'attività svolta.

Art. 9

La data di decorrenza della borsa sarà successiva alla registrazione del Decreto di approvazione del contratto da parte del Direttore dell'ERSA.

L'assegnatario dovrà iniziare dalla data stabilita l'attività di ricerca presso la sede dell'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura di Pozzuolo del Friuli e osservare tutte le norme interne dell'Ente nonché le disposizioni impartite dal dirigente di servizio.

Art. 10

L'assegnatario che, dopo aver iniziato la ricerca in programma, vi rinunci, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi mancanze o che, infine, non fornisca prova di possedere sufficienti attitudini per la ricerca, potrà essere dichiarato decaduto dall'ulteriore utilizzazione della borsa con motivato provvedimento Direttore del Servizio della sperimentazione agraria.

Nel caso di decadenza per i motivi succitati, sarà corrisposto al beneficiario il rateo mensile rapportato al periodo di frequenza.

Art. 11

L'assegnatario, prima dell'inizio dell'attività, dovrà rilasciare all'ERSA dichiarazione esonerativa da qualsiasi responsabilità per infortunio o per danni di qualsiasi genere, provvedendo ad autonoma assicurazione e comprovando all'ERSA l'avvenuto perfezionamento della stessa.

L'ERSA resta comunque sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno che il borsista, nell'esercizio dell'attività di studio o di ricerca, subisca o arrechi ad altri.

Art. 12

Nel caso di interruzione dell'attività di frequenza per motivi di salute documentati, per cause di forza maggiore comprovate e ritenute fondate o per maternità, l'ERSA sospenderà la corresponsione della borsa per il periodo di assenza; l'interruzione sarà recuperata alla scadenza stabilita per la borsa in causa e comporterà la corresponsione dell'importo sia per il periodo svolto nel mese considerato, sia per il periodo recuperato, corrispondente all'interruzione di cui sopra.

Art. 13

In caso di rinuncia nel corso dell'attività di studio o di ricerca, l'assegnatario dovrà darne comunicazione all'ERSA con almeno quindici giorni di preavviso.

Art. 14

L'ERSA ha facoltà di conferire ai candidati dichiarati idonei, entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria e secondo l'ordine della medesima, ulteriori borse di studio qualora ne sia ravvisata l'opportunità.

Art. 15

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/1996 si comunica che l'ERSA utilizzerà i dati personali acquisiti attraverso il presente bando unicamente per le proprie finalità istituzionali. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 della medesima legge.

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: DEL ZAN

(Facsimile di domanda da presentare in carta semplice)

All'Ente Regionale per la Promozione
e lo Sviluppo dell'Agricoltura
del Friuli-Venezia Giulia
via Montesanto, 15/6
34170 GORIZIA

Il/la sottoscritto/a nato a prov. il residente a
..... via chiede di partecipare alla selezione ai fini dell'assegnazione di tre borse di studio per il perfezionamento nel settore della pedologia da svolgersi presso la sede dell'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura di Pozzuolo del Friuli per L. 22.000.000. - (ventiduemilioni) (pari a Euro 11.362,05. -) annui lordi, come da bando di concorso di data (1)

Il/la sottoscritto/a, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:

1. di essere cittadino italiano;
2. di essere in possesso della laurea in conseguita in data presso con votazione finale di /110
3. di aver sostenuto gli esami di profitto di seguito elencati con le relative votazioni riportate (1)

oppure

di aver sostenuto gli esami di profitto di cui al certificato di laurea allegato, riportante detti esami e le relative votazioni conseguite;

4. di conoscere la o le seguenti lingue (inglese, francese, tedesco) (2)
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);
6. di non usufruire di altre borse di studio (4);
7. di avere la seguente posizione rispetto agli obblighi di leva:
8. di avere il seguente numero di codice fiscale:

Allega alla presente (5)
nonché (6)

Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli sia inviata al seguente indirizzo:

Il/la sottoscritto/a espressamente dichiara di aver letto il bando per l'assegnazione della borsa di studio e di accettarlo integralmente e senza alcuna riserva.

.....(7)

.....
(firma)

Note:

- (1) data del Bollettino Ufficiale sul quale il presente bando è stato pubblicato;
- (2) dichiarazione da effettuare qualora non venga allegato il certificato di laurea;
- (3) specificare il grado di conoscenza della lingua straniera. Nel caso di conoscenza di più lingue, specificare il grado di conoscenza di ciascuna di esse;
- (4) in caso contrario indicare le condanne riportate;
- (5) in caso contrario indicare l'istituzione che eroga tali prestazioni e la loro prevedibile durata;
- (6) copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità ed eventualmente certificato di laurea con le votazioni riportate nei singoli esami;
- (7) elencare gli eventuali titoli, pubblicazioni, tesi di laurea, ecc. che il candidato allega affinché siano valutati;
- (8) luogo e data.

Decreto del Direttore sostituto del Servizio della Sperimentazione Agraria 19 febbraio 2001, n. 2. Bando di concorso pubblico per laureati in Scienze Agrarie per il perfezionamento nel settore della viticoltura.

Allegato A

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO SPERIMENTAZIONE AGRARIA

Vista la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000;

Richiamate:

- la deliberazione n. 172/2000 avente per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003, approvata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 37 del 10 gennaio 2001;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 174/2000 del 19 dicembre 2000, avente per oggetto l'adozione dell'atto programmatico dell'Ente per l'anno 2001, approvata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 38 del 10 gennaio 2001;

Visti i decreti del Direttore dell'Ente n. 48 e n. 51 del 15 febbraio 2001 di adozione rispettivamente dei progetti «Conservazione di germoplasma di piante a rischio di erosione genetica» e «Varatterizzazione dei prodotti locali», i quali prevedono l'istituzione di due borse di studio per il perfezionamento nel settore della viticoltura;

Ritenuto in conformità ai suddetti progetti, di emanare il bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio predette nel testo di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che l'atto programmatico prevede la pubblicazione del bando stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa,

- è emanato il bando di concorso pubblico a due borse di studio per il perfezionamento nel settore della viticoltura, nel testo di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

dott. Francesco DEL ZAN

Bando di concorso per titoli ed esame per n. 2 borse di studio biennali per laureati in possesso di diploma di laurea in Scienze Agrarie per il perfezionamento nel settore della viticoltura.

Art. 1

E' indetta una selezione per l'assegnazione di n. 2 borse di studio dell'importo di L. 22.000.000.- (ventiduemilioni) (pari a Euro 11.362,05) annue lorde ciascuna a laureati in possesso del diploma in Scienze Agrarie per il perfezionamento nel settore della viticoltura da effettuarsi presso la sede di Gorizia (Centro Pilota per la Vitivinicoltura) dell'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli - Venezia Giulia (ERSA).

La borsa di studio - della durata di 2 anni - sarà corrisposta in rate mensili posticipate, previa dichiarazione del responsabile del Servizio della sperimentazione agraria dalla quale risulti che l'assegnatario ha svolto nel periodo considerato, con il dovuto profitto, i compiti assegnatigli.

Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio né con analoghi assegni a carattere continuativo né con rapporto di impiego pubblico o privato.

Art. 2

Detta borsa di studio sarà attribuita a cittadini italiani, laureati in Scienze agrarie, che abbiano conseguito in una Università italiana, prima della scadenza del termine della domanda, la laurea con voto finale non inferiore a 90/110.

Art. 3

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il facsimile allegato, dovranno essere presentate all'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura - via Montesanto 15/6 - 34170 Gorizia - nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00) oppure inoltrate per mezzo del servizio postale entro il 21° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il termine di presentazione coincidesse con il giorno di chiusura degli uffici, la data si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile qualora spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché pervengano all'Ente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1. Il cognome e nome, il luogo e la data di nascita;
2. di essere cittadino italiano;
3. il titolo di studio conseguito, la data ed il luogo di conseguimento;
4. le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea;
5. di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato, e di non aver carichi penali pendenti;
6. se usufruisce di altre borse di studio o di addestramento da parte di altre istituzioni e per quale durata;
7. la posizione rispetto agli obblighi di leva;
8. il codice fiscale;
9. l'indirizzo al quale desidera gli siano fatte pervenire ad ogni effetto le comunicazioni relative alla selezione.

In luogo della dichiarazione di cui al punto 4 sopracitato, il candidato potrà presentare fotocopia del certificato di laurea, in cui siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Nella domanda, inoltre, i candidati potranno indicare l'eventuale conoscenza di lingue straniere (inglese, francese, tedesco), specificandone il grado.

Art. 4

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Il candidato potrà inoltre presentare copia della tesi di laurea, lavori a stampa o qualsiasi altro titolo che ritenga sottoporre, nel suo interesse, all'esame della Commissione di selezione.

Non si terrà conto dei titoli e documenti presentati o pervenuti dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande.

I predetti titoli, i documenti e le pubblicazioni non saranno restituiti.

Art. 5

I candidati saranno invitati all'esame - colloquio per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno sette giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso.

Art. 6

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata con Decreto del Direttore dell'ERSA.

In via preliminare la Commissione esaminerà le domande presentate e verificherà la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Gli esami consisteranno in un colloquio inerente: viticoltura generale, coltivazione della vite, enologia generale e tecnica enologica.

La Commissione dispone, complessivamente di 60 punti, così ripartiti:

- A. 20 punti per i titoli;
- B. 40 punti per il colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

1. curriculum formativo e professionale: 6 punti;
2. pubblicazioni e titoli scientifici: 5 punti;
3. tesi di laurea: 4 punti;
4. conoscenza lingue straniere (inglese, francese, tedesco): 3 punti;
5. punteggio di laurea: 2 punti.

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione sarà inferiore a 28/40.

Art. 7

Al termine dei suoi lavori la Commissione redigerà la graduatoria unica degli idonei. Le borse di studio saranno conferite, secondo l'ordine della graduatoria suddetta, previa approvazione della stessa da parte del Direttore dell'ERSA.

La validità della graduatoria è fissata in anni due.

La graduatoria resterà affissa per 10 giorni all'Albo delle sedi di Gorizia, Pozzuolo del Friuli, Udine e Tolmezzo dell'ERSA affinché i candidati ne possano prendere visione.

In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, la borsa di studio potrà essere assegnata a candidato idoneo secondo la graduatoria approvata.

Qualora nessun candidato risultasse idoneo, il Direttore del Servizio della sperimentazione agraria, con proprio provvedimento, mantenendo inalterati i contenuti del presente bando di concorso, potrà riaprire i termini di presentazione delle domande.

L'assegnatario, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare che non usufruirà, per tutto il periodo di durata della borsa, di analoghi assegni a carattere continuato e che non percepirà stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

L'ERSA si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 8

Alla fine della ricerca sarà presentata da parte dell'assegnatario stesso una relazione sull'attività svolta.

Art. 9

La data di decorrenza della borsa sarà successiva alla registrazione del Decreto di approvazione del contratto da parte del Direttore dell'ERSA.

L'assegnatario dovrà iniziare dalla data stabilita l'attività di ricerca presso la sede dell'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura di Pozzuolo del Friuli e osservare tutte le norme interne dell'Ente nonché le disposizioni impartite dal dirigente di servizio.

Art. 10

L'assegnatario che, dopo aver iniziato la ricerca in programma, vi rinunci, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi mancanze o che, infine, non fornisca prova di possedere sufficienti attitudini per la ricerca, potrà essere dichiarato decaduto dall'ulteriore utilizzazione della borsa con motivato provvedimento Direttore del Servizio della sperimentazione agraria.

Nel caso di decadenza per i motivi succitati, sarà corrisposto al beneficiario il rateo mensile rapportato al periodo di frequenza.

Art. 11

L'assegnatario, prima dell'inizio dell'attività, dovrà rilasciare all'ERSA dichiarazione esonerativa da qualsiasi responsabilità per infortunio o per danni di qualsiasi genere, provvedendo ad autonoma assicurazione e comprovando all'ERSA l'avvenuto perfezionamento della stessa.

L'ERSA resta comunque sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno che il borsista, nell'esercizio dell'attività di studio o di ricerca, subisca o arrechi ad altri.

Art. 12

Nel caso di interruzione dell'attività di frequenza per motivi di salute documentati, per cause di forza maggiore comprovate e ritenute fondate o per maternità, l'ERSA sospenderà la corresponsione della borsa per il periodo di assenza; l'interruzione sarà recuperata alla scadenza stabilita per la borsa in causa e comporterà la corresponsione dell'importo sia per il periodo svolto nel mese considerato, sia per il periodo recuperato, corrispondente all'interruzione di cui sopra.

Art. 13

In caso di rinuncia nel corso dell'attività di studio o di ricerca, l'assegnatario dovrà darne comunicazione all'ERSA con almeno quindici giorni di preavviso.

Art. 14

L'ERSA ha facoltà di conferire ai candidati dichiarati idonei, entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria e secondo l'ordine della medesima, ulteriori borse di studio qualora ne sia ravvisata l'opportunità.

Art. 15

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/1996 si comunica che l'ERSA utilizzerà i dati personali acquisiti attraverso il presente bando unicamente per le proprie finalità istituzionali. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 della medesima legge.

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: DEL ZAN

(Facsimile di domanda da presentare in carta semplice)

All'Ente Regionale per la Promozione
e lo Sviluppo dell'Agricoltura
del Friuli-Venezia Giulia
via Montesanto, 15/6
34170 GORIZIA

Il/la sottoscritto/a nato a prov. il residente a
..... via chiede di partecipare alla selezione ai fini dell'assegnazione di due borse di studio per il perfezionamento nel settore della viticoltura da svolgersi presso la sede dell'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura di Gorizia (Centro Pilota per la Vitivinicoltura) per L. 22.000.000. - (ventiduemilioni) (pari a Euro 11.362,05. -) annui lordi, come da bando di concorso di data (1)

Il/la sottoscritto/a, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:

1. di essere cittadino italiano;
2. di essere in possesso della laurea in conseguita in data presso con votazione finale di /110
3. di aver sostenuto gli esami di profitto di seguito elencati con le relative votazioni riportate (1)

oppure

di aver sostenuto gli esami di profitto di cui al certificato di laurea allegato, riportante detti esami e le relative votazioni conseguite;

4. di conoscere la o le seguenti lingue (inglese, francese, tedesco) (2)
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);
6. di non usufruire di altre borse di studio (4);
7. di avere la seguente posizione rispetto agli obblighi di leva:
8. di avere il seguente numero di codice fiscale:

Allega alla presente (5)
nonché (6)

Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli sia inviata al seguente indirizzo:

Il/la sottoscritto/a espressamente dichiara di aver letto il bando per l'assegnazione della borsa di studio e di accettarlo integralmente e senza alcuna riserva.

.....(7)

.....
(firma)

Note:

- (1) data del Bollettino Ufficiale sul quale il presente bando è stato pubblicato;
- (2) dichiarazione da effettuare qualora non venga allegato il certificato di laurea;
- (3) specificare il grado di conoscenza della lingua straniera. Nel caso di conoscenza di più lingue, specificare il grado di conoscenza di ciascuna di esse;
- (4) in caso contrario indicare le condanne riportate;
- (5) in caso contrario indicare l'istituzione che eroga tali prestazioni e la loro prevedibile durata;
- (6) copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità ed eventualmente certificato di laurea con le votazioni riportate nei singoli esami;
- (7) elencare gli eventuali titoli, pubblicazioni, tesi di laurea, ecc. che il candidato allega affinché siano valutati;
- (8) luogo e data.

Decreto del Direttore sostituto del Servizio della Sperimentazione Agraria 19 febbraio 2001, n. 3. Bando di concorso pubblico per laureati in Scienze Agrarie per il perfezionamento nel settore dell'orticoltura.

Allegato A

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO SPERIMENTAZIONE AGRARIA

Vista la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0105/Pres. del 31 marzo 2000;

Richiamate:

- la deliberazione n. 172/2000 avente per oggetto l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003, approvata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 37 del 10 gennaio 2001;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 174/2000 del 19 dicembre 2000, avente per oggetto l'adozione dell'atto programmatico dell'Ente per l'anno 2001, approvata dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 38 del 10 gennaio 2001;

Visto il decreto del Direttore dell'Ente n. 51 del 15 febbraio 2001 di adozione del progetto «Caratterizzazione dei prodotti locali», il quale prevede l'istituzione di una borsa di studio per il perfezionamento nel settore dell'orticoltura;

Ritenuto in conformità al suddetto progetto, di emanare il bando di concorso per l'assegnazione della borsa di studio predetta nel testo di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che l'atto programmatico prevede la pubblicazione del bando stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa,

- è emanato il bando di concorso pubblico ad una borsa di studio per il perfezionamento nel settore della orticoltura, nel testo di cui all'allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

dott. Francesco DEL ZAN

Bando di concorso per titoli ed esame per n. 1 borsa di studio biennale per laureati in possesso di diploma di laurea in Scienze Agrarie per il perfezionamento nel settore della orticoltura.

Art. 1

E' indetta una selezione per l'assegnazione di n. 1 borsa di studio dell'importo di L. 22.000.000.- (ventiduemilioni) (pari a Euro 11.362,05) annue lorde ciascuna a laureati in possesso del diploma in Scienze Agrarie per il perfezionamento nel settore della orticoltura da effettuarsi presso la sede di Pozzuolo del Friuli dell'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia (ERSA).

La borsa di studio - della durata di 2 anni - sarà corrisposta in rate mensili posticipate, previa dichiarazione del responsabile del Servizio della sperimentazione agraria dalla quale risulti che l'assegnatario ha svolto nel periodo considerato, con il dovuto profitto, i compiti assegnatigli.

La borsa non è cumulabile con altre borse di studio né con analoghi assegni a carattere continuativo né con rapporto di impiego pubblico o privato.

Art. 2

Detta borsa di studio sarà attribuita a cittadini italiani, laureati in Scienze agrarie, che abbiano conseguito in una Università italiana, prima della scadenza del termine della domanda, la laurea con voto finale non inferiore a 90/110.

Art. 3

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il facsimile allegato, dovranno essere presentate all'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura - via Montesanto 15/6 - 34170 Gorizia - nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16,30 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00) oppure inoltrate per mezzo del servizio postale entro il 21° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Qualora il termine di presentazione coincidesse con il giorno di chiusura degli uffici, la data si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile qualora spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, purché pervengano all'Ente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine stesso.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1. Il cognome e nome, il luogo e la data di nascita;
2. di essere cittadino italiano;
3. il titolo di studio conseguito, la data ed il luogo di conseguimento;
4. le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea;
5. di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato, e di non aver carichi penali pendenti;
6. se usufruisce di altre borse di studio o di addestramento da parte di altre istituzioni e per quale durata;
7. la posizione rispetto agli obblighi di leva;
8. il codice fiscale;
9. l'indirizzo al quale desidera gli siano fatte pervenire ad ogni effetto le comunicazioni relative alla selezione.

In luogo della dichiarazione di cui al punto 4 sopracitato, il candidato potrà presentare fotocopia del certificato di laurea, in cui siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea.

Nella domanda, inoltre, i candidati potranno indicare l'eventuale conoscenza di lingue straniere (inglese, francese, tedesco), specificandone il grado.

Art. 4

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Il candidato potrà inoltre presentare copia della tesi di laurea, lavori a stampa o qualsiasi altro titolo che ritenga sottoporre, nel suo interesse, all'esame della Commissione di selezione.

Non si terrà conto dei titoli e documenti presentati o pervenuti dopo il termine stabilito per la presentazione delle domande.

I predetti titoli, i documenti e le pubblicazioni non saranno restituiti.

Art. 5

I candidati saranno invitati all'esame - colloquio per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno sette giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso.

Art. 6

La selezione sarà effettuata da una Commissione nominata con Decreto del Direttore dell'ERSA.

In via preliminare la Commissione esaminerà le domande presentate e verificherà la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Gli esami consisteranno in un colloquio inerente: coltivazioni erbacee (con particolare riferimento alla principali orticole), entomologia agraria, patologia vegetale, fisiologia vegetale (con particolare riferimento alla fisiologia della germinazione).

La Commissione dispone, complessivamente di 60 punti, così ripartiti:

- A. 20 punti per i titoli;
- B. 40 punti per il colloquio.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

1. curriculum formativo e professionale: 6 punti;
2. pubblicazioni e titoli scientifici: 5 punti;
3. tesi di laurea: 4 punti;
4. conoscenza lingue straniere (inglese, francese, tedesco): 3 punti;
5. punteggio di laurea: 2 punti.

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima del colloquio.

Il colloquio non si intende superato se la valutazione sarà inferiore a 28/40.

Art. 7

Al termine dei suoi lavori la Commissione redigerà la graduatoria unica degli idonei. Le borse di studio saranno conferite, secondo l'ordine della graduatoria suddetta, previa approvazione della stessa da parte del Direttore dell'ERSA.

La validità della graduatoria è fissata in anni due.

La graduatoria resterà affissa per 10 giorni all'Albo delle sedi di Gorizia, Pozzuolo del Friuli, Udine e Tolmezzo dell'ERSA affinché i candidati ne possano prendere visione.

In caso di rinuncia o decadenza del vincitore, la borsa di studio potrà essere assegnata a candidato idoneo secondo la graduatoria approvata.

Qualora nessun candidato risultasse idoneo, il Direttore del Servizio della sperimentazione agraria, con proprio provvedimento, mantenendo inalterati i contenuti del presente bando di concorso, potrà riaprire i termini di presentazione delle domande.

L'assegnatario, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare che non usufruirà, per tutto il periodo di durata della borsa, di analoghi assegni a carattere continuato e che non percepirà stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato.

L'ERSA si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 8

Alla fine della ricerca sarà presentata da parte dell'assegnatario stesso una relazione sull'attività svolta.

Art. 9

La data di decorrenza della borsa sarà successiva alla registrazione del Decreto di approvazione del contratto da parte del Direttore dell'ERSA.

L'assegnatario dovrà iniziare dalla data stabilita l'attività di ricerca presso la sede dell'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura di Pozzuolo del Friuli e osservare tutte le norme interne dell'Ente nonché le disposizioni impartite dal dirigente di servizio.

Art. 10

L'assegnatario che, dopo aver iniziato la ricerca in programma, vi rinunci, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi mancanze o che, infine, non fornisca prova di possedere sufficienti attitudini per la ricerca, potrà essere dichiarato decaduto dall'ulteriore utilizzazione della borsa con motivato provvedimento Direttore del Servizio della sperimentazione agraria.

Nel caso di decadenza per i motivi succitati, sarà corrisposto al beneficiario il rateo mensile rapportato al periodo di frequenza.

Art. 11

L'assegnatario, prima dell'inizio dell'attività, dovrà rilasciare all'ERSA dichiarazione esonerativa da qualsiasi responsabilità per infortunio o per danni di qualsiasi genere, provvedendo ad autonoma assicurazione e comprovando all'ERSA l'avvenuto perfezionamento della stessa.

L'ERSA resta comunque sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno che il borsista, nell'esercizio dell'attività di studio o di ricerca, subisca o arrechi ad altri.

Art. 12

Nel caso di interruzione dell'attività di frequenza per motivi di salute documentati, per cause di forza maggiore comprovate e ritenute fondate o per maternità, l'ERSA sospenderà la corresponsione della borsa per il periodo di assenza; l'interruzione sarà recuperata alla scadenza stabilita per la borsa in causa e comporterà la corresponsione dell'importo sia per il periodo svolto nel mese considerato, sia per il periodo recuperato, corrispondente all'interruzione di cui sopra.

Art. 13

In caso di rinuncia nel corso dell'attività di studio o di ricerca, l'assegnatario dovrà darne comunicazione all'ERSA con almeno quindici giorni di preavviso.

Art. 14

L'ERSA ha facoltà di conferire ai candidati dichiarati idonei, entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria e secondo l'ordine della medesima, ulteriori borse di studio qualora ne sia ravvisata l'opportunità.

Art. 15

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/1996 si comunica che l'ERSA utilizzerà i dati personali acquisiti attraverso il presente bando unicamente per le proprie finalità istituzionali. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 13 della medesima legge.

VISTO: IL DIRETTORE SOSTITUTO: DEL ZAN

(Facsimile di domanda da presentare in carta semplice)

All'Ente Regionale per la Promozione
e lo Sviluppo dell'Agricoltura
del Friuli-Venezia Giulia
via Montesanto, 15/6
34170 GORIZIA

Il/la sottoscritto/a nato a prov. il residente a
..... via chiede di partecipare alla selezione ai fini dell'assegnazione di una borsa di studio per il perfezionamento nel settore dell'orticoltura da svolgersi presso la sede dell'Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura di Pozzuolo del Friuli per L. 22.000.000. - (ventiduemilioni) (pari a Euro 11.362,05. -) annui lordi, come da bando di concorso di data (1)

Il/la sottoscritto/a, sotto la sua personale responsabilità, dichiara:

1. di essere cittadino italiano;
2. di essere in possesso della laurea in conseguita in data presso con votazione finale di /110
3. di aver sostenuto gli esami di profitto di seguito elencati con le relative votazioni riportate (1)

oppure

di aver sostenuto gli esami di profitto di cui al certificato di laurea allegato, riportante detti esami e le relative votazioni conseguite;

4. di conoscere la o le seguenti lingue (inglese, francese, tedesco) (2)
5. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (3);
6. di non usufruire di altre borse di studio (4);
7. di avere la seguente posizione rispetto agli obblighi di leva:
8. di avere il seguente numero di codice fiscale:

Allega alla presente (5)
nonché (6)

Chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli sia inviata al seguente indirizzo:

Il/la sottoscritto/a espressamente dichiara di aver letto il bando per l'assegnazione della borsa di studio e di accettarlo integralmente e senza alcuna riserva.

.....(7)

.....
(firma)

Note:

- (1) data del Bollettino Ufficiale sul quale il presente bando è stato pubblicato;
- (2) dichiarazione da effettuare qualora non venga allegato il certificato di laurea;
- (3) specificare il grado di conoscenza della lingua straniera. Nel caso di conoscenza di più lingue, specificare il grado di conoscenza di ciascuna di esse;
- (4) in caso contrario indicare le condanne riportate;
- (5) in caso contrario indicare l'istituzione che eroga tali prestazioni e la loro prevedibile durata;
- (6) copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità ed eventualmente certificato di laurea con le votazioni riportate nei singoli esami;
- (7) elencare gli eventuali titoli, pubblicazioni, tesi di laurea, ecc. che il candidato allega affinché siano valutati;
- (8) luogo e data.

AMMINISTRAZIONE B.F. DI PESARIIS

PRATO CARNICO

(Udine)

Estratto del bando di gara ufficiosa per l'affitto dell'Azienda «Albergo di Pradibosco».

In esecuzione alla deliberazione n. 9/2001 del 21 marzo 2001, è indetta trattativa privata previa gara ufficiosa per l'affitto dell'Azienda denominata "Albergo Pradibosco" (di proprietà dell'Amministrazione B. F. di Pesariis - Proprietà Collettiva di Diritto Pubblico - Locatore), sita in località Pradibosco nel Comune di Prato Carnico (Udine) e costituita da:

- fabbricato ad uso alberghiero (anno di apertura dell'esercizio 1972), a corpo unico totalmente utilizzabile di mc. 6.107, censito al N.C.T. di Prato Carnico al foglio 56, mappale 14, n. 94 posti letto destinati alla clientela in 36 camere - (-piano scantinato: centrale termica, lavanderia e ripostiglio; - piano terra: dispensa, ripostigli, hall, cucina, ristorante con circa n. 150 coperti, bar, sala soggiorno e servizi; - primo piano: 17 camere con bagno, 1 camera, ripostiglio e terrazzo; - secondo piano: 13 camere con bagno, 5 camere e 2 servizi), ascensore, ricettività per famiglia titolare;
- fabbricato garages da n. 12 posti auto;
- impianto di risalita (sciovia a fune alta ES 31 Pradibosco, 1.160/1.245 metri sul livello del mare, revisione ventennale effettuata nel 1997) della pista da discesa - lunghezza metri 600;
- terreni circostanti (prati, con obblighi di sfalcio) come da proprietà catastale dell'Amministrazione;
- fabbricato al grezzo "ex casera";
- relativo avviamento commerciale e beni immobili e mobili accessori.

Attrezzature minute e materiali di consumo sono a carico dell'Affittuario.

L'attività commerciale consiste nel pubblico esercizio annuale di albergo, bar e ristorante, nonché nella gestione invernale dell'impianto e della pista da discesa.

La durata del contratto di affitto sarà di 6 (sei) anni.

L'offerta, esclusivamente in aumento e per milione, dovrà essere formulata sul seguente canone annuo di base: 1° anno: lire 48.000.000 (+ Iva); anni successivi: canone iniziale + aggiornamenti Istat di legge.

Condizioni di pagamento: rate semestrali anticipate.

Chiunque sia interessato a partecipare alla trattativa, dovrà presentare offerta scritta e documentazione (come da bando integrale) entro il termine perentorio

delle ore 13.00 di sabato 26 maggio 2001. Lo stesso giorno alle ore 14.00 si procederà all'apertura delle offerte pervenute.

Per il bando integrale e per qualsiasi esigenza:

Amministrazione B.F. di Pesariis (Proprietà Collettiva di Diritto Pubblico) - 72, Pesariis, Prato Carnico (Udine) - Tel./Fax 0433/695072.

IL PRESIDENTE:

Orlando Gonano

COMUNE DI TRIESTE

Servizio Contratti e Grandi Opere

Bando di gara per l'affidamento del servizio di inserimento dati (data entry) presso l'ufficio Contravvenzioni del Corpo della Polizia Municipale.

1. *Ente Appaltante:* Comune di Trieste - N. Partita I.V.A. 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - Piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 - Trieste - Telefono 040/6751- fax 040/6754932.

2. *Oggetto dell'appalto*

Servizio di inserimento dati (data entry) presso l'Ufficio Contravvenzioni del Corpo della Polizia Municipale.

Importo a base di gara Lire 323.970.000.- Euro 167.316,54 + I.V.A.

3. *Luogo di esecuzione:* Trieste

4. *Riferimenti legislativi:*

Articoli 73 lettera c) e 89 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e 2 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28.

5. *Durata del servizio:* tre anni, con decorrenza dal 1° giugno 2001.

6. *Termine di ricezione delle domande di partecipazione:* ore 12 del giorno 19 aprile 2001.

7. *Indirizzo al quale devono pervenire le domande:* Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - CAP. 34121 - Trieste - Italia.

8. *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:* entro il giorno 4 maggio 2001

9.a) *Cauzione provvisoria:* Lire 6.480.000 Euro 3.346,64, da presentare con l'offerta;

b) *Cauzione definitiva:* 10% dell'importo di aggiudicazione.

10. *Finanziamento e pagamenti:*

Bilancio comunale, con le modalità indicate all'articolo 6 del Capitolato Speciale d'Appalto.

11. I concorrenti interessati dovranno produrre entro il termine indicato al precedente punto 6. la domanda di partecipazione alla gara, in carta bollata o uso bollo, sottoscritta dal legale rappresentante. Contestualmente alla predetta domanda dovrà essere prodotta la dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:

1) l'iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività inerenti il presente servizio, nonché se cooperative l'iscrizione al registro regionale (o prefettizio) delle Cooperative ai sensi degli articoli 14 e 34 del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278 e dell'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947 n. 1577.

2) di aver espletato, ovvero avere in corso di espletamento, almeno un servizio analogo a quello oggetto della gara in favore di un Ente pubblico;

3) di possedere l'idoneità tecnica ed organizzativa a svolgere il servizio tenendo conto dell'entità dello stesso;

4) di aver realizzato un fatturato di almeno 400 milioni complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (1998-1999-2000).

Sono ammesse a presentare richiesta d'invito anche Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, o che intendono raggrupparsi, ciascuna delle quali dovrà produrre le dichiarazioni di cui sopra.

Al riguardo è sufficiente che il fatturato richiesto sia posseduto dalle Imprese nel suo complesso.

12. *Criteri di aggiudicazione:*

La gara verrà effettuata secondo le modalità previste dagli articoli 73 - lettera c) e 89 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto la maggior percentuale di ribasso rispetto al prezzo a base di gara sopraindicato.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 2 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a tre, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso che supererà di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolate senza tener conto dell'offerta o, in caso di parità, delle offerte che presenteranno il ribasso percentualmente

maggiore e che quindi non verranno conteggiate ai fini della media stessa. L'aggiudicazione verrà pertanto effettuata a favore del concorrente la cui offerta, espressa in percentuale, risulterà più vicina per difetto alla soglia di anomalia come sopra determinata.

13. *Altre informazioni:*

Per eventuali informazioni:

- di carattere tecnico rivolgersi al Comune di Trieste
- Servizio Polizia Municipale - Ufficio Contravvenzioni - Via Genova n. 6 - stanza n. 259 - II piano - telefono n. 040/6758063 presso il quale è in visione il Capitolato Speciale d'Appalto;
- di carattere amministrativo rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - Via Procureria n. 2 - III piano - stanza 34 - telefono 040/6754668.

Trieste, 23 marzo 2001

IL DIRETTORE DI SERVIZIO:
dott. Walter TONIATI

Bando di gara mediante licitazione privata per la fornitura di arredi per il palazzo Zois.

1) *Ente Appaltante:* Comune di Trieste - N. Partita IVA 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2) a) *Procedura di aggiudicazione:* Procedura ristretta accelerata.

b) La procedura accelerata viene motivata per il raccordo operativo e funzionale tra la fase di realizzazione esecutiva dell'opera e la posa degli arredi.

3) a) *Luogo di consegna:* Palazzo Zois - Trieste

b) *Natura e quantità dei prodotti da fornire*

Realizzazione e messa in opera di arredi in legno di progetto destinati all'Archivio Generale del Comune di Trieste.

Le quantità e le caratteristiche degli arredi da fornire sono riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Computo Metrico Estimativo.

L'importo complessivo a base di gara è di Lire 479.640.000.- (Euro 247.713,39.-) + I.V.A.

4) Termine di esecuzione: entro 60 (sessanta) giorni dall'ordine.

5) *Forma giuridica del raggruppamento di fornitori:* Sono ammesse a presentare offerta anche Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi

del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358.

6) a) *Termine di ricezione delle domande di partecipazione:* ore 12.00 del giorno 19 aprile 2001.

b) *Indirizzo al quale devono pervenire le domande:* vedi punto 1).

c) Domande in carta da bollo redatte in lingua italiana.

7) *Termine per l'invio degli inviti a presentare offerta:* il giorno 30 aprile 2001

8) Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria Lire 9.593.000.- Euro 4.954,37 da presentare con l'offerta; cauzione definitiva pari al 10% del prezzo di aggiudicazione.

9) *Condizioni minime:*

Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione:

A) dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:

- a) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato o per i concorrenti stranieri, ai corrispondenti registri commerciali, per attività inerenti la presente fornitura;
- b) l'importo globale delle forniture realizzate negli ultimi tre esercizi (1998-1999 e 2000), che non dovrà essere complessivamente inferiore a Lire 1.500.000.000.- (Euro 774.685,35);
- c) l'importo relativo alle forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara, riferite al suddetto periodo, che non dovrà essere complessivamente inferiore a Lire 600.000.000.- (Euro 309.874,14);

B) elenco delle principali forniture analoghe a quella di cui trattasi, effettuate negli ultimi tre anni antecedenti alla data del presente bando, con il rispettivo importo, data e destinatario. Almeno una di queste forniture dovrà essere pari ad almeno Lire 300.000.000.- (Euro 154.937,07).

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese dovrà essere indicata l'Impresa Capogruppo e ciascuna Impresa facente parte del Raggruppamento, compresa la Capogruppo stessa, dovrà produrre tutta la documentazione sopra richiesta, con le seguenti precisazioni: i requisiti economici dei precedenti punti A) b) e A) c) dovranno essere posseduti almeno per il 40% dall'Impresa Capogruppo e le restanti percentuali cumulativamente dalle mandanti alle quali è richiesto almeno il 10% degli importi indicati; il requisito di aver effettuato una fornitura di almeno Lire 300.000.000.- (Euro 154.937,07) potrà essere

posseduto da almeno una delle Imprese facenti parte del Raggruppamento medesimo.

L'Impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento temporaneo non può far parte di altri Raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa stessa e dei Raggruppamenti cui essa partecipi.

10. *Criteri di aggiudicazione dell'appalto:* Licitazione privata da effettuarsi con il criterio di cui all'articolo 19 - comma 1 - lettera a) del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402 a favore del prezzo più basso.

Non sono ammesse offerte in aumento.

11)/12) Non sono ammesse varianti.

13) *Per eventuali informazioni (in lingua italiana):*

- di carattere tecnico rivolgersi al progettista dott. arch. Gigetta Tamaro - Via dei Bidischini n. 3/1 - Trieste - tel. 040/4528072 - fax n. 040/4528052;
- di carattere amministrativo - rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - Via Procureria n. 2 - piano III - stanza n. 34 - telefono 040/6754668, dove sono in visione il Capitolato Speciale d'Appalto, il Computo Metrico Estimativo e le piante di progetto.

Potranno essere effettuati sopralluoghi al Palazzo Zois previo accordi telefonici ai n.ri 040/6754560 e 040/6754657.

14) Il presente bando viene inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee il giorno 26 marzo 2001.

Trieste, 26 marzo 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter TONIATI

Avviso di gara esperita per i lavori di riqualificazione e ripavimentazione in pietra di Piazza della Repubblica, via Dante e via S. Caterina nonché verifica e rinnovo dei servizi in sottosuolo in via Ponchielli.

(Pubblicazione a' sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 articolo 20.)

Imprese partecipanti:

- 1) Bi.Cap. Costruzioni S.r.l. - Termini Imerese (PA);
- 2) Battistella S.r.l. - Pasiano di Pordenone (PN);
- 3) Calcestruzzi Piave S.r.l. - San Vito al Tagliamento (PN);
- 4) Associazione Temporanea d'Imprese Mario de Candido S.p.A. (Capogruppo) Precenicco

(UD)/In.Te.Co. S.r.l. - Roma; 5) F.lli Arlotto S.p.A. - Torino; 6) Borio Giacomo S.r.l. - Borgaro Torinese (TO); 7) Impianti Civili Industriali S.c.a r.l. - Ronchi dei Legionari (GO); 8) Frattolin S.p.A. - Latisana (UD); 9) Luci Costruzioni S.r.l. - Trieste; 10) SO.C.R.Edil. S.r.l. - Trieste; 11) Ivecos S.p.A. - Vittorio Veneto (TV); 12) Coipi S.p.A. - Colle Umberto (TV); 13) Mari & Mazzaroli S.p.A. - Trieste; 14) Edilfognature S.p.A. - Gradisca d'Isonzo (GO); 15) Repin S.r.l. - Catania; 16) Prevedello Isidoro S.r.l. - Ponte di Piave (TV); 17) S.I.M.E. S.p.A. - Lozzo Atestino (PD); 18) Geosonda S.p.A. - Roma.

Impresa aggiudicataria: Prevedello Isidoro S.r.l. - Ponte di Piave (TV).

Modalità di aggiudicazione: Licitazione privata a' sensi degli articoli 73 lettera c) e 89 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e dell'articolo 21, 1° comma, lettera c) legge 11 febbraio 1994 n. 109.

Trieste, 26 marzo 2001

IL DIRIGENTE DI U.O.:
Guido Giannini

POSTE ITALIANE S.p.A.

Zona Immobiliare Friuli Venezia Giulia

TRIESTE

Avviso di appalto aggiudicato relativo ai lavori di ristrutturazione delle agenzie postali di Trieste 2, Monfalcone 2, Trieste 4, Udine 6 e San Giorgio di Nogaro.

1. *Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:* Poste Italiane S.p.A. Zona Immobiliare Friuli Venezia Giulia piazza V. Veneto n. 1, 34100 Trieste. tel.+39 40 6764526 fax +39 40 6764234.

2. *Procedura di aggiudicazione prescelta:* Procedura aperta.

3. *Data di aggiudicazione dell'appalto:* 29 marzo 2001.

4. *Criteri di aggiudicazione dell'appalto:* Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara.

5. *Numero di offerte ricevute:* Undici (Elettro GBM Impianti S.r.l. via madonna Alta 122/B 06128 Perugia; Comes S.r.l. via per Stalle 4850 Z.I. 74100 Taranto; S.i.e.c.i. S.a.s. via Marsara n. 4/A 34010 Villa del Conte; Citis S.c.r.l. via R. Lombardi n. 2, 3, 4 37045 Legnago, Tiepolo S.r.l. via J. Ressel 6 34147 S. Dorligo della Valle (TS); Facile Giuseppe P.le Chiavris 64 33100 Udine; La Nuova Impianti Elettrici S.n.c. via Pascoli 18 34141 Trieste; Nuova Termo Idrica S.n.c. via Cavour 8

33057 Palmanova (UD); C.E.M. S.r.l. via Tambarin 7 34077 Ronchi dei Legionari (GO); Bioclima S.n.c. via Adriatica 218 33030 Basaldella di Campofornido (UD); Bellotto Impianti S.n.c. via F.lli Cervi 55 30023 Concordia Sagittaria (VE)).

6. *Nome ed indirizzo dell'aggiudicatario:* Elettro GBM Impianti S.r.l. via Madonna Alta 122/B 06128 - Perugia.

7. *Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opera costruita:* Appalto integrato per i lavori di ristrutturazione degli uffici postali di Trieste 2, Monfalcone 2, Trieste 4, Udine 6 e S. Giorgio di Nogaro, nonché per la prestazione di servizi per l'attività di coordinamento delle forniture non ricomprese nell'appalto, di assistenza ai fornitori, di espletamento di pratiche amministrative e di tenuta e custodia dei cantieri, il tutto per la consegna degli uffici chiavi in mano.

8. *Prezzo pagato:* Lire 1.407.883.450.-, Euro 727.111,12.- al netto degli oneri per la sicurezza pari a Lire 47.047.644.-.

9. *Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto:* Meno otto punto ottocentocinquantanove per cento.

10. *Valore e parte del contratto che possono essere subappaltati a terzi:* Lavorazioni previste dalla legge nelle percentuali ivi indicate.

11. *Altre informazioni:* tempo di esecuzione giorni 110 naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori; Direttore dei lavori ing. Carlo Boldrini.

12. /

13. *Data di spedizione del presente avviso:* 2 aprile 2001.

14. /

Trieste, 2 marzo 2001

IL DIRETTORE DELLA ZONA IMMOBILIARE:
E. Scherlich

PROVINCIA DI TRIESTE

Bando di gara a licitazione privata per il servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico-sanitario presso gli uffici e gli stabili provinciali.

Ente Appaltante

Provincia di Trieste, Piazza Vittorio Veneto 4, Telefono 040/37981, Fax 039 040/3798233, www.provincia.trieste.it.

Categoria 14 - CPC 874, da 82201 a 82206

Servizio di pulizia e fornitura di materiale igienico-

sanitario presso gli uffici e gli stabili provinciali.

Importo a base di gara: Lire 788.078.592.- (Euro 407.008,62) + IVA

Luogo di esecuzione: Trieste.

Riferimenti legislativi: decreti legislativi 17 marzo 1995 n. 157 e 25 febbraio 2000 n. 65;

Durata del servizio: 1 luglio 2001 - 30 giugno 2004.

Documenti: Il Capitolato Speciale è richiedibile presso il Servizio Contratti e Gare.

Termine di ricezione domande di partecipazione: 30 aprile 2001.

Indirizzo al quale devono pervenire le domande:

Provincia di Trieste, piazza Vittorio Veneto, 4, 34100 Trieste, Italia.

L'Amministrazione inviterà le ditte risultate idonee a presentare l'offerta secondo i termini indicati all'articolo 10 del citato decreto legislativo 157/1995 e successive modifiche.

Raggruppamenti di prestatori di servizi

Oltre alle imprese singole possono partecipare Raggruppamenti di Impresa, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legislativo 65/2000.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana su carta bollata e corredata da fotocopia di valido documento di identità, dovrà venir sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dai rappresentanti di tutte le imprese da associarsi o consorziarsi o dal capogruppo di quelle e dal legale rappresentante del consorzio o già associate o consorziate.

In quest'ultimo caso alla domanda può essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio.

La domanda di partecipazione dovrà contenere informazioni su:

- natura giuridica
- denominazione, sede legale, P.I.

Contestualmente i concorrenti produrranno, pena l'esclusione, dichiarazioni attestanti:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (se cooperative anche al Registro regionale Cooperative) da almeno 3 anni dalla data di pubblicazione del bando e l'esercizio da almeno 3 anni dell'attività oggetto della gara.

- l'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane secondo la fascia di classificazione di volume d'affari per un importo netto non inferiore a Lire 1.000.000.000 (Fascia D), ovvero, se cooperativa, l'iscrizione al Registro regionale delle Co-

operative.

I consorzi cooperative produzione lavoro indicheranno in sede di offerta il nome dell'associato, avente i requisiti richiesti nel bando, al quale eventualmente sarà affidato il lavoro.

Lo stesso non potrà presentare offerta, in forma singola o associata, per la medesima gara in cui partecipa il consorzio.

- il possesso di adeguata capacità economico e finanziaria comprovata da dichiarazione bancaria rilasciata da primario Istituto di credito attestante lo stato di solvibilità dell'impresa, secondo le modalità di cui all'articolo 6, lettera a), I comma, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55;

- che la cifra d'affari globale dell'ultimo triennio derivante dalla prestazione di attività assimilabili a quella oggetto del presente appalto non è inferiore a Lire 2.500.000.000.

- che l'impresa non sia in stato di liquidazione o fallimento e non abbia presentato domanda di concordato e che analoghe procedure non si siano verificate nell'ultimo quinquennio;

- che a carico dell'impresa non vi siano le cause di esclusione contemplate dall'articolo 9 decreto legislativo 402/1998.

- di essere in regola con la normativa per il collocamento dei disabili.

Concorrenti stranieri

I concorrenti dovranno produrre documentazione equivalente a quella richiesta per le Imprese italiane, secondo la legislazione dello stato in cui hanno sede.

Criteri di aggiudicazione: licitazione privata con aggiudicazione ai sensi dell'articolo 23 comma I lettera b) del Decreto legislativo 157/1995, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla scorta dei seguenti elementi.

Qualità servizio.....max 50 punti

Prezzo..... max 50 punti

Informazioni: tecniche: Provveditorato (tel. 039-040-3798317);

- amministrative: Contratti-Gare (tel. 039-040-3798.458-.457.-549)

Il presente bando viene inviato all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della CEE il giorno 23 marzo 2001.

Trieste, 23 marzo 2001

LA RESPONSABILE DELLA FUNZIONE
CONTRATTI E GARE:
dott. Concetta Dimasi

AGEMONT S.p.A.
 AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO
 DELLA MONTAGNA

Capitale Sociale Lire 31.517.000.000 = i.v. sede in
 Amaro (Udine) - iscritta al Registro delle Imprese di
 Udine al n. 2728 - C.F. 01619760307

AMARO (Udine)

Avviso di convocazione assemblea straordinaria.

I Signori azionisti della società sono convocati in
 Assemblea straordinaria presso la sede sociale in Ama-
 ro (Udine) - Zona Industriale Via Jacopo Linussio n. 1 -
 per il giorno 30 aprile 2001 alle ore 20.00 in prima
 convocazione e per il giorno 3 maggio 2001 alle ore
 15.30 in seconda convocazione per discutere e delibera-
 re sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Conversione del Capitale Sociale in Euro e suo au-
 mento fino ad Euro 16.294.289 mediante utilizzo
 della riserva ordinaria;
- 2) Frazionamento delle azioni da Euro 517 in azioni da
 Euro 1;
- 3) Aumento del Capitale Sociale a pagamento, per un
 massimo di Euro 3.705.711, fino a 20 milioni di
 Euro. Deliberazioni conseguenti.

Potranno intervenire all'Assemblea i Soci che
 avranno depositato le azioni almeno cinque giorni pri-
 ma della data di convocazione presso la sede sociale in
 Amaro (Udine) Via Jacopo Linussio n. 1 - Zona Indu-
 striale.

Amaro, 29 marzo 2001

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 DI AMMINISTRAZIONE:
 Delio Strazzaboschi

COMUNE DI AVIANO
 (Pordenone)

**Deliberazione della Giunta comunale 13 marzo
 2001, n. 78 (Estratto). Classificazione della struttura
 ricettiva denominata «Albergo Desirée».**

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

1. di classificare la struttura ricettiva di cui è titolare la
 ditta Boschian Luciana, come segue: Albergo a 2
 stelle - all'insegna «Albergo Desirée», capacità ri-
 cettiva n. 8 camere per complessivi 19 posti letto;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente prov-
 vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediata-
 mente esecutivo.

IL SINDACO:
 dott. Gianluigi Rellini

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA
 (Udine)

**Avviso di deposito degli atti relativi alla variante
 n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato
 «Dorigo».**

IL SINDACO

- Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.
 12 del 23 febbraio 2001, con la quale viene adottata la
 variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato co-
 mune di iniziativa privata denominato «Dorigo»;

- Visto l'articolo 45 della legge regionale 19 dicem-
 bre 1991 n. 52 e successive modificazioni ed integra-
 zioni,

RENDE NOTO

che per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data
 di pubblicazione del presente avviso resteranno deposi-
 tati presso la Segreteria comunale di questo Comune, in
 libera visione a tutti i cittadini, gli atti relativi alla
 variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato co-
 mune di iniziativa privata denominato «Dorigo».

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare
 al Comune osservazioni od opposizioni alla variante al
 P.R.P.C.

Si precisa che le osservazioni od opposizioni dovranno essere redatte in carta legale ed anche i grafici che eventualmente venissero presentati a corredo delle osservazioni od opposizioni dovranno soddisfare la legge sul bollo.

Castions di Strada, 19 marzo 2001

IL SINDACO:
Roberto Nardini

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito degli atti relativi alla variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «D2-H2» in località Crosada.

Come previsto dalla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 si informa che con deliberazione consiliare n. 14 del 2 marzo 2001 è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica della «zona D2-H2» in località Crosada.

La relativa documentazione viene depositata presso la segreteria del Comune per trenta giorni effettivi e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso; durante tale periodo chiunque abbia interesse può prenderne visione negli orari di apertura al pubblico.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni, mentre i proprietari di immobili vincolati dal Piano possono presentare opposizioni ed osservazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
arch. Cristiana Caccianotti

COMUNE DI SAN VITO DI FAGAGNA
(Udine)

Modifiche di alcuni articoli in adeguamento alla legge n. 127/1997 e legge n. 265/1999.

Articolo 1: viene riformulato il comma 2

Principi Fondamentali

(omissis)

2) Il Comune di S. Vito di Fagagna ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria ed esercita

funzioni proprie, attribuite o delegate secondo il principio di sussidiarietà.

Articolo 3: vengono inseriti al comma 3 la lettera d) ed il comma 7

Finalità

(omissis)

d) Il riconoscimento alla lingua friulana di pari dignità prevedendo l'utilizzo della forma bilingue nei manifesti, negli avvisi al pubblico e nella carta intestata del Comune.

(omissis)

7) Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione secondo le modalità fissate dalle leggi.

Articolo 5: vengono inseriti i commi 10, 11 e 12

Consiglio Comunale

10) Il Sindaco nella prima seduta, successiva alla elezione dà comunicazione al consiglio delle nomine relative alla Giunta, compreso il Vice Sindaco, e presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

11) Le linee programmatiche vengono discusse ed eventualmente emendate sulla scorta delle indicazioni emerse in seno al dibattito, anche in seduta successiva da tenersi comunque nel termine di 10 giorni. Le linee programmatiche vengono approvate con il voto palese della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. Annualmente, nella seduta relativa alla ricognizione del permanere degli equilibri di bilancio il Consiglio verifica e adegua l'attuazione delle linee programmatiche.

12) Alle linee programmatiche come sopra approvate deve ispirarsi l'attività complessiva dell'Ente e quindi del Consiglio, della Giunta, del Sindaco, nonché del Segretario comunale e dell'intera struttura burocratica. Il documento riportante le linee programmatiche, approvate dal Consiglio, viene affisso all'Albo pretorio e li rimane fino al rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 10: viene inserito l'articolo n. 10

Art. 10

Decadenza del Consiglio comunale

Nei confronti dei Consiglieri che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, viene avviato il procedimento di decadenza. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto

accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avviso del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonchè di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Articolo 12: viene riformulata la lettera b del comma 1

Scioglimento del Consiglio

(omissis)

b) Per i motivi e con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ed all'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997 n. 23.

(omissis)

Articolo 16: vengono inseriti i commi 2 e 3

Competenze della Giunta

(omissis)

2) La Giunta, in particolare, definisce, sulla base del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale deliberato dal Consiglio, il piano degli obiettivi e delle risorse, affida gli obiettivi di gestione unitamente alla dotazione necessaria ai Responsabili dei servizi e fissa i criteri che costituiranno guida all'attività spettante ai Responsabili.

3) Spetta altresì alla Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio.

Articolo 23: viene riformulato

Art. 23

*Organizzazione degli Uffici e del Personale
Principi e Criteri Direttivi*

1. La struttura organizzativa è articolata in servizi e uffici. Il servizio, cui è assegnato il complesso di risorse umane, finanziarie e materiali di competenza, sostituisce la ripartizione della struttura organizzativa di massima dimensione del Comune. L'ufficio costituisce un'articolazione del Servizio. Interviene in modo organico in un ambito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente: svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica. Spetta

alla Giunta comunale, a mezzo di apposito regolamento da adottare nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, disciplinare l'ordinamento dei Servizi e degli Uffici regolando i rapporti tra le diverse figure professionali le modalità di conferimento degli incarichi, l'attribuzione di responsabilità e competenze, e individuando la dotazione organica nonchè i procedimenti per l'accesso all'impiego presso il Comune. Per conseguire i fini dell'efficienza e dell'efficacia nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi dovrà essere comunque informato ai seguenti principi:

a - La separazione tra i compiti della direzione politica e amministrativa (nei quali rientra la definizione dei programmi, degli obiettivi e delle proprietà) e di quelli tecnico - gestionali affidati al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio;

b - L'attribuzione al Segretario comunale e ai Responsabili di servizio, nell'ambito dei programmi, obiettivi ed indirizzi approvati dal Consiglio e secondo la specificazione di essi operata dalla Giunta comunale e conformemente alle direttive impartite dal Sindaco, della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del servizio di competenza, compresa l'applicazione o l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

c - La valorizzazione del personale dipendente attraverso il decentramento dei centri decisionali operativi e la conseguente individuazione delle responsabilità rispetto al raggiungimento degli obiettivi dell'azione amministrativa;

d - Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Articolo 24: viene riformulato

Art. 24

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Titolare, Funzionario pubblico iscritto all'Albo. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco. La nomina, la conferma e la revoca del Segretario comunale sono disciplinate dalla Legge. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizio e ne coordina l'attività.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione.

Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Svolge le funzioni di ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Nel caso di assenza dei Responsabili di servizio, esprime il parere di regolarità tecnica e contabile sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio che non siano mero atto di indirizzo.

Esercita ogni altra funzione attribuita dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale il Segretario comunale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Ente, perseguendo i livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

In particolare al Segretario comunale - Direttore generale compete la predisposizione del piano delle risorse e degli obiettivi: a tal fine al Direttore generale rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili di Servizio dell'Ente.

Articolo 25: viene riformulato

Art. 25

Responsabili di servizio

1. Il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi ai quali sono attribuite funzioni gestionali ed amministrative.

2. Al Responsabile così individuato spetta la direzione degli uffici e servizi dell'area sulla base del principio per cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa attribuita alla burocrazia dell'Ente.

3. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge e lo Statuto non riservano espressamente agli organi elettivi o al Segretario comunale.

4. Essi sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell'Ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

6. Ciascun soggetto risponderà del parere espresso in relazione alle proprie competenze e all'ambito di autonomia allo stesso assegnato.

7. L'attribuzione delle specifiche responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente verrà disciplinata nei Regolamenti.

Articolo 26: viene riformulato

Art. 24

Determinazione del Segretario comunale e dei responsabili di Servizio per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa

1. Il Segretario comunale e i Responsabili di servizio operano attraverso determinazioni che, ove comportino impegni di spesa, recheranno il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni di cui al precedente comma sono immediatamente eseguibili.

Articolo 27: viene riformulato

Art. 27

Espressione dei pareri

1. I pareri dei Responsabili di servizio di cui al precedente articolo 26, saranno dati in tempi tali da permettere all'organo competente di esercitare correttamente la propria attività provvedimentale.

2. I pareri dovranno essere espressi per iscritto e presentati all'organo competente. Per i provvedimenti urgenti (da dichiararsi immediatamente esecutivi) il parere dovrà essere reso entro ventiquattro ore dalla richiesta. Il parere negativo dovrà essere motivato.

3. I pareri espressi dovranno essere inseriti nell'atto deliberativo.

Articolo 28: viene riformulato il comma 1

Collaborazione esterna

1) Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

(omissis)

Articolo 47: viene inserito il comma 2

Abrogazione di norme contrastanti

(omissis)

2) L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei Comuni abroga le norme statutarie con essi incompatibili.

Articolo 48: viene sostituito il comma 3

Entrata in vigore

(omissis)

3) Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio comunale.

(Modifiche apportate con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28 giugno 2000, esaminata dal Comitato Regionale Centrale di Controllo nella seduta n. 41 del 4 settembre 2000 - prot. 2000/28151 - 2000/0031282).

COMUNE DI TRASAGHIS
(Udine)

Avviso di deposito degli atti relativi al procedimento espropriativo per la costruzione di un campo polivalente in frazione di Peonis.

- Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 115 del 12 marzo 2001, esecutiva, con la quale veniva avviato il procedimento di espropriazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 e seguenti della legge 20 ottobre 1971 n. 865, per i lavori in oggetto, ed in attuazione alla stessa;
- Visto l'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni

SI RENDE NOTO

che sono depositati presso la Segreteria comunale, per quindici giorni consecutivi, i seguenti atti:

- 1 - Relazione
- 2 - Estratto Piano Regolatore Generale Comunale vigente
- 3 - Piano parcellare di esproprio
- 4 - Decreto di occupazione
- 5 - Notifica decreto di occupazione
- 6 - Verbali stato di consistenza immobili ed immissione

in possesso relativi ai beni da espropriare per la realizzazione delle opere in oggetto.

Chiunque ne abbia interesse può prendere visione di tali atti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune, nel termine massimo di giorni 15, decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Copia del presente avviso sarà notificata alla ditte espropriate nelle forme di legge.

Trasaghis, 21 marzo 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
p.i. Gianni Marcuzzi

Avviso di deposito nella Segreteria comunale degli atti relativi al procedimento espropriativo per il completamento del campo sportivo comunale di Trasaghis Capoluogo.

- Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 116 del 12 marzo 2001, esecutiva, con la quale veniva avviato il procedimento di espropriazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 e seguenti della legge 20 ottobre 1971 n. 865, per i lavori in oggetto, ed in attuazione alla stessa;
- Visto l'articolo 10 della legge 22 ottobre 1971 e successive modifiche ed integrazioni

SI RENDE NOTO

che sono depositati presso la Segreteria comunale, per quindici giorni consecutivi, i seguenti atti:

- 1 - Relazione
- 2 - Estratto Piano Regolatore Generale Comunale vigente
- 3 - Piano parcellare di esproprio
- 4 - Decreto di occupazione
- 5 - Notifica decreto di occupazione
- 6 - Verbali stato di consistenza immobili ed immissione in possesso

relativi ai beni da espropriare per la realizzazione delle opere in oggetto.

Chiunque ne abbia interesse può prendere visione di tali atti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la Segreteria di questo Comune, nel termine massimo di giorni 15, decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Copia del presente avviso sarà notificata alla ditte espropriate nelle forme di legge.

Trasaghis, 21 marzo 2001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
IL TECNICO COMUNALE
p.i. Gianni Marcuzzi

CONSORZIO ACQUEDOTTO POIANA
CIVIDALE DEL FRIULI
(Udine)

Tariffe di fornitura acqua in vigore dall'1 gennaio 2001.

L'Assemblea del Consorzio Acquedotto Poiana di Cividale del Friuli con atto n. 7 del 29 marzo 2001 ha deliberato, in applicazione della deliberazione CIPE 22 giugno 2000 - direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione per l'anno 2000, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 18 agosto 2000 - l'applicazione degli incrementi di prezzo sulle tariffe di fornitura acqua per l'anno 2000 nella misura media del 2,3% sulle bollette per fornitura acqua emesse dall'1 gennaio 2001.

Tariffe in vigore dall'1 gennaio 2001:

a)	tariffa agevolata	Lit/mc	337
b)	tariffa base	Lit/mc	674
c)	tariffa eccedenza	Lit/mc	915
d)	tariffa allevamento animali	Lit/mc	337

IL DIRETTORE:
ing. Alessandro Patriarca

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA ZONA DELL'AUSSA-CORNO
UDINE

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 2 al Piano Regolatore di Porto Nogaro.

IL PRESIDENTE

Visto l'articolo 15 della legge regionale 22/1987

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 34/1383 del 19 marzo 2001 è stata adottata la variante n. 2 al Piano Regolatore di Porto Nogaro.

La predetta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la sede del Consorzio Aussa-Corno per la durata di 20 giorni effettivi a far data dalla presente pubblicazione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del deposito della variante suddetta, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nel Piano potranno presentare os-

servazioni e/o opposizioni con esposto diretto al Presidente del Consorzio Aussa-Corno redatto in carta legale.

Udine, 23 marzo 2001

IL PRESIDENTE:
avv. Giovanni Pelizzo

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA
PIANCAVALLO-CELLINA-LIVENZA
AVIANO
(Pordenone)

Bando di concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di una unità nella qualifica funzionale di funzionario professionale giuridico-amministrativo-legale.

Art. 1

Concorso e numero dei posti

1. L'Azienda di Promozione Turistica Piancavallo-Cellina-Livenza di Aviano, di seguito denominata Azienda, indice un concorso per l'assunzione in ruolo con contratto a tempo indeterminato, previa valutazione dei titoli, nonché superamento delle prove d'esame, di una unità nella qualifica funzionale di funzionario, profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, secondo quanto previsto:

- dal Regolamento dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dell'Azienda (di seguito denominato Regolamento organico del personale), con gli allegati pianta organica e mansionario, adottato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Azienda del 26 aprile 1999, n. 13 ed approvato dalla Giunta Regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia con deliberazione n. 2087 del 2 luglio 1999;
- dal Regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi presso l'Azienda (di seguito denominato Regolamento dei concorsi), adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda del 29 ottobre 1999, n. 22 e approvato dalla Giunta regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel testo modificato (Consiglio di amministrazione del 10 marzo 2000) e accluso alla nota di approvazione prot. n. 1932/TUR. del 24 febbraio 2000, con deliberazione n. 280 dell'11 febbraio 2000.

2. Il contratto di lavoro, sottoscritto secondo le modalità ed i contenuti di cui agli articoli 8 e 11 del

Regolamento organico del personale, applica il trattamento economico e previdenziale stabilito per il personale del ruolo unico della Regione Friuli-Venezia Giulia con qualifica di funzionario e prevede l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Azienda.

3. Per il superamento del periodo di prova di tre mesi, le competenze attribuite dall'articolo 8, commi 3° e 4°, della legge regionale del 27 marzo 1996, n. 18 al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ed al responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, sono svolte dal Presidente dell'Azienda e quelle attribuite al Consiglio di amministrazione del personale sono svolte dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda medesima.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Gli aspiranti all'assunzione devono possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana: salvo contrarie disposizioni di legge, sono equiparati ai cittadini italiani gli Italiani non appartenenti alla Repubblica;
- b) età non inferiore agli anni diciotto;
- c) godimento dei diritti politici;
- d) idoneità fisica all'impiego. L'Azienda ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
- e) diploma di laurea in giurisprudenza ovvero scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche e diplomi di laurea equipollenti ai sensi della normativa vigente;
- f) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
- g) sono altresì ammessi al concorso i candidati già in servizio presso enti locali con qualifica dirigenziale, ovvero presso amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, comprese istituzioni universitarie, e presso enti pubblici non economici, anche se provenienti dall'ex carriera direttiva ovvero in possesso, a seguito di concorso per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano svolto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al presente concorso, nonché di uno dei diplomi di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

2. I candidati portatori di handicap possono specificare, nella domanda ed ai sensi della legge 102/1992, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi nello svolgimento delle prove d'esame.

3. Non sono ammessi al concorso:

- a) coloro che sono esclusi dall'elettorato politico attivo;
- b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione;
- c) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile;
- e) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 366 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché coloro che abbiano usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

4. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea non possono accedere alla qualifica dirigenziale, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, nonché dell'articolo 3, 2° comma del Regolamento dei concorsi.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo articolo 3, 2° comma: il requisito della idoneità fisica deve sussistere, altresì, all'atto dell'accertamento da eseguirsi a cura dell'Azienda anche prima delle prove d'esame.

Art. 3

Domanda di ammissione

1. Le domande di ammissione devono essere redatte in carta semplice sull'apposito modulo, allegato «A» al presente bando di concorso, o su copia dello stesso. Detto modulo è disponibile anche presso la sede dell'Azienda, in Aviano, Piazza Duomo, n. 1.

2. Le domande devono essere indirizzate all'Azienda e devono pervenire all'Ente medesimo, presso la sua sede, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di assunzione, di cui al presente bando, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Il termine per il ricevimento delle domande, ove scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo. Nell'eventualità, invece, che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli uffici postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti; in tal caso alla domanda dovrà essere allegata un'attestazione, in carta libera,

dell'ufficio postale dal quale viene effettuata la spedizione, da cui risulti il periodo di interruzione ed il giorno di ripresa del servizio.

4. La data di ricevimento delle domande sarà stabilita e comprovata dal timbro a data che, a cura dell'Azienda stessa, verrà apposto su ciascuna di esse.

5. Verranno altresì ammesse le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purchè pervengano presso la sede dell'Azienda entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al precedente punto 2.

6. Fermo restando il disposto di cui al comma 5°, il ritardo nella presentazione o nel ricevimento della domanda, qualunque ne sia la causa, costituisce giusto motivo di mancata ammissione e conseguente esclusione. Le domande presentate in data anteriore a quella di pubblicazione del presente bando, non saranno tenute in conto alcuno.

7. L'Azienda non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte dell'aspirante concorrente o da mancata oppure tardiva comunicazione del mutamento dell'indirizzo postale indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.

8. Qualora la domanda, all'atto della sua presentazione o del suo ricevimento, risulti priva di una delle dichiarazioni e/o di uno dei documenti richiesti dal bando, riguardanti i requisiti di ammissione, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione all'interessato, fissando al medesimo un termine per adempiere non superiore a quindici giorni. Decorso inutilmente tale termine, il candidato viene escluso dal concorso.

9. Sono esclusi dal concorso, senza la necessità della richiesta di integrazione, i candidati che nella domanda di ammissione abbiano reso dichiarazioni o presentato documenti dai quali risulti in modo evidente la mancanza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti dal bando. Sono in ogni caso esclusi i candidati che:

- a) non abbiano indicato cognome e nome e/o residenza ai fini del concorso;
- b) non abbiano indicato il titolo di studio previsto come requisito per partecipare al concorso;
- c) abbiano dichiarato il possesso di un titolo di studio diverso da quelli previsti dall'articolo 2, lettera e), per l'ammissione al concorso;
- d) non abbiano dichiarato di essere cittadini italiani;
- e) non abbiano sottoscritto la domanda di ammissione al concorso.

10. I candidati che abbiano presentato la domanda in

conformità a quanto prescritto dal bando o che abbiano successivamente integrato la stessa ai sensi del precedente comma 8°, sono ammessi a partecipare al concorso con riserva. La riserva viene sciolta dal Presidente dell'Azienda a seguito della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti specifici di ammissione, avvenendo ciò dopo l'approvazione della graduatoria e prima della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.

11. L'esclusione dal concorso viene disposta con decreto del Presidente dell'Azienda: il provvedimento è comunicato al candidato interessato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4

Contenuto della domanda

1. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la loro responsabilità:

- a) il cognome e nome (le aspiranti coniugate dovranno indicare anche il cognome del marito);
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) la residenza e il completo indirizzo cui devono essere fatte pervenire tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso;
- d) il possesso della cittadinanza italiana;
- e) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;
- f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- g) il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Università o dell'Istituto che lo ha rilasciato;
- h) di portare quale materia d'esame facoltativa una lingua straniera a scelta tra l'inglese ed il tedesco ovvero entrambe;
- i) la posizione rivestita in ordine all'obbligo di assolvimento della leva militare;
- j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti d'impiego;
- k) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- l) i titoli che danno diritto alla preferenza, a parità di merito, così come precisato nel successivo articolo 10. Gli stessi devono essere posseduti alla data di

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, nella domanda o prodotti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, conformemente all'allegato modello «C», oppure dovranno essere spediti, con raccomandata con A.R., o presentati direttamente mediante consegna, entro il termine perentorio indicato nel successivo articolo 10, presso la sede dell'Azienda;

m) di essere fisicamente idonei al servizio;

n) di avvalersi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate - di eventuali sussidi e supporti per la partecipazione effettiva alle prove d'esame;

o) l'espressa riserva di certificare le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione sotto la propria responsabilità con apposita documentazione, a norma di legge, in qualsiasi fase o a richiesta durante l'espletamento del concorso.

2. A corredo della domanda e comunque entro e non oltre il termine stabilito ai commi 2° e 5° del precedente articolo 3, i candidati sono tenuti a comprovare il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, mediante produzione dei relativi attestati in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, conformemente all'allegato «B», corredata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Per la valutazione del titolo di cui all'articolo 5, lettera a), è necessario che risulti espressamente indicato il punteggio conseguito nel diploma di laurea. La documentazione è esente da bollo ai sensi della legge n. 370/1988.

3. In caso di diploma di laurea equipollente conseguito all'estero, il candidato dovrà presentare anche il documento attestante l'equipollenza, accompagnato da qualsiasi tipo di documentazione che consenta di stabilire quale scala di punteggio sia stata adottata, al fine di effettuare, ove possibile, una comparazione tra punteggi per la valutazione del titolo di merito.

4. I candidati devono comunque indicare ed elencare espressamente e compiutamente nel modulo di domanda i titoli che intendono produrre, con riferimento sia all'articolo 5, che all'articolo 10: non si terrà conto di eventuali titoli prodotti in allegato o in un momento successivo ex articolo 10, che non trovino puntuale riscontro anche nell'elencazione effettuata nella domanda.

5. Qualora emergano dati difformi in relazione ai titoli posseduti, fa fede quanto attestato nella documen-

tazione prodotta dai candidati.

Art. 5

Titoli valutabili

1. Ai fini della formazione della graduatoria di merito, la Commissione giudicatrice valuta i sottomenzionati titoli:

Titoli di studio:

- a) punteggio conseguito nel diploma di laurea: da 100/110 a 110/110 e lode;
- b) superamento di esami professionali di stato e corsi universitari post lauream, con esame finale in materie attinenti la qualifica funzionale e il profilo professionale messo a concorso (i corsi universitari post lauream sono considerati validi solo se effettuati presso università che rilascino titoli di studio riconosciuti e sempre che la loro durata sia stata pari ad un anno accademico);
- c) superamento di corsi di aggiornamento, specializzazione o qualificazione professionale, di durata non inferiore alle 300 ore, con esame finale in materie attinenti la qualifica funzionale ed il profilo professionale posto a concorso;
- d) superamento di corsi di specializzazione di lingua tedesca e/o inglese di durata non inferiore alle 150 ore e con superamento di un esame finale;

Titoli di servizio:

- e) servizio prestato in qualifica funzionale pari a quella del posto messo a concorso, per il periodo eccedente l'anzianità richiesta come requisito di ammissione al concorso.

2. I titoli di studio relativi a discipline del tutto estranee alla professionalità del posto messo a concorso non sono in alcun modo valutati.

3. Al fine della valutazione dei titoli di cui al presente articolo, per servizio si intende l'attività effettivamente prestata presso pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. la Commissione è composta da:

a) Direttore di altra Azienda di Promozione Turistica, ovvero da un dipendente di una pubblica amministrazione con qualifica funzionale di dirigente ed anzianità di almeno cinque anni nella qualifica, al quale sono attribuite le funzioni di Presidente della Commissione;

b) da due esperti esterni, dotati di specifica competenza rispetto alle materie oggetto delle prove concorsuali;

c) da altri due esperti esterni competenti, rispettivamente, nelle due lingue straniere facoltative (tedesco, inglese) da considerarsi membri aggiunti della Commissione giudicatrice.

2. Funge da Segretario un dipendente dell'Azienda, con qualifica non inferiore a quella di Segretario.

3. Ai componenti esterni all'Azienda compete, per ciascuna seduta, un'indennità di presenza di L. 150.000.

Art. 7

Prove di selezione del concorso

1. L'esame consiste in:

prove scritte obbligatorie:

- 1) consistente nella stesura di un elaborato, attinente a problemi tecnico-amministrativi correnti, mediante l'applicazione in concreto delle nozioni tecniche pertinenti alle materie oggetto della prova ed in particolare al diritto costituzionale, al diritto amministrativo ed alla legislazione regionale;
- 2) prova teorico-pratica tendente all'approfondimento di tematiche o di soluzioni di questioni di particolare rilevanza di natura giuridica ed organizzativa, connessa alle funzioni istituzionali dell'A.P.T.;

prova scritta facoltativa:

- 1) traduzione di un brano dalla lingua italiana in una ovvero nelle lingue indicate dal candidato tra quelle facoltative previste dal bando di concorso (tedesco e/o inglese).

prova orale vertente su:

- a) le materie delle prove scritte obbligatorie;
- b) diritto privato;
- c) diritto penale (principi generali e libro II del codice penale, Titolo II, Capi I, II e III; Titolo VII, Capi I e II);
- d) principi di scienza delle finanze e di diritto tributario;
- e) nozioni di amministrazione del patrimonio e di contabilità pubblica;
- f) principi di organizzazione del lavoro;
- g) nozioni di informatica;
- h) colloquio nella o nelle lingue straniere facoltative scelte dal candidato e già oggetto della prova scritta.

2. La data, l'ora e la sede in cui avrà luogo la prova d'esame saranno comunicate mediante apposito provvedimento, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando di concorso, ovvero,

qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore alle cinquanta unità, mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi sempre entro il suddetto termine.

3. Per essere ammessi a sostenere ciascuna prova d'esame, i candidati dovranno essere in possesso di un valido documento di riconoscimento (patente automobilistica, passaporto, carta d'identità) munito di fotografia. La mancanza o la mancata esibizione del valido documento di riconoscimento munito di fotografia, comporterà l'impossibilità di sostenere la prova d'esame, con conseguente esclusione dal concorso.

4. L'assenza anche da una sola delle prove d'esame, qualunque ne sia la causa, comporta l'esclusione d'ufficio dal concorso.

Art. 8

Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove

1. Durante ciascuna prova, è fatto divieto ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione d'esame.

2. I lavori devono essere, a pena di nullità, scritti e svolti esclusivamente su fogli portanti il timbro dell'ufficio e la firma leggibile del Presidente della Commissione d'esame o di altro componente della medesima da lui appositamente delegato.

3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti e/o dattiloscritti, libri pubblicazioni di qualsiasi specie, nonché apparecchi telefonici e/o ricetrasmittenti e/o apparecchiature informatiche. Essi possono consultare soltanto le pubblicazioni, i testi di legge non commentati ed i dizionari posti a loro disposizione dalla Commissione d'esame o autorizzati dalla Commissione stessa.

4. Per l'effettuazione della prova scritta i candidati hanno a disposizione fino ad un massimo di otto ore, secondo quanto stabilito dalla Commissione d'esame; scaduto il tempo prescritto e consentito, i candidati devono consegnare il loro lavoro, anche se non ultimato. Insieme all'elaborato in bella copia, essi debbono consegnare le eventuali minute, nonché i fogli ricevuti dalla Commissione d'esame e non utilizzati.

5. Il candidato concorrente che contravvenga alle disposizioni dei commi precedenti o che, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento della prova o sia colto nell'atto di farlo è escluso immediatamente dal concorso.

6. La Commissione d'esame o i Comitati di Vigilanza eventualmente costituiti curano l'osservanza della disposizioni di cui al presente articolo ed hanno la fa-

coltà di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 9

Valutazione e correzione degli elaborati

1. Per la valutazione di ciascuna prova la Commissione ha a disposizione 30 punti: sono ammessi alla prova orale i soli candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione pari ad almeno diciotto trentesimi e, considerando entrambe le prove scritte obbligatorie, la media di almeno ventuno trentesimi.

2. La Commissione d'esame, dopo la correzione degli elaborati e l'assegnazione dei relativi punteggi, comunica agli interessati la loro ammissione alla prova orale ed il punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte. Dette comunicazioni dovranno essere spedite, a mezzo del servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio indicato dal candidato nella domanda di ammissione e dovranno pervenire almeno venti giorni prima della data fissata per la prova orale.

3. Le comunicazioni di ammissione alla prova orale dovranno indicare, oltre al punteggio conseguito nelle prove scritte, il giorno e l'ora stabiliti per le prove orali, nonché contenere l'espressa avvertenza che, in caso di mancata presentazione alla prova senza giustificato e comprovato motivo, il candidato sarà dichiarato d'ufficio rinunciatario al concorso.

4. L'esito della valutazione della prova orale è comunicato dalla Commissione d'esame al termine della prova di ciascuno dei candidati e prima di procedere all'esame orale del candidato successivo, secondo l'ordine previsto per ogni giornata d'esame.

5. Al termine di ogni seduta giornaliera dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è esposto, alla fine di ciascuna giornata di selezione, in luogo accessibile, presso i locali in cui si è svolta la prova.

6. Sono dichiarati idonei al concorso i candidati che, ammessi alla prova orale, abbiano riportato nella stessa una votazione media pari almeno a diciotto trentesimi.

Art. 10

Titoli di preferenza

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza già indicati nella domanda e posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della stessa, dovranno far pervenire all'Azienda, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio relativo alla prova

orale, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi in originale o copia autenticata esente da bollo ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 agosto 1998, n. 370. In ordine all'elenco dei titoli valutabili ai sensi del presente articolo, si veda l'allegato «D» al presente bando di concorso.

Art. 11

Formazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito sarà formata, dalla Commissione giudicatrice, secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato, sulla base della somma del punteggio ottenuto nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio attribuito ai titoli di cui all'articolo 5, nonché sulla valutazione dei titoli di preferenza di cui all'articolo 10 del presente bando. Per la valutazione dei titoli di cui sopra, la Commissione dovrà osservare le previsioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Regolamento dei concorsi dell'Azienda.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, verificata e riconosciuta la regolarità del procedimento espletato dalla Commissione d'esame, approva la graduatoria e dichiara vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il primo candidato elencato ed indicato nella graduatoria medesima.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma 2° viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Gli idonei potranno essere assunti, nell'ordine di graduatoria, oltre che per la sostituzione di eventuali candidati rinunciatari o decaduti, anche per la sostituzione del personale che dovesse dimettersi nel periodo di validità della graduatoria medesima.

5. I candidati assumibili dovranno regolarizzare, ai sensi della legge 23 agosto 1998, n. 370, la domanda di ammissione, nonché gli eventuali titoli presentati, che abbiano dato luogo a valutazione.

Art. 12

Presentazione dei documenti

1. Il candidato vincitore deve presentare all'Azienda, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e degli articoli 1 e 3 del D.P.R. del 20 ottobre 1998, n. 403, redatta sul modello allegato sub «C» al presente bando, sottoscritta dal candidato e volta a comprovare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso all'impiego, nonché a fornire alcune notizie utili per l'instaurazione del rapporto di lavoro;

- b) solo per il candidato che ha maturato l'anzianità richiesta come requisito di ammissione al concorso ai sensi dell'articolo 2, comma 1°, lettera g): attestato, in originale o in copia autentica, relativo all'anzianità medesima;
- c) certificato medico, in bollo in conformità alle vigenti disposizioni in materia, di data non anteriore a sei mesi da quella richiesta, rilasciato da un medico militare o dal responsabile del settore preposto alla medicina legale dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, dal quale risulti che il candidato è idoneo a svolgere mansioni lavorative di carattere amministrativo. Il suddetto certificato deve pure contenere l'annotazione prevista dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da eventuale imperfezione o handicap fisico, il certificato ne deve fare menzione e deve, altresì, specificare se il vizio medesimo menomi l'attitudine e l'idoneità del candidato all'impiego. Il candidato invalido di guerra, civile o militare, invalido per cause di servizio, invalido del lavoro o invalido civile, deve produrre un certificato, rilasciato dal responsabile del settore preposto alla medicina legale dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, il quale deve contenere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido (con la precisazione necessaria della percentuale di invalidità), anche una dichiarazione da cui risulti che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, lo stato fisico di invalido non sia di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro e da cui risulti, comunque, che le relative condizioni fisiche lo rendono in ogni caso idoneo allo svolgimento di mansioni di carattere amministrativo. Anche questo secondo certificato deve contenere l'annotazione prevista dall'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Rimane salva la facoltà dell'Azienda di procedere agli accertamenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

2. I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera, dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza del candidato indigente o dall'Autorità di pubblica sicurezza del medesimo ambito territoriale.

3. Il candidato è tenuto a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento che lo riguarda, nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente avviso di assunzione.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non produca i documenti prescritti dal presente articolo nel termine previsto dal comma 1°, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione in servizio.

Art. 13

Assunzione in servizio

1. Il vincitore sarà assunto con le mansioni della qualifica funzionale di funzionario, profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, mediante la stipulazione, precedente alla data di inizio del servizio, del contratto di lavoro individuale che verrà approvato con decreto del Presidente dell'Azienda medesima. Allo stesso vincitore verrà assegnato l'incarico di Direttore dell'Azienda di Promozione Turistica Piancavallo-Celina-Livenza di Aviano.

2. Non si procederà all'assunzione del candidato vincitore che non si presenti per assumere il suo servizio, senza giustificato motivo, nel giorno prefissato, presso la sede dell'Azienda.

3. L'assunzione decorre, ad ogni effetto, dal giorno in cui il candidato-vincitore assume servizio.

4. Nell'interesse dell'Azienda, in caso di urgenza, l'assunzione potrà essere disposta, anche in via provvisoria e cioè sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, nei successivi trenta giorni, così come disposto dall'articolo 72 della legge regionale n. 1/1998.

5. L'assunzione in servizio del vincitore del concorso è subordinata al finanziamento della spesa destinata a consentire il pagamento degli emolumenti da attribuire al vincitore del concorso medesimo e al rispetto di ogni altra disposizione vigente in materia di assunzioni.

6. Previo accertamento del finanziamento di cui al comma 5°, il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in prova con contratto di lavoro indeterminato.

Art. 14

Periodo di prova

1. Al vincitore assunto è attribuito il trattamento economico iniziale spettante e relativo alla qualifica funzionale di funzionario.

2. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio, formulato nei termini previsti dall'articolo 35 del regolamento dei concorsi dell'Azienda, sia sfavorevole, il contratto si intende risolto di diritto.

3. Non è tenuto ad effettuare il periodo di prova il vincitore già dipendente dell'Azienda.

4. Il servizio di prova è, comunque, computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati partecipanti al concorso di cui al presente bando, saranno raccolti presso l'Azienda per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridica-economica del candidato.

4. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra i quali il diritto a fare rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'Azienda, titolare del trattamento.

6. Il responsabile del trattamento è il Presidente dell'Azienda.

Art. 16

Parità di trattamento

1. L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Art. 17

Rinvio circa le modalità di espletamento del concorso

1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono le disposizioni, anche relative ai Regolamenti dell'Azienda, vigenti in materia.

Aviano, lì 5 marzo 2001

IL PRESIDENTE:
Maurizio Perissinot

Allegato A (riferimento articoli 3 e 4 del bando)

All'Azienda di Promozione Turistica
Piancavallo-Cellina-Livenza
Piazza Duomo, n. 1
33081 AVIANO (Pn)

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso per titoli ed esami relativo all'assunzione a tempo indeterminato di una unità nella qualifica funzionale di funzionario, profilo professionale giuridico-amministrativo-legale.

Il/La sottoscritto/a.....
(nell'ordine: cognome, nome, eventuale cognome da coniugata)

codice fiscale.....

presa visione del bando di concorso, chiede di essere ammesso/a al concorso per l'assunzione di una unità nella qualifica funzionale di funzionario, profilo professionale giuridico-amministrativo-legale.

A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, quanto segue:

1) di essere nato/a a.....
(Comune e Provincia)

il.....

2) di essere residente a.....
(Comune e Provincia)

in via.....n.....

3) di essere cittadino/a italiano/a;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di.....
in caso negativo indicare i motivi della mancata iscrizione:.....

5) di non aver mai riportato condanne penali.
In caso di condanna, indicare la data della sentenza, l'autorità che l'ha emessa e il reato commesso. La dichiarazione va resa anche per condanne condonate.
Vanno inoltre indicati i procedimenti penali cui si sia stati sottoposti e per i quali sia intervenuta amnistia o perdono giudiziale;

6) di non aver pendenze penali a proprio carico.
In caso di procedimenti penali in corso essi dovranno essere specificatamente dichiarati (citare estremi del procedimento nonché il reato per cui si procede):

7) di essere in possesso del diploma di laurea in.....
conseguito con il punteggio di:.....

Nel caso di diploma equipollente conseguito all'estero indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza:.....

8) di trovarsi attualmente nella seguente posizione nei riguardi delle disposizioni di legge sul reclutamento militare:.....

9) di essere fisicamente idoneo all'impiego;

10) si non essere incorso/a nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza ai sensi della lettera d) dell'articolo 127 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, da precedente impiego presso pubblica amministrazione;

11) di non essere stato/a collocato/a a riposo né ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, né ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;

12) di essere portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992 e di aver pertanto necessità dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi in sede d'esame:.....

13) di aver prestato i seguenti servizi senza demerito:

<i>datore di lavoro</i>	<i>qualifica, livello professionale</i>	<i>periodo effettivo (1)</i>
-------------------------	---	------------------------------

.....

.....

.....

.....

.....

(1) Sono esclusi i periodi di permesso o aspettativa non retribuiti che non diano diritto alla maturazione dell'anzianità ai sensi della normativa o dei contratti collettivi applicabili vigenti.

14) Di aver superato i seguenti corsi universitari post-lauream con esame finale in materie attinenti la qualifica funzionale di funzionario, profilo professionale giuridico-amministrativo-legale:

.....

15) di aver superato i seguenti corsi di aggiornamento, specializzazione o qualificazione professionale, di durata non inferiore alle 300 ore, con esame finale in materie attinenti la qualifica funzionale di funzionario, profilo professionale giuridico-amministrativo-legale:

.....

16) di aver superato i seguenti corsi di specializzazione in lingua inglese e/o tedesca, di durata non inferiore alle 150 ore, con esame finale:

.....

17) di voler sostenere la prova orale di lingua/e straniera/e:

- inglese
- tedesco

18) di possedere i seguenti titoli di preferenza (articolo 10 del bando e allegato D):

.....
.....

Il sottoscritto dichiara altresì di aver elencato in modo puntuale ed esaustivo i titoli posseduti, consapevole che non verranno presi in considerazione titoli diversi da quelli indicati nel presente modulo.

Si impegna inoltre a comunicare all'Azienda le eventuali pendenze penali sopravvenienti a proprio carico successivamente alla data della presente domanda.

Il sottoscritto allega alla presente domanda la documentazione comprovante il possesso dei titoli su dichiarati:

.....
.....
.....
.....

Chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso vengano inviate al seguente recapito:

Destinatario.....
(Cognome e nome)

via.....n. civico.....

frazione/Comune.....c.a.p.....

Provincia.....n. tel.....

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Azienda può utilizzare i dati contenuti nella presente domanda esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (legge 675/1996).

Data:.....

.....
(Firma del/la candidato/a) (2)

(2) Si ricorda che la firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.

Allegato B (articolo 4 del bando)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'
Riguardante stati, qualità personali o fatti
giuridicamente rilevanti

(articolo 4, legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403)

Il sottoscritto:

Cognome.....nome.....
(per le donne indicare il cognome da nubile)

nato a.....(prov.....) il.....

e residente in.....(prov.....)

Via.....n.....

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'articolo 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'articolo 11 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403
relativo alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora
l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione.

Il sottoscritto ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/1996 (tutela della persona e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali) accorda il consenso affinché i propri dati possano essere
trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di
obblighi di legge.

Il sottoscritto allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.

.....
(luogo e data)

Il dichiarante.....
(firma per esteso e leggibile)

Allegato C (riferimenti articoli 4 e 12 del bando)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(article 2 legge 15/1968, article 3
legge 127/1994 e articoli 1 e 3
D.P.R. 403/1998)

Il/La sottoscritto/a.....

A conoscenza che, come richiamato dall'articolo 26 della legge 15/1968, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia oltre che con l'esclusione dall'assunzione.

Dichiara

Sotto la propria responsabilità:

di essere nato/a.....il.....

di essere residente a.....

in via/piazza.....n.....

di essere domiciliato/a a.....

in via/piazza.....n.....

di essere cittadino/a italiano/a e di esserlo/a stato/a anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda (...../...../.....) Si []

di godere dei diritti politici e di averne goduto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda (.../...../.....) Si []

di aver riportato condanne civili e/o penali Si [] No []

in caso di condanne, civili e/o penali, indicare la data della sentenza, l'autorità emanante il reato commesso e la pena irrogata.....

di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari:

[] in attesa di avvio alle armi;

[] di essere dispensato o riformato ai sensi dell'articolo.....della legge.....e/o per il seguente motivo.....

[] di aver svolto il servizio militare o civile dal.....al.....presso.....

di non essere stato collocato a riposo né ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni né ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 []

che la famiglia convivente si compone di (indicare cognome, nome, luogo, data di nascita e rapporto di parentela).....

.....

di possedere il seguente codice fiscale:

di essere in possesso del diploma di laurea in.....

conseguito presso.....

di.....in data.....(1)

di essere in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica funzionale di funzionario presso l'Azienda di almeno due anni (solo per il/la candidato/a appartenente al ruolo dell'Azienda)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che l'Azienda può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti (legge 675/1996).

Data.....

Il/la dichiarante (1)

.....

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione o trasmettere contestualmente fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

Informazioni

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi dalle ore 10.30 alle ore 12.30 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, alla Azienda di Promozione Turistica Piancavallo-Cellina-Livenza, Piazza Duomo, 1 - 33081 Aviano (Pn) - telefono 0434/651888 (fax 0434/660348).

Si comunica altresì:

Responsabile del procedimento:

Istruttore:

ALLEGATO D (riferimento articolo 10 del bando)

(Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, articolo 5).

A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5) gli orfani di guerra;
- 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8) i feriti in combattimento;
- 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17) coloro che abbiano prestato servizio senza demerito a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Azienda;
- 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla minore età.

Tutti i documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza suindicata, con l'esclusione dei punti 17) e 18) in relazione ai quali è ammessa l'autocertificazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 15/1968 e dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione 403/1998, devono essere presentati in originale o copia autenticata, in carta semplice, e dovranno essere regolarizzati in conformità alla legge sul bollo, nel caso in cui il candidato risulti vincitore.

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALI RIUNITI»
TRIESTE

Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico (ex I° livello) in disciplina «neurochirurgia».

Ai sensi dell'articolo 18 comma 6 del D.P.R. 483/1997 si rende nota la graduatoria di merito relativa al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico (ex I° livello) in disciplina «Neurochirurgia» approvata con delibera n. 183 del 12 marzo 2001:

Graduatoria Generale:

Cognome e Nome	Totale
1. Dr. Copetti Edi	71,6
2. Dr. Mantenuto Giampiero	60,2

Trieste, 21 marzo 2001

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Danilo Verzegnassi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di 1 posto di dirigente medico (ex I° livello) di nefrologia.

In esecuzione della determinazione n. 320 del 15 marzo 2001 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti di personale presso questa Azienda:

- 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di nefrologia.

La graduatoria risultante dal presente concorso rimarrà valida e verrà utilizzata a norma di legge.

La prima parte del bando riporta i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame, la seconda comprende la normativa generale dei concorsi.

PRIMA PARTE

Requisiti specifici di ammissione (articolo 24 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997)

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero requisiti previsti dal 2° comma dell'articolo 56 o dall'articolo 74 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e dall'articolo 1 del D.P.R. n. 156 del 9 marzo 2000;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Prove d'esame (articolo 26 del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997)

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) *prova scritta:*

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

b) *prova pratica:*

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) *prova orale:*

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale "Concorsi ed esami" non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato

agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La normativa generale relativa al presente bando è compresa nella seconda parte più sotto riportata.

SECONDA PARTE

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 nonché dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229.

1) Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso, oltre a quelli specifici indicati nella prima parte, sono prescritti i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni e dagli Istituti, Ospedali, ed Enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1°, del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) Presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, purché pervengano entro l'ottavo giorno

successivo al termine stesso. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice nella quale devono dichiarare e sottoscrivere a pena di esclusione:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. In base all'articolo 3 del D.P.C. n. 174 del 7 febbraio 1994 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:
 - godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 - avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) i titoli di studio posseduti;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Le mancate dichiarazioni di cui ai punti d) e g) vengono considerate come il non aver riportato condanne penali, il non aver procedimenti penali in corso e il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

3) Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati a pena di esclusione i documenti relativi ai requisiti specifici di ammissione previsti nella prima parte del bando che devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Dovrà inoltre essere allegata ricevuta comprovante

l'avvenuto versamento della tassa di concorso, non rimborsabile anche in caso di revoca del concorso, di Lire 7.500 (settemilacinquecento) da versare sul c.c. n. 10077493 intestato a: «Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"- Via Fatebenefratelli 34 - Gorizia» precisando la causale del versamento.

I concorrenti devono inoltre allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Alla domanda deve essere unito, in triplice copia e in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

I documenti e i titoli dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- con la produzione degli stessi in originale o in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato A)

ovvero

- autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato B).

I rimanenti titoli possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa o prodotte in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (vedi allegato A).

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 sono valide se sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle oppure se accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità di chi le ha sottoscritte.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Gli aventi titolo all'applicazione dei benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968 n. 482 dovranno presentare inoltre la seguente documentazione:

- originale o copia autenticata del documento com-

provante il possesso della qualifica appartenente alle categorie protette ed equiparate;

- certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante l'iscrizione del candidato nell'apposito elenco dei disoccupati di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 370 i documenti per la partecipazione al concorso non sono soggetti all'imposta di bollo.

L'ammissione al concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o da suo delegato.

5) *Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza.

6) *Commissione Esaminatrice*

La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

7) *Punteggio*

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 30 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

8) *Valutazione delle prove d'esame*

Il superamento di ciascuna delle previste prove scrit-

te e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

9) *Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza*

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, con propria ordinanza il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari o suo delegato.

La graduatoria relativa al concorso è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

10) *Conferimento dei posti ed assunzione*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare, nel termine perentorio fissato nell'apposito invito, i documenti che saranno richiesti dal D.P.R. 483/1997.

L'Azienda per i Servizi Sanitari, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda per i Servizi Sanitari comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Amministrazione, è considerato decaduto.

La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del periodo di prova della durata di mesi sei del servizio effettivamente prestato.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e le precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

Al posto a concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dagli accordi sindacali in vigore per il personale delle Aziende per i Servizi Sanitari.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospen-

dere e revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

Fatebenefratelli 34 - Gorizia - tel. 0481/592521-592522

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:

Per ulteriori informazioni gli interessati dovranno rivolgersi al Servizio Amministrazione del Personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» di Via

dott. Bernardetta Maioli

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' (Artt. 19 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a nato/a il a a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

che le copie fotostatiche dei sottosegnati documenti sono conformi agli originali:

Multiple horizontal lines for listing documents.

Allegati n. ____

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto IL/LA DICHIARANTE

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Fatebenefratelli 34 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. nato/a il a è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi in Gorizia, previo accertamento della Sua identità personale mediante n. rilasciata dal di in data

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

§
ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
a conoscenza delle norme penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara

Data _____

Fatto, letto e sottoscritto
IL/LA DICHIARANTE

A.S.S. n. 2 "Isontina" - Via Fatebenefratelli 34 - GORIZIA

VISTO, si attesta che la firma del/della sig. _____
nato/a il _____ a _____
è stata apposta alla presenza del sottoscritto oggi _____ in Gorizia, previo accertamento
della Sua identità personale mediante _____ n. _____
rilasciata dal _____ di _____ in data _____

IL FUNZIONARIO RICEVENTE

Schema esemplificativo di domanda (in carta libera)

Al Direttore Generale dell'Azienda
per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina"
Via Fatebenefratelli 34
34170 GORIZIA

Il/la sottoscritto/a.....
nato/a il.....a.....
residente in.....CAP.....
Via/Piazza.....n.....tel.....

c h i e d e

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di

Dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere cittadino/a italiano/a o equivalente;
- b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di.....(se cittadino italiano)*1
- c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso *2
- d) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

.....
.....
.....

e) di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto agli obblighi militari:

f) di aver prestato i seguenti servizi:

(gli eventuali servizi presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti d'impiego);

g) di aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell'U.E.);

h) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di valutazione:

.....
.....
.....

i) di eleggere domicilio agli effetti del concorso in

.....

Data

Firma

* 1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione

* 2) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
«BASSA FRIULANA»
PALMANOVA
(Udine)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 20 posti di operatore professionale sanitario - infermiere, cat. C.

In attuazione dell'Ordinanza del Dirigente S.O. «Politiche del Personale» n. 232 del 13 marzo 2001, esecutiva ai sensi di legge, è indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 20 posti di Operatore professionale sanitario - Infermiere.

Ruolo: Sanitario

Profilo sanitario: Operatore professionale sanitario - Infermiere Categoria: C

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, come modificato dal decreto 10 febbraio 1984 e dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dal D.M. Sanità del 30 gennaio 1982 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che dall'articolo 9 della legge n. 207/1985 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché quelle contenute sull'argomento nella circolare del Ministero dell'Interno n. 1/1997 del 15 luglio 1997.

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Si applicano, altresì, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nei titoli I e II del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.

A norma di quanto disposto dall'articolo 1 del D.M. Sanità 21 ottobre 1991, n. 458, vale la riserva per il personale in servizio di ruolo presso questa Azienda per i Servizi Sanitari prevista per la categoria C (ex VI livello) nella misura del 33%.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;

- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

1 - Requisiti specifici di ammissione:

- a) diploma di Infermiere professionale;
- b) iscrizione al relativo albo professionale attestata

da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza dell'avviso. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Prove d'esame (articolo 83 D.M. Sanità 30 gennaio 1982)

a) prova scritta: vertente su argomento scelto dalla Commissione attinente alla materia oggetto del concorso;

b) prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

2 - *Normativa generale del concorso* (D.M. Sanità 30 gennaio 1982)

Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o temporaneamente disponibili.

Requisiti generali di ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'articolo 11 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio.

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - Domande di ammissione al concorso.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare specificatamente nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente bando;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi);

g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il recapito al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative all'avviso compreso il numero telefonico, se esistente in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettera d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titoli a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

4 - Documentazione da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione, l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di Lire 7.500 (settemilacinquecento), in nessun caso rimborsabile, intestata all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5

«Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria (v. rif. punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico i concorrenti, inclusi i dipendenti di questa Azienda per i Servizi Sanitari, devono, inoltre, allegare:

a) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti specifici di ammissione indicati al punto a);

b) tutte le certificazioni relative ai titoli che ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;

c) un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato dal concorrente e debitamente documentato;

d) gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina;

e) un elenco, datato e firmato, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.

Nel caso in cui il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 4 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982 dovranno allegare alla domanda anziché la documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici, idonea documentazione attestante l'iscrizione ad un ruolo nominativo regionale nella stessa qualifica dei posti messi a concorso.

Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 22 del D.M. 30 gennaio 1982) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, anche il monte ore settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di Cura convenzionate (articolo 23 D.M. 30 gennaio 1982) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge - ovvero avvalendosi dell'autocertificazione.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte ed autenticate con le modalità di cui all'articolo 20 della legge n. 15/1968.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità per il versamento della tassa di concorso.

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- con vaglia postale o con versamento su c/c postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale, 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande.

Le domande e la documentazione ad esse allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5) direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Ialmicco, nelle ore di apertura al pubblico di tutti i giorni feriali escluso il sabato; all'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

A tale fine fa fede il timbro a data che, a cura dell'Ufficio protocollo dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana», verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine, fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso.

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura Operativa Politiche del Personale»

8 - Esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso è deliberata dal Dirigente del Centro di Risorsa «Struttura Operativa Politiche del Personale» dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

9 - Commissione esaminatrice.

La commissione esaminatrice è nominata da Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, dal combinato disposto degli articoli

78 e 82 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982, nonché dall'articolo 1, punto 9), della legge 4 aprile 1991, n. 111.

10 - Convocazione dei candidati.

I candidati ammessi saranno preavvertiti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere, nel giorno stesso, alla effettuazione della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata ai candidati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari a produrre, ovvero avvalersi dell'autocertificazione, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- 3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
- 4) certificato del godimento dei diritti politici;
- 5) certificato generale del Casellario giudiziale;
- 6) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti per il concorso;

13 - Sottoscrizione del contratto e assunzione in servizio.

A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ivi compreso (per coloro che non ne siano esentati) quello relativo all'idoneità fisica all'impiego, l'Azienda per i Servizi Sanitari procederà alla sottoscrizione del contratto individuale, secondo le disposizioni

di legge, e del C.C.N.L. 8 aprile 1999.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: la tipologia del rapporto di lavoro; la data di inizio del rapporto di lavoro; la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; la durata del periodo di prova; la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 29/1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11, ed articolo 17, comma 9.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Il contratto individuale, di cui al comma 1, sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere. In ogni caso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dall'articolo 18 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982, dall'articolo 18, comma 1, punto f) del decreto legislativo 502/1992 e dagli articoli 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in quanto applicabili.

14 - Decadenza dalla nomina.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15 - Periodo di prova.

Il periodo di prova e le relative modalità sono previsti dall'articolo 15 del C.C.N.L. 1 settembre 1995.

Funzioni, diritti e doveri del dipendente sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

16 - Trattamento economico

Il trattamento economico verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio ed è quello previsto dal vigente C.C.N.L. - comparto Sanità.

17 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

18 - Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13

della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'U.O. concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'U.O. trattamento giuridico e del Responsabile dell'U.O. trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

19 - Norme di salvaguardia.

Il presente bando è pubblicato tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 15 del C.C.N.L. dell'8 aprile 1999.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 8.30 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura Operativa Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - (tel.0432/921453) - via Natisone - fraz. Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari N. 5 «Bassa Friulana»
Via Natisone
33057 Palmanova

...l... sottoscritt.....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.posti di
bandito il n.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat..... a..... il
- di risiedere a, via n.;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana;

- di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: conseguito il presso:
- di essere iscritt.... all'albo professionale di
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi):;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni:
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'A.S.S N. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli artt. 10 e 11, legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
 - sig.
 - via / Piazza n.
 - telefono n.
 - c.a.p. città

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

(*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

data,

(firma autografa non autenticata)

.....

* N.B.: in questo caso , i candidati che presentano domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

COMUNE DI RIGOLATO
(Udine)

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di «collaboratore professionale terminalista-area amministrativa-settore segreteria», V q.f.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per un posto di «collaboratore professionale terminalista-Area Amministrativa- Settore Segreteria», V q.f.

Il bando è disponibile presso la Segreteria comunale di Rigolato.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il diario delle prove sarà reso noto ai concorrenti tramite lettera raccomandata.

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dr. Nicola Gambino

PROVINCIA DI GORIZIA

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1 posto di Istruttore direttivo tecnico professionale, VII q.f.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo tecnico professionale (VII q.f. D.P.R. 333/1990) area tecnica presso la Direzione territorio ambiente e tecnico-manutentiva.

E' richiesta la Laurea in architettura, urbanistica, ingegneria e pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale e la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate e presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Provincia di Gorizia, Corso Italia 55 - 34170 - Gorizia - Ufficio Protocollo, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per informazioni rivolgersi alla Provincia di Gorizia, Corso Italia, n. 55 - tel. 0481-385253/385252/385248.

Oppure all'indirizzo internet www.provincia.gorizia.it.

Gorizia, 30 marzo 2001

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Flavio Gabrielcig

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per 1 posto di Istruttore direttivo, VII q.f.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo (VII q.f. D.P.R. 333/90) area amministrativa presso la Direzione territorio ambiente e tecnico - manutentiva.

E' richiesta la laurea in scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze dell'informazione, economia e commercio, scienze economiche e la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate e presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Provincia di Gorizia, Corso Italia 55 - 34170 - Gorizia - Ufficio Protocollo, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione per estratto del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per informazioni rivolgersi alla Provincia di Gorizia, Corso Italia, n. 55 - tel. 0481-385253/385252/385248.

Gorizia, 30 marzo 2001

Oppure all'indirizzo internet: www.provincia.gorizia.it.

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Flavio Gabrielcig

PROVINCIA DI PORDENONE

Bandi di concorsi pubblici, per esami, per diverse qualifiche.

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per esami:

1) Copertura di quattro posti di Geometra, sesta qualifica funzionale, di cui uno riservato ai disabili (articolo 1 legge 68/1999) e uno riservato ai militari a ferma prolungata (articolo 39 decreto legislativo 196/1995).

Requisiti richiesti: diploma di Geometra.

Per l'accesso ai posti riservati i candidati devono

essere in possesso, rispettivamente, dei requisiti previsti dall'articolo 7, secondo comma, della legge 68/1999 e dall'articolo 39, quindicesimo comma, del decreto legislativo 196/1995.

Per la partecipazione al concorso non è richiesta la presentazione della domanda nè di alcuna documentazione.

I candidati in possesso dei requisiti prescritti potranno partecipare alla prova scritta presentandosi personalmente, muniti di valido documento di identità, il giorno Martedì 22 maggio 2001 tra le ore 13.30 e le ore 14.30, presso la sede dell'Istituto Tecnico per Geometri «S. Pertini»- via Interna, n. 2, Pordenone.

La prova avrà luogo alle ore 15.00 dello stesso giorno.

2) Copertura di un posto di Tecnico-Perito, sesta qualifica funzionale.

Requisiti richiesti: Diploma di Perito industriale o Geometra o Maturità professionale di Tecnico delle industrie meccaniche o Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o Tecnico delle industrie chimiche.

Per la partecipazione al concorso non è richiesta la presentazione della domanda nè di alcuna documentazione.

I candidati in possesso dei requisiti prescritti potranno partecipare alla prova scritta presentandosi personalmente, muniti di valido documento di identità, il giorno Venerdì 25 maggio 2001, tra le ore 13.30 e le ore 14.30, presso la sede dell'Istituto Tecnico per Geometri «S. Pertini» - via Interna, n. 2, Pordenone.

La prova avrà luogo alle ore 15.00 dello stesso giorno.

Per informazioni sui presenti concorsi e per il ritiro di copia integrale dei bandi tel. 0434/231303-231358.

Copia dei bandi è altresì reperibile presso tutte le Province italiane e su Internet al sito della Provincia www.provincia.pordenone.it.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE:
A. Angilella
